

LUISS “Guido Carli”

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

a/a 2021/2022

Dipartimento di Giurisprudenza

Tesi in Diritto e Organizzazione del Lavoro

“Intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro”

Candidato

Daniele Rosa

Matr. 152963

RELATORE

Prof. Antonio Dimitri Zumbo

CORRELATORE

Prof. Raffaele Fabozzi

SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO:

“IL LAVORO É DIGNITÀ”

Parte prima

1. Il diritto al lavoro nella Costituzione
 - 1.1. Le tutele costituzionali secondo gli articoli 1, 2, 3, 4 Cost.
 - 1.2. art. 36: l’”esistenza libera e dignitosa”
2. Comparazione con gli ordinamenti europei
3. Considerazioni d’insieme sul quadro europeo
4. La dir. 2009/52/CE

Parte seconda

1. Cosa sono le “Agromafie”? Il rapporto FLAI/CGIL 12/2012
2. Indici di sfruttamento lavorativo
3. Il sistema del “caporalato”

CAPITOLO SECONDO:

“L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO DELL’INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA”

Parte prima

1. Evoluzione legislativa
 - 1.1. L. n° 264/1949
 - 1.2. L. n° 56/1987
 - 1.3. C-55/96 il caso della Job Centre coop a r. l.
2. Le più importanti modifiche introdotte dalla riforma del mercato del lavoro del 2003
 - 2.1 Esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione
3. L. n° 138/2011 e L. n° 148/2011

Parte seconda

1. L'esigenza di una tutela più efficace e la nascita del nuovo articolo 603 bis c.p.
2. Breve analisi dei disegni di legge dal 2006
 - 2.1 La riforma del 2016
3. Analisi del nuovo reato ex art. 603bis c.p.
 - 3.1 Bene giuridico tutelato
 - 3.2 Struttura
 - 3.3 Soggetto attivo: il "Caporale"
 - 3.4 Il concorso del datore di lavoro utilizzatore della manodopera
 - 3.5 Il soggetto passivo: il lavoratore
 - 3.5 Rapporti con altri reati

CAPITOLO TERZO:

"NEI PANNI DEL LAVORATORE"

Parte prima

1. Le migrazioni come motore principale del fenomeno
2. Tutela Costituzionale dello straniero in Italia
3. Punti forti e criticità dell'attuale tutela
 - 3.1 Permesso di soggiorno e lavoro in nero
 - 3.2 Situazione di vulnerabilità dei migranti e lo "stato di bisogno"
 - 3.3 il sistema di assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari
 - 3.4 L'accordo di integrazione

Parte seconda

1. Le condizioni di lavoro
2. Paola Clemente
3. Pompea Argentiero, Lucia Altavilla e Donata Lombardi
4. Yvan Sagnet

CAPITOLO QUARTO:

“NEI PANNI DELLE IMPRESE”

1. Dati statistici e geografia del fenomeno
2. Il settore agroalimentare: a viziare il corretto funzionamento non solo il “caporalato”, ma anche pandemia, guerra e riscaldamento globale
 - 2.1 La pandemia Covid-19
 - 2.2 Il conflitto russo-ucraino
 - 2.3 Il riscaldamento globale
3. Imprese virtuose: l’associazione “NO CAP”
4. Come la scelta del consumatore è fondamentale per contrastare il fenomeno

CAPITOLO QUINTO

“CONCLUSIONI”

Introduzione

La mia vuole essere un'introduzione "In punta di piedi", come la trattazione di questo problema sociale che è il "caporalato".

Il mio obiettivo in questa Tesi è quello di sensibilizzare prima di tutto, con la chiara volontà di far riflettere chi leggerà per poter smuovere qualcosa con i mezzi che sono dati a ciascuno.

I titoli dei diversi capitoli sono stati appositamente scelti per lanciare dei messaggi e (nella parte dove mi sono emozionato di più a scrivere) porteranno addirittura (con tutto il dovuto rispetto) i nomi e i cognomi delle donne e degli uomini vittime di questo deplorabile fenomeno.

La lente di ingrandimento pagina dopo pagina andrà avvicinandosi: partiremo dalla nostra Costituzione, affrontando come il lavoro sia strumento di dignità e realizzazione personale, nei principi che Essa enuncia; li compareremo con alcuni degli ordinamenti europei per poi analizzarne un quadro d'insieme.

La disciplina inserita nel Codice Penale è il cuore dell'analisi normativa e ne affronteremo la genesi, dalle proposte di legge fino alle sfaccettature del reato di Intermediazione Illecita e Sfruttamento del Lavoro, prestando attenzione agli indici di sfruttamento lavorativo come primo campanello di allarme non dimenticando sicuramente la giurisprudenza che nel tempo si è susseguita per rendere effettiva la tutela pensata dal legislatore.

In virtù degli studi da me svolti in questi anni l'analisi cercherà di spaziare dal diritto costituzionale al diritto europeo, dal diritto penale fino anche ai principi di economia che muovono i settori dove purtroppo il "caporalato" prende piede.

Non ho la pretesa di essere esaustivo ed avere una perfetta esposizione, ma ho il desiderio di suscitare interrogativi nel lettore e magari lo stesso sentimento di ingiustizia e disagio che a me ha suscitato fin da quando ho deciso che questo sarebbe stato l'argomento.

CAPITOLO PRIMO

“IL LAVORO É DIGNITÀ”

1. Il diritto al lavoro nella nostra Costituzione

La Costituzione italiana sancisce il diritto al lavoro come uno dei suoi diritti fondamentali. Questo diritto garantisce a tutti l'accesso a un'occupazione significativa e l'opportunità di guadagnare un salario dignitoso. Fornisce inoltre la libertà dalla discriminazione basata su sesso, razza, età o qualsiasi altro fattore. Questo diritto è essenziale per creare una società equa e giusta in cui tutti possano raggiungere il loro pieno potenziale.

Il lavoro è una parte importante della nostra vita e dovrebbe essere qualcosa di estremamente gratificante. Dobbiamo garantire che il lavoro sia dignitoso in modo che tutti possano provare un senso di soddisfazione e appagamento. Ciò significa assicurarsi che i lavoratori non siano oberati di lavoro, sottopagati o altrimenti trattati ingiustamente sul posto di lavoro. Un lavoro dignitoso non solo aumenta la produttività, ma fornisce anche un senso di felicità ai dipendenti. Contribuisce inoltre a creare un'economia stabile fornendo un'opportunità di sicurezza e stabilità finanziaria. Garantendo un lavoro dignitoso per tutti, possiamo creare un futuro migliore per tutti. Il lavoro dignitoso è uno dei pilastri più importanti di un futuro sostenibile ed equo per tutti. È essenziale per raggiungere il progresso socioeconomico, ridurre le disuguaglianze e la povertà.

Il lavoro è parte integrante della vita e ha il potere di nobilitare l'uomo. È attraverso il lavoro che possiamo definire il nostro scopo nella vita, costruire relazioni significative con gli altri e diventare versioni migliori di noi stessi. Il lavoro può anche darci un senso di realizzazione e soddisfazione, qualcosa che non può essere raggiunto solo attraverso il tempo libero.

Con il crescente numero di persone che entrano a far parte della forza lavoro, è importante che lo Stato adotti misure per garantire che nessuno sia sfruttato sul posto di lavoro. Ciò può essere fatto introducendo leggi e regolamenti che proteggano i lavoratori dallo sfruttamento e promuovano condizioni di lavoro eque.

Mentre il mondo continua ad evolversi, è importante garantire che i lavoratori non vengano sfruttati sul posto di lavoro. Lo Stato ha un ruolo da svolgere nella protezione di questi lavoratori istituendo agenzie e organizzazioni per monitorare i luoghi di lavoro alla ricerca di segni di sfruttamento. Queste organizzazioni, come più avanti tratteremo, possono indagare su eventuali denunce di sfruttamento e fornire l'aiuto e il

sostegno necessari alle persone colpite. In tal modo, mirano a creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i dipendenti.

È una triste realtà che i lavoratori di tutto il mondo affrontino lo sfruttamento sul posto di lavoro. I governi hanno un ruolo importante da svolgere nel garantire che i lavoratori siano consapevoli dei propri diritti e sappiano cosa fare in caso di sfruttamento. L'istruzione e la consapevolezza sono componenti chiave per proteggere i lavoratori vulnerabili dallo sfruttamento e i governi dovrebbero adottare misure per garantire che i lavoratori comprendano i loro diritti e come accedere all'aiuto necessario.

La Costituzione italiana prevede la tutela dei lavoratori contro lo sfruttamento e l'abuso sul posto di lavoro. È responsabilità dello Stato garantire che tutti siano trattati in modo equo e con rispetto. Ciò significa che si dovrebbe essere in grado di verificare che nessuno venga sfruttato o abusato sul posto di lavoro. Per fare ciò, lo Stato deve disporre di un sistema efficace, che includa il monitoraggio delle condizioni di lavoro, la garanzia del rispetto delle leggi sul lavoro e l'accesso a rimedi legali per eventuali violazioni dei diritti. Lo Stato dovrebbe anche garantire che i datori di lavoro siano ritenuti responsabili se non aderiscono a queste normative.

1.1 Le tutele costituzionali secondo gli articoli 1, 2, 3 e 4 Cost.

La Costituzione italiana sancisce il diritto al lavoro come uno dei suoi diritti fondamentali. Questo diritto garantisce a tutti l'accesso a un'occupazione significativa e l'opportunità di guadagnare un salario dignitoso. Sancisce inoltre il divieto di discriminazione basata su sesso, razza, età o idee politiche.

Addirittura secondo l'articolo 1 della Costituzione: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”: il lavoro è posto dai Padri Costituenti come fondamento di tutto il sistema nazionale. Questo articolo della Costituzione Italiana, adottato nel 1948, enuncia i principi fondamentali della Repubblica Italiana, ed espone i valori fondamentali della Repubblica Italiana e riconosce l'importanza del lavoro nella creazione di una società giusta. L'articolo primo della Costituzione italiana è un'importante promemoria dell'importanza del lavoro nella creazione di una società equa e nel garantire pari opportunità a tutti i cittadini: un potente richiamo al ruolo essenziale che il lavoro svolge nella creazione di una società equa e giusta. Promuove i valori della solidarietà, del rispetto della dignità umana e del diritto alla sicurezza sociale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine o condizione sociale. È un'opportuna promemoria che l'accesso alle opportunità non dovrebbe essere determinato da criteri arbitrari, ma piuttosto da lavoro e dedizione.

L'articolo 2 della Costituzione italiana sancisce i principi e i doveri fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale; afferma che tutti i cittadini devono sforzarsi di promuovere una società basata sulla giustizia, l'uguaglianza e la libertà. Impone inoltre che si contribuisca al progresso economico e sociale del paese, promuovendo la crescita economica, fornendo opportunità di lavoro, sviluppando infrastrutture e servizi pubblici.

Anche l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica è un pilastro fondamentale dell'impegno della Nazione per il superamento delle disparità economiche e sociali. Questo articolo sottolinea il ruolo del governo nel fornire pari opportunità a tutti i cittadini, oltre a creare un ambiente che consenta una partecipazione significativa a tutti gli aspetti della vita.

Per raggiungere questo obiettivo, la Repubblica deve adottare misure attive per rimuovere le barriere economiche e sociali che impediscono di raggiungere libertà e uguaglianza. Ciò può essere fatto attraverso una serie di misure, come fornire istruzione e formazione professionale, creare incentivi economici per le imprese e investire in progetti infrastrutturali. Facendo questi passi, la Repubblica può creare un ambiente in cui tutti hanno buone possibilità di successo.

In particolare, nel terzo articolo della Costituzione l'obiettivo deve essere "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese": anche qui vi è un chiaro riferimento a come sia il lavoro il mezzo principale con il quale costruire il paese sotto i tre aspetti principali (politico, economico e sociale). Viene usata precisamente la parola *lavoratori*, e non perché i lavoratori siano una classe privilegiata che sia stata prescelta per godere esclusivamente dei diritti costituzionali, bensì perché viene messo il lavoro alla base della costruzione della Repubblica.

Eccoci, quindi, all'enunciazione esplicita del diritto al lavoro come diritto inalienabile dell'individuo, riconosciuto dalla Repubblica nel quarto articolo della Costituzione, dove si impegna a promuovere materialmente le condizioni che rendano effettivo questo diritto: come? Veniamo quindi ad una tematica particolare: il diritto/dovere di rendersi utili per il funzionamento del Paese, ciascuno secondo le proprie possibilità. In questo importante dettato costituzionale viene fornita al cittadino una libertà fondamentale: la libertà di scelta di "[...] un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". È qui il nodo cruciale di questo diritto/dovere: è evidente quanto la libertà per noi il nostro testo costituzionale, non siamo costretti al lavoro, non è scritto un dovere inderogabile bensì una facoltà che va vissuta in maniera responsabile e costruttiva per il funzionamento dell'intero sistema. Siamo consapevoli che senza il lavoro, il motore economico, sociale e politico non avrebbe carburante per poter garantire lo Stato di diritto e i cittadini godono di questo diritto che in maniera limpida sfocia in un dovere: essere solidali alla costruzione del Paese e ciascuno è libero di parteciparvi.

È sicuramente da sottolineare anche come “rendersi utili per il funzionamento del Paese” non abbia una declinazione precisa né nella forma né nella sostanza: oltre a scegliere quale sia il proprio modo di contribuire, è chiaramente indicato che la partecipazione possa essere materiale e spirituale elevando il lavoro dell'uomo ad una cura per lo spirito, nell'ottica di ricostruire un Paese all'epoca provato dalla guerra non solo con i mattoni ma anche con le arti.

Nella nostra Costituzione il lavoro garantisce dignità e libertà, fa in modo che i diritti siano effettivamente rispettati e lascia al cittadino la possibilità di trovare il modo nel quale diventare parte del funzionamento dello Stato. È, a mio avviso, il lavoro una tematica così determinante che i nostri Padri Costituenti ne hanno fatto quattro colonne portanti nei primi articoli della nostra Legge fondamentale, con diverse sfumature in ognuno dei diversi articoli analizzati sopra.

Il fenomeno del “caporalato” costituisce altresì un'offesa permanente e ripetuta alla Costituzione della Repubblica italiana, giacché ne disprezza i principi di tutela della dignità della persona e del lavoro¹.

Un'attenta analisi della struttura della fattispecie astratta del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, altrimenti noto come “caporalato”, ex art. 603-bis c.p., consente una maggiore comprensione della portata nociva di tale fenomeno criminoso rispetto ai valori primari sanciti dalla Costituzione. La dettagliata descrizione delle modalità con cui si attua la condotta del “caporale”, compreso il riferimento all'uso della violenza, delle minacce e dell'intimidazione, al costante esercizio di pratiche di sfruttamento, nonché a quattro indici, o “spie” del “caporalato”, è il risultato di una riflessione condotta a livello nazionale e internazionale sulla gravità e la riprovevolezza del fenomeno del “caporalato”. La consapevolezza dell'elevata potenzialità di lesione dei valori costituzionali e internazionali da parte di tale fenomeno ha suscitato nel legislatore un senso di urgenza nel colmare una lacuna di tutela nei confronti delle più insidiose forme di sfruttamento, fino ad allora ricadenti in una vasta area di impunità.

Il sistema del “caporalato” disprezza i diritti inviolabili dell'uomo, impedendo lo sviluppo della persona come individuo e nelle formazioni sociali. Questo sistema degrada gli esseri umani, trattandoli come risorse da sfruttare, piuttosto che come membri partecipanti della società. Le vittime del sistema del “caporalato” vivono per lavorare, nell'illusoria e disperata convinzione di lavorare davvero per vivere, o meglio per poter vivere un giorno, in un futuro purtroppo lontano. Questo asservimento imposto dai “caporali” relega i lavoratori in una condizione di solitudine, in cui al termine dell'orario di lavoro non esistono spazi di confronto e di relazione con i propri simili, ma piuttosto una sorta di stand-by tipico delle macchine

¹ Cfr. VIGNA – Procuratore nazionale antimafia – Prefazione al libro “Vite bruciate di terra. Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità” di LIMOCCIA, LEO, PIACENTE, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997, 7; cfr. altresì CELOTTO, OLIVETTI, BIFULCO, Commentario alla Costituzione, UTET Giuridica, Milano, 2006.

industriali, che non è altro che una rottura tra un uso appena terminato e un successivo intervallo di sfruttamento. Tale isolamento impedisce quindi la formazione di una personalità, impossibile senza il valore aggiunto del rapporto con i simili e allo stesso tempo lo sviluppo di una coscienza sociale nei soggetti stessi, capace di renderli consapevoli dell'adempimento dei doveri inderogabili di sicurezza politica, economica e sociale, che la Repubblica impone nei rapporti tra i cittadini, ai sensi dell'art. 2 Cost.

1.2 Articolo 36 della Costituzione: “l’esistenza libera e dignitosa”

L'articolo 36 della Costituzione italiana garantisce il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro, condizioni di lavoro sicure e prestazioni di sicurezza sociale. Questo articolo garantisce che i lavoratori siano protetti dalle leggi sul lavoro e che non sono inoltre tenuti a lavorare oltre le 48 ore settimanali. Questo articolo è una parte importante delle leggi sul lavoro italiane e fornisce un solido quadro giuridico per i diritti dei lavoratori nel paese.

L'Italia ha una lunga storia di regolamentazione dell'orario massimo di lavoro dei suoi cittadini. Questo regolamento si è evoluto nel tempo, con le modifiche più recenti implementate nel 2019. L'attuale legislazione impone che i dipendenti non debbano lavorare più di 48 ore settimanali, inclusi gli straordinari. Questo per garantire che i lavoratori abbiano abbastanza tempo per riposarsi e riprendersi dalle loro mansioni lavorative.

Con l'avvento della tecnologia e dell'automazione, molti lavoratori si sono ritrovati a lavorare più ore di quanto sia salutare. È necessario che i lavoratori abbiano abbastanza tempo per riposarsi e ricaricarsi per rimanere produttivi e in salute. Deve essere garantito inoltre che i datori di lavoro forniscano ai propri dipendenti salari equi per la quantità di lavoro che svolgono, creando così un ambiente di lavoro equilibrato.

Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai dipendenti almeno 11 ore di riposo tra i turni e 24 ore di riposo ogni settimana. Questi regolamenti sono progettati per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori italiani, garantendo al contempo che ricevano salari equi per il loro lavoro.

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è una legge italiana che regola l'orario massimo di lavoro dei dipendenti in Italia. Secondo questa legge, il numero massimo di ore lavorate al giorno non deve superare le 10 ore e le 48 ore settimanali. La legge contiene una deroga al limite di dieci ore e di 48 ore per alcune persone che lavorano in particolari settori e per alcuni tipi di lavoro.

L'orario di lavoro in Italia è regolato anche dai contratti collettivi nazionali tra datori di lavoro e lavoratori. Questi accordi determinano il numero massimo di ore che i dipendenti possono lavorare in una settimana e il totale delle ore lavorative per l'anno. L'orario di lavoro massimo si basa sul tipo di lavoro, industria e settore

in cui è impiegato un dipendente. Inoltre, anche la retribuzione degli straordinari è determinata da questi accordi.

Le ferie nell'ordinamento giuridico italiano sono una parte importante delle leggi e dei regolamenti sul lavoro del paese. Oltre alle ferie ordinarie, è previsto anche il divieto di rinuncia da parte dei lavoratori al diritto alle ferie. Ciò significa che i datori di lavoro non possono obbligare i dipendenti a rinunciare al loro diritto a prendere ferie in cambio di una retribuzione aggiuntiva o di altri benefici, e qualsiasi tentativo da parte dei datori di lavoro di farlo è illegale. Questo divieto funge da protezione contro lo sfruttamento da parte dei datori di lavoro che potrebbero cercare di negare ai lavoratori i loro diritti ai sensi della legge.

Torna sempre parlando di lavoro la tematica dell'“esistenza libera e dignitosa”, dove un salario proporzionato è garante materiale del sostentamento dell'individuo e della sua famiglia. Viene dato particolare risalto in un'affermazione decisa dell'articolo 36: “[la retribuzione deve] in ogni caso [essere] sufficiente”: qui viene riconosciuto il dovere in capo ai datori di lavoro di corrispondere un salario adeguato e in ogni caso sufficiente: alle cronache più attuali non sfugge di sottolineare il dibattito sul tema del salario minimo, il salario che imposto dalle leggi dello Stato fisserebbe un quantum del salario idoneo a garantire il diritto enunciato dall'articolo ora in disamina.

Per quanto la tematica del salario minimo non sia oggetto della mia tesi, ritengo doveroso dedicarle quantomeno qualche riga, visto anche quanto si avvicina a tutte le problematiche che l'intermediazione illecita di manodopera causa.

Il salario minimo è un concetto importante nel mondo del lavoro ed è stato implementato in molti paesi del mondo. È un importo minimo legale che i datori di lavoro devono pagare ai propri dipendenti per il lavoro che svolgono. Ciò garantisce che tutti i lavoratori ricevano un salario equo per il loro lavoro e contribuisce a ridurre la povertà e la disuguaglianza.

L'introduzione della legislazione sul salario minimo ha avuto significativi impatti positivi in molti paesi. Ha contribuito a ridurre la povertà fornendo ai lavoratori un reddito di base, che possono poi utilizzare per acquistare beni e servizi essenziali. Inoltre, ha contribuito a colmare il divario retributivo di genere garantendo che le donne e gli uomini siano pagati ugualmente per lo stesso lavoro. Tuttavia, questo strumento pone anche sfide alle imprese e alcuni governi hanno visto impatti negativi dalla legislazione sugli aumenti del salario minimo.

Il salario minimo è progettato per fornire un livello base di reddito per i lavoratori. Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente per alcune persone coprire i loro bisogni primari. Inoltre, il salario minimo potrebbe non

essere equo per alcuni tipi di lavoratori, come quelli con disabilità o quelli in determinate regioni con un costo della vita più elevato. È importante considerare questi fattori quando si stabilisce il salario minimo per garantire che tutti i lavoratori siano in grado di guadagnare un salario equo.

Il salario minimo è una questione complessa. Lavorare per il salario minimo può essere difficile e molti lavoratori si ritrovano a rimanere indietro finanziariamente nonostante lavorino il più duramente possibile. Ciò è particolarmente vero per alcuni tipi di lavoratori, come quelli delle industrie a basso salario, che potrebbero non ricevere un equo compenso a causa di circostanze al di fuori del loro controllo. Di conseguenza, è importante considerare il quantum del salario minimo in modo da renderlo adeguato ed equo per tutti i tipi di lavoratori.

In Italia, il salario minimo attualmente non è obbligatorio per legge, il che significa che i lavoratori sono spesso pagati molto meno di quanto dovrebbero essere, portando a povertà e disuguaglianza. Ciò ha un effetto negativo sull'economia nel suo complesso, in quanto riduce la spesa dei consumatori e costringe le imprese a ridurre le assunzioni. Inoltre, non avere un salario minimo può portare ad uno sfruttamento dei lavoratori, poiché i datori di lavoro possono trarre vantaggio dalla loro posizione vulnerabile.

Fa ancora più discutere l'inserimento di un reddito universale per tutti i cittadini, che garantisce la loro sicurezza e sopravvivenza incondizionatamente. Un reddito di base è anche un'alternativa allo stato sociale e potrebbe essere utilizzato per sostituire alcuni tipi di programmi tradizionali contro la povertà come il welfare, l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto per la casa. Tuttavia, i critici affermano che un reddito di base fornisce più denaro del necessario per la sopravvivenza, portando a una diminuzione della produttività e a una maggiore pigrizia tra le persone che lo ricevono.

Il concetto di un reddito di base universale sta guadagnando terreno come un modo innovativo per affrontare la povertà e la disuguaglianza nelle società di tutto il mondo. I sostenitori dell'idea sostengono che fornire un reddito di base a tutti i cittadini garantirebbe a tutti denaro sufficiente per i bisogni primari, mentre i critici temono che potrebbe incoraggiare le persone a essere meno produttive e più pigre.

Il reddito di base non è stato ancora testato su una scala sufficientemente ampia per determinarne l'efficacia. Alcuni studi hanno mostrato risultati promettenti, come l'aumento dell'occupazione e la riduzione dei tassi di povertà, ma sono necessarie ulteriori ricerche per determinarne il successo complessivo.

Restando completamente estranei a discussioni di natura politica infine ritengo necessario ricordare che la prova del reddito di base in Italia non ha funzionato come previsto. Inizialmente il governo italiano prevedeva di fornire un reddito di base di 780 euro al mese per un anno ai cittadini che vivevano in

condizioni di povertà. Tuttavia, il programma è stato oggetto di diverse discussioni e, tra chi ne propone l'abolizione, e chi invece continua a sostenerne l'importanza, probabilmente vedremo in futuro questo strumento trasformarsi per poter comunque garantire un reddito di base ma in forme più congeniali ai diversi partiti. Garantire un'esistenza libera e dignitosa è e sarà sempre una sfida ardua, e non esiste un modo unico per garantirla: è necessario aggiornare le politiche di welfare costantemente e tenere conto delle esigenze di tutti i cittadini dello Stato.

2. Comparazione con gli ordinamenti Europei

Il diritto al lavoro è un importante diritto umano sancito dal diritto internazionale. Afferma che tutte le persone dovrebbero avere il diritto di lavorare e guadagnare un salario dignitoso, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione o da qualsiasi altro fattore. Questo diritto al lavoro è essenziale per garantire pari opportunità e la possibilità per gli individui di raggiungere la sicurezza economica.

Il diritto al lavoro implica anche che i datori di lavoro debbano fornire pari opportunità di impiego e non discriminare alcun dipendente sulla base di razza, sesso, religione o altri fattori. Richiede inoltre ai datori di lavoro di fornire parità di retribuzione per lo stesso lavoro e garantire che i dipendenti siano trattati in modo equo in termini di condizioni di lavoro e salari.

L'uguaglianza sul posto di lavoro è essenziale per creare un ambiente di lavoro sano in cui tutti possano prosperare. Garantendo il diritto al lavoro e l'uguaglianza sul posto di lavoro, possiamo creare un ambiente in cui tutti abbiano pari possibilità di successo, indipendentemente dal loro background o identità. Gli standard occupazionali, il salario minimo e altri aspetti del posto di lavoro dovrebbero essere legiferati in modo da essere applicati a tutte le aziende allo stesso modo. Ad esempio, se un'azienda non paga ai propri lavoratori un salario minimo, non dovrebbe essere autorizzata ad assumere stranieri con visti di lavoro temporanei. Inoltre, anche la segregazione di genere sul posto di lavoro non è accettabile. La segregazione di genere sul posto di lavoro è un problema pervasivo con profonde radici storiche. Nonostante i tentativi di porvi fine, la realtà ci suggerisce che esiste ancora in qualche forma oggi. Ciò è inaccettabile, in quanto non solo ha un impatto negativo sulle prospettive di carriera delle donne, ma rafforza anche stereotipi obsoleti e dannosi sui ruoli di genere. Le imprese hanno la responsabilità di creare pari opportunità per tutti i dipendenti e devono adoperarsi per eliminare qualsiasi forma di discriminazione basata sul genere nel loro ambiente di lavoro.

Il diritto al lavoro è un diritto umano fondamentale sancito dalle costituzioni di molti paesi europei. Questo diritto garantisce che tutti i cittadini siano in grado di accedere a un'occupazione significativa e sicura, indipendentemente dalla loro situazione personale o dal loro background. Garantisce inoltre che i datori di lavoro forniscano salari e condizioni di lavoro equi. Questo articolo discuterà i vari aspetti del diritto al lavoro nelle costituzioni europee, come la sua base giuridica, la portata e l'attuazione.

In Svizzera, la legge sull'orario di lavoro è regolata dalla legge sui lavoratori. Ci sono diversi articoli in questa legge, ma il più importante per questo caso è l'articolo 45: L'orario di lavoro sarà il seguente: 8 ore al giorno durante i normali affari e commercio, 10 ore durante i giorni festivi e 12 ore il sabato e la domenica. L'orario massimo di lavoro settimanale non deve superare le 48 ore.

Il diritto al lavoro è sancito dalla Costituzione svizzera, garantendo che tutti i cittadini svizzeri siano liberi di svolgere un lavoro di loro scelta e siano trattati con dignità mentre lo fanno. Questo diritto è fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico della nazione, poiché offre ai cittadini l'opportunità di migliorare i propri mezzi di sussistenza e contribuire positivamente alla società.

Il lavoro offre a un individuo un senso di scopo e realizzazione, consentendo loro di costruire vite significative per sé stessi e per coloro che li circondano. Serve anche come piattaforma per i cittadini per esprimere creatività, innovazione e collaborazione al fine di sviluppare competenze che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno del posto di lavoro. L'opportunità offerta da un impiego dignitoso non solo rafforza gli individui, ma crea anche risorse preziose per la società nel suo complesso.

La Costituzione svizzera riconosce questa importanza tutelando il diritto dei suoi cittadini a lavorare in un ambiente dove la dignità individuale è rispettata. Sostenendo questo principio, la Svizzera cerca di garantire a tutti l'accesso a salari equi, condizioni di lavoro sicure, orari di lavoro ragionevoli, protezione dalla discriminazione basata sulla razza o sull'identità di genere e parità di accesso per le persone con disabilità. In tal modo si sforza di creare una società giusta in cui ogni cittadino possa raggiungere il proprio pieno potenziale senza timore di sfruttamento o ingiustizia.

Nella Costituzione svizzera, l'articolo 28 garantisce il diritto al lavoro per gli individui. Questo articolo sottolinea l'importanza dell'occupazione e delinea i diritti dei lavoratori in termini di sicurezza del posto di lavoro, salari e condizioni di lavoro. Garantisce inoltre che i sindacati abbiano l'opportunità di rappresentare i loro membri nelle trattative con i datori di lavoro. Questo articolo è concepito per proteggere i lavoratori dallo sfruttamento e garantire che ricevano salari equi e condizioni di lavoro adeguate

Inoltre, l'articolo 28 riconosce il ruolo dei sindacati nella protezione dei diritti dei lavoratori, consentendo loro di negoziare a nome dei loro membri con i datori di lavoro su salari, condizioni di lavoro e altre questioni relative all'occupazione. Questo articolo consente anche la contrattazione collettiva tra sindacati e datori di lavoro durante la negoziazione di accordi o contratti collettivi. I sindacati sono essenziali per garantire che i lavoratori ricevano salari equi e condizioni di lavoro adeguate; senza di loro, lo sfruttamento sarebbe difficile da combattere.

La Costituzione francese regola i diritti dei lavoratori, compreso il diritto a un ambiente di lavoro sano e sicuro, il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di sciopero. Stabilisce inoltre un salario minimo e fissa limiti alla quantità di tempo in cui un dipendente può lavorare ogni giorno e settimana. Inoltre, impone ai datori di lavoro di versare i contributi previdenziali per i propri dipendenti e prevede la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamento. Infine, prevede il diritto di accesso alle informazioni sulle condizioni di

lavoro e sulle norme in materia di salute e sicurezza. Garantisce il diritto al lavoro, prevede la tutela dei lavoratori e stabilisce il diritto alla contrattazione collettiva. Stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti e regola l'orario di lavoro, le ferie e il salario minimo. La Costituzione sancisce anche il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro, nonché il diritto di sciopero. Infine, prevede l'istituzione di tribunali del lavoro per giudicare le controversie tra datori di lavoro e lavoratori. . Secondo la Costituzione, "nessuno può essere riluttante a lavorare" e "tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge che disciplina il lavoro". La Costituzione francese garantisce inoltre che ogni persona abbia il diritto di decidere liberamente se lavorare o meno. Tutela, inoltre, i dipendenti da ogni tipo di discriminazione nelle assunzioni e nei licenziamenti. La Costituzione stabilisce inoltre che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro per un periodo di sei mesi dalla loro stipulazione, salvo risoluzione di diritto. Inoltre, l'articolo L 123-1 stabilisce che tutti i lavoratori devono avere accesso alla copertura assicurativa sanitaria affinché un datore di lavoro non sia soggetto a sanzioni penali. La Costituzione francese del 1958 garantisce il diritto al lavoro, fornendo ai cittadini la garanzia delle condizioni di base dignitose necessarie per una vita soddisfacente. Questo diritto è sancito dall'articolo 4 della Costituzione, che riconosce che "il lavoro è un elemento della dignità umana" e che è "un diritto economico e sociale fondamentale". Si afferma inoltre che il lavoro dovrebbe essere "svolto nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'incolumità dei lavoratori". Ciò significa che i datori di lavoro devono fornire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e adottare misure ragionevoli per proteggere la loro salute e sicurezza.

Il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione francese garantisce a tutti l'accesso a opportunità di lavoro significative, indipendentemente dal loro background socioeconomico o dalle circostanze personali. Il governo è responsabile della creazione di politiche che garantiscano l'accesso alle opportunità di lavoro, promuovano salari e condizioni di lavoro equi, nonché proteggano i diritti dei cittadini sul posto di lavoro.

La Costituzione francese protegge inoltre i dipendenti dalla discriminazione basata sul genere, la razza o la religione quando accedono a opportunità di lavoro o intraprendono qualsiasi forma di attività lavorativa. Ciò include la protezione da pratiche di assunzione discriminatorie, processi di promozione e trattative salariali. Inoltre, ai datori di lavoro è vietato utilizzare un linguaggio o un comportamento che potrebbe essere considerato offensivo o ingiurioso nei confronti dei dipendenti in base al sesso, alla razza o alla religione.

Mentre è importante riconoscere l'importanza di proteggere i diritti delle persone sul posto di lavoro garantendo l'accesso a opportunità di lavoro significative attraverso leggi come quelle incluse nella costituzione francese; va notato che queste protezioni non sono sufficienti se vogliamo che le persone vivano una vita dignitosa attraverso esperienze lavorative significative. In definitiva, i datori di lavoro devono assumersi la responsabilità di trattare il proprio personale in modo equo e di garantire che dispongano di un

ambiente di lavoro sicuro e privo di discriminazioni, in modo che tutti possano beneficiare della soddisfazione sul lavoro e di standard di vita dignitosi attraverso la loro attività lavorativa.

La Costituzione spagnola del 1978 regola i diritti e le responsabilità dei lavoratori in Spagna. Prevede la tutela dei diritti dei lavoratori, compreso il diritto a un ambiente di lavoro sicuro, salari equi e orari di lavoro ragionevoli. Delinea inoltre le responsabilità dei datori di lavoro per garantire che i lavoratori siano trattati in modo equo e rispettoso. La Costituzione sancisce inoltre il diritto dei dipendenti di organizzarsi e aderire a sindacati, nonché il diritto di scioperare in determinate circostanze. Infine, delinea le responsabilità del governo per proteggere i lavoratori dallo sfruttamento e garantire che le leggi sul lavoro siano applicate correttamente. Garantisce il diritto costituzionale di sciopero e stabilisce le procedure per il suo legittimo esercizio. Inoltre, proibisce ai datori di lavoro di penalizzare i lavoratori per la loro partecipazione a scioperi legali. La legge ha anche stabilito sanzioni contro i datori di lavoro che si ritorcono contro gli scioperanti o usano intimidazioni o pressioni per impedire loro di esercitare i propri diritti di organizzazione. Infine, se le azioni di un datore di lavoro costituiscono un reato, questi è tenuto per legge a denunciarlo come tale ed a collaborare alle indagini governative su tali violazioni dei diritti dei lavoratori.

La Costituzione spagnola del 1978 dichiara che tutti i cittadini hanno il diritto al lavoro e dovrebbero poter esercitare questo diritto con dignità. Il lavoro, secondo la Costituzione, è un diritto fondamentale e un elemento essenziale dello sviluppo personale. È fonte di soddisfazione, sia materiale che spirituale, e contribuisce al bene comune fornendo risorse per la crescita economica.

Il diritto al lavoro è essenziale per garantire la sicurezza economica di un individuo. Consente alle persone di sostenersi finanziariamente fornendo loro un senso di scopo e significato nella vita. Senza l'accesso a opportunità di lavoro significative, è più probabile che le persone soffrano di povertà ed esclusione sociale.

Il lavoro svolge anche un ruolo importante nella promozione dell'inclusione sociale, fornendo alle persone opportunità di avanzamento. Attraverso il lavoro, le persone possono sviluppare le proprie capacità, acquisire conoscenze, stabilire contatti e accedere a risorse che altrimenti sarebbero fuori portata. Questo li aiuta a diventare membri più produttivi della società e aumenta le loro possibilità di successo nella vita.

Consacrando il diritto al lavoro nella sua Costituzione, la Spagna ha compiuto passi significativi per garantire che tutti i suoi cittadini siano in grado di partecipare pienamente alla società senza timore di discriminazione o esclusione basata sul loro status socioeconomico o altri fattori. Questo impegno è essenziale per creare una società giusta in cui tutti abbiano pari opportunità indipendentemente dal loro background o dalle circostanze.

La Costituzione tedesca, o Legge fondamentale, stabilisce il quadro giuridico per la regolamentazione del lavoro in Germania. Garantisce diritti fondamentali a tutti i lavoratori, come il diritto a un salario minimo, la protezione dalla discriminazione e il diritto alla contrattazione collettiva. La Costituzione delinea anche i doveri dei datori di lavoro, tra cui la fornitura di un ambiente di lavoro sicuro e il pagamento dei contributi previdenziali. Regola inoltre la durata della giornata lavorativa e della settimana, nonché i diritti alle ferie. Infine, la Costituzione detta le norme per la risoluzione dei rapporti di lavoro e il trattamento di fine rapporto. Il diritto del lavoro tedesco (il "codice tedesco") regola il posto di lavoro e le condizioni di lavoro in Germania. Divide il diritto del lavoro in due aree: regolamenti statutarî, che sono regole inflessibili che si applicano a tutti i datori di lavoro e dipendenti; e accordi di contrattazione collettiva, che sono termini negoziati che si applicano a particolari aziende o settori industriali. Il codice tedesco delinea anche le classi di rischio professionale per varie occupazioni in Germania, tra cui, ad esempio, i lavoratori edili con un requisito di turno di 14,5 ore a determinate condizioni.

La costituzione tedesca sancisce il diritto al lavoro e alla sicurezza del lavoro per tutti i cittadini come pietra angolare del loro impegno a tutelare la dignità dei lavoratori. Questo impegno è profondamente radicato nella cultura e nei valori della Germania, che offre ai cittadini protezione dal licenziamento arbitrario o dalla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, le leggi tedesche sul lavoro prevedono un salario minimo, diritti di contrattazione collettiva per i lavoratori e altri diritti occupazionali che migliorano la dignità dei lavoratori e aiutano a garantire la sicurezza del lavoro

La costituzione tedesca protegge anche i dipendenti dal licenziamento ingiusto o dal licenziamento da parte dei datori di lavoro. Ciò include disposizioni che richiedono ai datori di lavoro di dare un preavviso prima di rescindere il contratto di un dipendente, nonché tutele che garantiscono che i lavoratori abbiano diritto a un equo compenso in caso di licenziamento o licenziamento. Inoltre, anche gli accordi di contrattazione collettiva tra sindacati e datori di lavoro aiutano a proteggere i diritti dei dipendenti fornendo ulteriori tutele legali che garantiscono la sicurezza del lavoro.

È chiaro che la costituzione tedesca prende sul serio il proprio impegno a tutelare la dignità dei lavoratori garantendo il loro diritto a lavorare con la sicurezza del posto di lavoro e un trattamento equo ai sensi delle leggi sul lavoro. Questo impegno ha contribuito a rendere la Germania una delle nazioni più prospere d'Europa, creando un ambiente in cui le persone possono intraprendere carriere significative senza timore di essere licenziate arbitrariamente o che i loro mezzi di sussistenza siano minacciati a causa di pratiche sleali.

3. Considerazioni d'insieme sul quadro europeo

In questo capitolo la trattazione del tema lavoro come intriso di dignità deve necessariamente allargare la visione: partendo dalla Costituzione Italiana e accennando anche alle altre leggi fondamentali europee, viene ora il momento di analizzare il quadro europeo nella sua totalità: la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è un trattato internazionale creato nel 1950 dal Consiglio d'Europa. Stabilisce i diritti e le libertà fondamentali di cui tutti gli individui in Europa hanno diritto, come, ad esempio, il diritto alla vita, il diritto a un processo equo e la libertà di espressione. La Corte europea dei diritti dell'uomo è un tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Esamina i ricorsi in cui si afferma che uno Stato contraente ha violato una o più disposizioni sui diritti umani in materia di diritti civili e politici stabiliti nella Convenzione e nei suoi protocolli. La Corte EDU è composta da giudici eletti dagli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il tribunale ha sede a Strasburgo, in Francia. Il tribunale esamina le domande di individui, gruppi di individui o organizzazioni non governative che affermano di essere vittime di una violazione da parte di uno degli Stati membri del Consiglio

L'articolo 6, paragrafo 2, del TUE recita: "L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non pregiudica le competenze dell'Unione quali definite dai trattati", è qui che troviamo il fondamento giuridico di questa convenzione, non è l'Unione Europea come organizzazione internazionale a farne parte bensì i singoli Stati che affidano il controllo in materia di diritti fondamentali ad una giurisdizione di per sé esterna all'Unione.

Il riferimento alla CEDU si presta ottimamente nell'argomentazione della mia Tesi e trovo che alcuni articoli debbano essere riportati in questo paragrafo.

L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) afferma che "nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti"; proibisce qualsiasi forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante. Garantisce il diritto all'integrità fisica e psicologica e alla protezione dalla tortura e da altre forme di maltrattamento. È un diritto assoluto a cui non si può derogare in nessuna circostanza di emergenza o eccezionale.

L'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) afferma che "Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù". Proibisce inoltre il lavoro forzato e qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Proibisce qualsiasi forma di lavoro forzato, tratta e sfruttamento, rendendo illegale per individui o governi

trattenere persone contro la loro volontà per qualsiasi scopo. La CEDU protegge sia i cittadini che i non cittadini in Europa.

Avrei preferito non fosse necessario trattare questi due articoli ma purtroppo affrontando il tema del “caporalato” schiavitù, lavoro forzato e tratta degli esseri umani sono atroci delitti che vengono perpetrati nonostante la rilevanza di questi divieti, non solo riconosciuti dal diritto nazionale ma anche a livello internazionale. Ci troviamo purtroppo davanti alla sconcertante realtà che il diritto alle volte resta impotente davanti alla realtà delle cose e alla cattiveria di cui gli uomini sono capaci.

4. La Dir. 2009/52/CE

Entrata in vigore il 23 agosto 2009, la direttiva 2009/52/CE è stata adottata dal Parlamento europeo al fine di tutelare i diritti dei lavoratori migranti in tutta l'Unione europea. La direttiva si concentra principalmente su questioni di non discriminazione, fornendo un quadro giuridico per la protezione dei migranti da qualsiasi forma di discriminazione basata sulla loro origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Garantisce inoltre la parità di trattamento tra i dipendenti in posizioni simili indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica. In questo modo salvaguarda gli immigrati da ogni forma di disparità di trattamento in termini di condizioni di lavoro e retributive rispetto a quelle di cui godono i lavoratori autoctoni. Inoltre, la direttiva fornisce anche ai lavoratori migranti l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale come l'assicurazione sanitaria e piani pensionistici su base di parità con gli altri dipendenti.

Oltre a queste disposizioni, la direttiva 2009/52/CE garantisce anche alcuni diritti per i lavoratori migranti relativi ai termini e alle condizioni dei loro contratti di lavoro. Questi includono requisiti per informazioni trasparenti prima di firmare qualsiasi contratto con un lavoratore immigrato, nonché divieti contro abusi o maltrattamenti durante il periodo di lavoro. Inoltre, questa direttiva protegge i lavoratori migranti dal licenziamento senza giusta causa o giusto processo, richiedendo ai datori di lavoro di fornire un preavviso adeguato prima di risolvere un contratto di lavoro.

L'Unione europea si impegna a garantire un trattamento equo a tutte le persone, indipendentemente dalla nazionalità, che lavorano all'interno dei suoi Stati membri. La direttiva 2009/52/CE è stata emanata per garantire che tutti gli immigrati siano trattati con dignità e rispetto mentre lavorano nell'UE. Questa direttiva stabilisce una serie di diritti che dovrebbero essere garantiti a tutti gli immigrati che lavorano all'interno dell'UE, compresa la protezione contro la discriminazione e lo sfruttamento.

Questa direttiva contiene diverse disposizioni importanti che garantiscono la protezione dei diritti dei lavoratori migranti. In primo luogo, richiede ai datori di lavoro di fornire un posto di lavoro sicuro e salubre ai propri dipendenti, indipendentemente dalla loro nazionalità o razza. Stabilisce inoltre che i datori di lavoro devono pagare salari almeno uguali a quelli pagati ad altri lavoratori in posizioni simili indipendentemente dall'origine razziale o etnica. Infine, garantisce che i lavoratori abbiano accesso alle prestazioni di sicurezza sociale come l'assicurazione sanitaria e i piani pensionistici su base di uguaglianza con gli altri dipendenti.

Oltre a queste disposizioni, la direttiva 2009/52/CE garantisce anche alcuni diritti per i lavoratori migranti relativi ai termini e alle condizioni dei loro contratti di lavoro. Ad esempio, richiede ai datori di lavoro di fornire informazioni sull'occupazione trasparenti prima di firmare qualsiasi contratto con un lavoratore

immigrato. Proibisce inoltre qualsiasi forma di coercizione o inganno durante i processi di assunzione, nonché qualsiasi abuso o maltrattamento dei lavoratori migranti durante il loro periodo di lavoro. Inoltre, questa direttiva protegge i lavoratori migranti dal licenziamento senza giusta causa o giusto processo, richiedendo ai datori di lavoro di fornire un preavviso adeguato prima di risolvere un contratto di lavoro.

Nel complesso, la direttiva 2009/52/CE funge da potente strumento per proteggere i diritti fondamentali e la dignità dei lavoratori migranti in tutta l'Unione Europea. Garantisce che tutti gli immigrati abbiano accesso a condizioni di lavoro sicure e salari equi mentre sono impiegati all'interno degli Stati membri dell'UE, garantendo loro protezioni essenziali contro la discriminazione e lo sfruttamento in conformità con le norme europee sul lavoro.

In Italia, tuttavia, l'attuazione di questa direttiva è spesso minata dal prevalere di pratiche di caporalato. Tali pratiche sfruttano la vulnerabilità dei lavoratori migranti e negano loro i diritti fondamentali e la dignità. Di conseguenza, è essenziale che l'Italia adotti ulteriori misure per garantire che la direttiva 2009/52/CE sia effettivamente applicata all'interno dei suoi confini al fine di salvaguardare i diritti dei migranti che lavorano in Italia. Solo così potremo garantire che tutti gli immigrati che lavorano all'interno dell'Unione europea godano di pari opportunità e di un trattamento equo.

PARTE SECONDA

1. Cosa sono le “Agromafie”? Il rapporto FLAI/CGIL 12/2012

La Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria ("FLAI") è un sindacato della CGIL che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori dell'industria agroalimentare. L'ente ha promosso la creazione dell'Osservatorio contro le agromafie "Placido Rizzotto" e del "Caporalato". Obiettivo dell'Osservatorio è la ricerca e la prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Il rapporto contiene una serie di riflessioni e analisi del fenomeno da parte degli operatori coinvolti, quali magistrati, giornalisti, lavoratori, sindacalisti, ecc. Il lavoro dell'Osservatorio è fondamentale per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori dell'industria agroalimentare e promuovere migliori condizioni di lavoro per tutti. tracciare i flussi stagionali di manodopera e gli epicentri delle aree a rischio caporalato e sfruttamento lavorativo².

Il tasso di irregolarità è più elevato in Calabria con punte del 29%, attestandosi su livelli del 22,6% in Basilicata, 20,3% in Sardegna, 19,9% in Molise e 19,2% in Sicilia. I tassi di irregolarità sono significativamente inferiori in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, dove sono compresi tra il 9 e il 10%. Il rapporto cita i risultati delle indagini condotte dal Ministero del Lavoro - Eurispes 2012 - in merito all'estensione dell'economia sommersa. Le ispezioni effettuate tra luglio e agosto 2012 hanno stimato il numero di imprese agricole irregolari al 60,47% e la percentuale di lavoratori irregolari o irregolari rispettivamente al 17% e al 18%. Nel 31% dei casi tali situazioni di irregolarità hanno riguardato lavoratori stranieri non comunitari. Nel 2011 il numero delle unità di lavoro irregolari occupate ammonta a circa 2 milioni e 938mila, di cui 2 milioni e 301mila dipendenti, mentre 640mila lavoratori autonomi, in tendenza decrescente rispetto al 2001³.

Infine, il rapporto mappa il rischio di "caporalato" per singola regione, studiando la geografia dei flussi di lavoratori nazionali e transnazionali. In particolare, si registra un flusso massiccio di cittadini stranieri provenienti dal Centrafrica, dalla Cina, dalla Macedonia, dall'Est Europa verso le campagne piemontesi. Indiani, pachistani, rumeni e albanesi invece in Lombardia e Veneto. Marocchini, bulgari, rumeni e albanesi in Emilia-Romagna, senegalesi, rumeni, albanesi, marocchini e srilankesi in Toscana. Nelle regioni meridionali è stato intenso l'afflusso verso la Campania di cittadini rumeni, bulgari, indiani e albanesi; Rumeni e albanesi bulgari popolano anche le lavorazioni stagionali in Puglia e Calabria, insieme a

² Cfr. sul punto la Scheda di sintesi del Primo Rapporto, in www.flai.it.

³ Secondo le elaborazioni CGIA Mestre su dati Istat

marocchini, sudanesi, senegalesi e cittadini del Burkina Faso. Infine, in Sicilia vi fu un notevole afflusso di bulgari, rumeni, albanesi, tunisini, marocchini, turchi, polacchi, africani.

Il rapporto FLAI evidenzia il fatto che le aree agricole con una lunga storia di trasformazione dei prodotti della terra sono popolate da un maggior numero di lavoratori stranieri. In queste aree esistono gravi problemi di sfruttamento del lavoro e la presenza di condizioni di lavoro indecenti e non dignitose. L'analisi condotta dall'Osservatorio FLAI evidenzia quindi chiaramente la natura transazionale del fenomeno del “caporalato” e la sua allarmante diffusione nella maggior parte delle regioni del Paese, in stretta connessione con mafia e criminalità organizzata.

2. Indici di sfruttamento lavorativo

A questo punto della trattazione occorre anticipare, prima di introdurre le altre nozioni riguardanti la tutela penalistica, i c.d. “Indici di sfruttamento lavorativo”: un primo campanello d’allarme verso le più gravi violazioni dei diritti dei lavoratori; secondo il terzo comma dell’articolo. 603 bis del Codice Penale sono individuate quattro precise condizioni.

La reiterata retribuzione palesemente in contrasto con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato costituisce il primo indice di sfruttamento lavorativo: rispetto alla precedente formulazione va sottolineata la sostituzione della espressione “sistematica” con l’espressione “reiterata”⁴ e che «non pare possibile attribuire alla nozione di reiterazione il significato tecnico di ripetizione di una violazione già formalmente accertata in un precedente procedimento in quanto in materia si danno solo violazioni contrattuali. Una possibile incertezza applicativa: la reiterazione può essere riferita al periodo di paga concordato in concreto (ad es. giornaliero o settimanale) o al periodo di paga mensile previsto dal contratto collettivo applicabile»⁵.

Rispetto al passato non è più richiesta la dimostrazione di un sistema tramite il quale si sarebbe svolta tale violazione che avrebbe portato ad una sorta di “probatio diabolica” bensì secondo il legislatore «la reiterazione è semplice e certa: basta che una situazione venga ripetuta più volte entro un certo tempo [...] mentre l’utilizzo dell’aggettivo “sistematico” contenuto nella vecchia formulazione, pur nella sua atecnicità, alludeva ad una scelta organizzativa dell’attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria

⁴ Cfr. GORI F., La nuova legge sul grave sfruttamento lavorativo nell’ambito della normativa di contrasto al lavoro sommerso, cit., p. 33

⁵ Ibidem

o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine “reiterato” implica semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il “sistema” di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo»⁶.

In questa analisi giuslavoristica non può non essere sottolineato il ruolo fondamentale dei contratti collettivi: sono infatti utilizzati come standard: essi hanno infatti la capacità di rispecchiare al meglio la realtà territoriale che sfugge dalle mani del legislatore nella sede di scrittura di questo articolo e vengono posti come quantum al quale il magistrato deve riferirsi.

Vale la pena rimandare al principio della proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro, di cui all’art. 36, comma 1, Cost., laddove si fa riferimento ad un trattamento «comunque sproporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

Il secondo degli indici di sfruttamento consiste nel reiterato mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e di riposi: non a caso infatti in precedenza mi sono riferito con molta insistenza alla previsione costituzionale oltre che legislativa ai periodi di riposo del lavoratore al fine di preservarne non soltanto la produttività ma soprattutto la salute e integrità psico/fisica. Non ci sorprende quindi incontrare tra gli indici il mancato rispetto degli orari di lavoro e dei riposi: il riposo è parte importantissima dell’attività lavorativa e un reiterato mancato rispetto di quest’ultimo è, a detta del legislatore, un sintomo della commissione di un reato. Riguardo a questo indice però «in questo caso manca qualsiasi indicazione circa i termini per distinguere e filtrare le violazioni in ragione della loro consistenza»⁷.

Il terzo indice si configura nella violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: se il lavoro deve essere dignitoso allora è chiaro come la sicurezza e l’igiene siano pilastri fondamentali per costruire un buon ambiente di lavoro. Le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 sono già esaustive e indicano anche eventuali sanzioni amministrative in caso di violazione di queste, ma è proprio data l’importanza delle suddette norme che le ritroviamo qui formulate in un articolo del Codice Penale.

La sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti costituisce il quarto ed ultimo indice di sfruttamento lavorativo. La pretesa del vecchio testo di quantificare il degrado, peraltro, appariva piuttosto assurda, in quanto tentare di misurare una lesione della

⁶ Così MISCIONE M., Caporalato e sfruttamento del lavoro, in *Lav. giur.*, 2017, p. 116. Nello stesso senso v. DE RUBEIS A., Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., p. 227

⁷ Cfr. CURZIO P., Sfruttamento del lavoro e repressione penale, cit., p. 132. V. anche STOLFA F., La legge sul “caporalato” (l. n. 199/2016): una svolta “etica” nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, cit., p. 92.

dignità umana non è assolutamente possibile: la dignità umana è riconosciuta o è negata; *tertium non datur*⁸. Soprattutto qui è evidente l'operato riformatore del legislatore: non si è limitato ad un mero inasprimento della tutela ma ad una razionalizzazione della fattispecie basandosi sul *vulnus* della precedente formulazione.

Anticipando anche quanto tratteremo più avanti nell'analisi del fenomeno "caporalato", le condizioni espresse da questo indice rispecchiano maggiormente le condizioni degradanti nel quale versano le lavoratrici ed i lavoratori vittime di questa pratica: partendo dalle situazioni alloggiative degradanti che non concedono al lavoratore nemmeno un riparo sicuro dopo turni massacranti e metodi di sorveglianza degni dello schiavismo più duro.

Tali indicatori, rispetto a quelli previsti nella precedente formulazione, descrivono in modo più efficace le situazioni di fatto a cui si riferiscono⁹. Circa la loro natura giuridica, si è ritenuto in dottrina che questi svolgano una funzione di «orientamento probatorio» per il magistrato, in quanto devono intendersi come "sintomi", ossia indizi da valutare ai fini della decisione.¹⁰

La natura non esaustiva degli indicatori era sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità già con riferimento alla previgente formulazione della norma, secondo cui «in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) deve ritenersi carente la motivazione sulla base della quale si affermi la configurabilità di detto reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento senza che risulti dimostrata la sussistenza anche dell'altro necessario elemento, costituito dall'impiego di violenza, minaccia o intimidazione»¹¹.

Attraverso la previsione di questi indici dai quali desumere in positivo le condizioni minime di legalità che non integrano sfruttamento lavorativo, il legislatore sembra aver configurato un livello base di tutela, al di sotto del quale lo svolgimento della prestazione lavorativa non avviene in condizioni di dignità e comporta l'intervento della repressione penale con l'evidente intento di tutelare la dignità della persona.

⁸ SILVESTRI G., Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in www.rivistaaic.it

⁹ Cfr. FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore, cit., p. 3.

¹⁰ Cfr. STOLFA F., La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, in *DSL*, 1, 2017, pp. 88 ss. V. anche FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore, cit., p. 3; DI MARTINO A., "Caporalato" e repressione penale. Appunti su di una correlazione (troppo) scontata, cit., p. 117, il quale sottolinea come una ricostruzione della funzione di tali indici in termini di orientamento probatorio consentirebbe, peraltro, di ridimensionare le accuse di indeterminazione ad essi rivolte. Cfr., poi, GIULIANI A., I reati in materia di "caporalato", intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., pp. 150 s.

¹¹ Cfr. Cassazione penale, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735

3. Il sistema del “caporalato”

Il “caporalato” è una forma illegale di sfruttamento del lavoro non soltanto nel settore agricolo, ma anche dell’edilizia ad esempio. Si basa sull'utilizzo di intermediari, spesso indicati come "caporali" o "caposquadra", che reclutano lavoratori migrati dall'estero. Questi intermediari non sono impiegati dagli stessi proprietari dell'azienda agricola, ma lavorano invece per una terza parte che collega i lavoratori con le aziende agricole al fine di fornire loro un impiego.

I caporali detengono un potere significativo sui lavoratori perché fungono da mediatori tra loro e i loro datori di lavoro. I caporali sono responsabili della ricerca di posti di lavoro per i lavoratori e della negoziazione di salari e condizioni di lavoro con i datori di lavoro per conto dei lavoratori. In cambio di questo servizio, prendono una percentuale dello stipendio di ciascun lavoratore. Ciò crea una situazione in cui hanno un incentivo a mantenere bassi i salari garantendo allo stesso tempo il proprio guadagno finanziario.

Inoltre, molte volte questi intermediari controlleranno dove vivono questi lavoratori stranieri mentre lavorano in Italia e addirittura addebitano loro canoni di affitto che diminuiscono ulteriormente i loro salari. Questo tipo di sfruttamento lascia anche questi individui vulnerabili agli abusi a causa delle barriere linguistiche e della mancanza di conoscenza delle leggi sul lavoro italiane che perpetuano ulteriormente questo ciclo di maltrattamenti

Il termine “caporalato” esiste almeno dal 2008, quando è stato identificato per la prima volta dalle forze dell'ordine italiane come una forma di sfruttamento del lavoro illegale nel settore agricolo in Italia. Nonostante gli sforzi dei governi locali per reprimere le pratiche di caporalato e migliorare i diritti del lavoro per i lavoratori agricoli migranti in Italia, rimane ancora oggi un grave problema a causa della sua natura altamente organizzata e della difficoltà di rilevarne la presenza senza adeguate indagini sulle operazioni agricole in tutta Italia.

Il governo è sempre stato responsabile della funzione pubblica di collegare domanda e offerta di lavoro. La situazione è cambiata nel 1949 e nel 1960, quando la responsabilità è stata affidata agli uffici di collocamento e alle agenzie statali. Gli operatori privati che lo hanno fatto illegalmente sono stati inflitti sanzioni penali. Il monopolio pubblicitario è stato istituito per tutelare i valori dei lavoratori, come la dignità del lavoratore e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si presumeva che il contributo dell'operatore privato a ciò sarebbe stato pericoloso e avrebbe portato spesso a fenomeni di "caporalato". Nel 1997 la legge è stata modificata per consentire agli operatori privati di collegare domanda e offerta di lavoro attraverso le agenzie per l'impiego autorizzate dalla pubblica amministrazione.

Il sistema del "caporalato", definibile a grandi linee come illegale, prevede l'offerta di manodopera a basso costo in concorrenza con le agenzie di collocamento autorizzate. Questo sistema è vantaggioso per i datori di lavoro in quanto non sono tenuti a fornire alcuna garanzia in merito ai diritti, alla sicurezza e all'igiene del lavoratore sul posto di lavoro. Inoltre, operando in un contesto di "economia sommersa", i "caporali" sfuggono facilmente alle procedure di controllo e alle sanzioni, dando vita a una realtà dove regnano solo codici di violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento.

Le agenzie per l'impiego e le organizzazioni criminali denominate "caporali" svolgono entrambe un ruolo di mediazione tra i fattori economici, fungendo da anello di congiunzione tra le diverse parti del rapporto di lavoro. L'attività di intermediazione di queste organizzazioni si concentra principalmente sulla facilitazione dell'assunzione di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Il sistema del "caporalato", in particolare, consente ai datori di lavoro di trovare lavoratori senza sostenere i necessari costi in termini di sicurezza, previdenza e retribuzione. Di conseguenza, gli imprenditori sono spesso motivati a utilizzare i servizi dei "caporali" perché ritengono che svolgano un'utile funzione sociale.

Il fenomeno del "caporalato" è caratterizzato dal ruolo chiave di tre soggetti: il lavoratore che, trovandosi in una condizione di vulnerabilità, offre la propria prestazione lavorativa sul mercato; il datore di lavoro, che crea la domanda di forza lavoro, spesso in spregio ai doveri costituzionali che gli sono imposti; e infine il "caporale", cioè il soggetto intermediario che costituisce il tramite tra la domanda e l'offerta di lavoro. Le condotte, o, più in generale, gli apporti volitivi e fattuali, dei predetti soggetti sono legati da un nesso di sinallagmaticità, trovando ciascuno la propria ragion d'essere negli altri. In tal modo, un'azione di politica penale volta a contrastare il fenomeno del "caporalato", non poteva non rivolgersi, per essere efficace ed efficace, nei confronti di tutte le predette soggettività.

CAPITOLO SECONDO

“L’EVOLUZIONE DEL FENOMENO DELL’INTERMEDIAZIONE: DAL DIVIETO ASSOLUTO ALLA REGOLAMENTAZIONE”

PARTE PRIMA

1. Evoluzione legislativa

In questa prima parte tratteremo come la disciplina legislativa in materia di intermediazione di manodopera sia nel tempo mutata, in maniera anche radicale, partendo da un divieto ad una regolamentazione molto dettagliata, la quale nel tempo ha di volta in volta aggiunto dettagli necessari che la prassi ha fatto emergere.

1.1 L. n° 264/1949

La Legge n° 264 del 1949 è una legge italiana che regola il processo di intermediazione e lavoro in Italia. Questa legge è stata istituita con l'obiettivo di tutelare i lavoratori, regolamentare il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti e fornire una serie di diritti ai dipendenti.

La legge n° 264 del 1949 stabilisce una serie di regole che devono essere seguite dai datori di lavoro nell'assunzione di nuovi dipendenti. Queste regole includono garantire che tutti i dipendenti siano adeguatamente informati sulle loro mansioni lavorative, fornire formazione e istruzioni adeguate per lavorare in sicurezza e garantire salari equi a tutti i dipendenti. La legge stabilisce inoltre che i datori di lavoro devono fornire adeguate attrezzature di sicurezza per i propri lavoratori e devono adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Inoltre, la Legge n° 264 del 1949 prevede che i datori di lavoro risarciscano eventuali danni o infortuni causati da infortuni sul lavoro o per loro negligenza. Inoltre, questa legge richiede ai datori di lavoro di fornire orari di lavoro equi e periodi di riposo adeguati per i propri dipendenti. Inoltre, garantisce che i lavoratori siano tutelati da licenziamenti illegittimi o da qualsiasi forma di discriminazione.

Nel complesso, la legge n° 264 del 1949 è un importante strumento legale che fornisce sicurezza sia ai datori di lavoro che ai lavoratori in Italia regolando le attività di intermediazione e le condizioni di lavoro nel paese. Garantisce che le persone che cercano lavoro abbiano accesso a salari equi, condizioni di lavoro sicure e protezione contro qualsiasi forma di sfruttamento o abuso da parte dei loro datori di lavoro.

Questo è uno fra i primi interventi normativi caratterizzati dall'intento di regolare penalmente il momento di intersezione tra domanda ed offerta di lavoro, la quale reca come oggetto "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", pubblicata in G.U. in data 1° giugno 1949 ed entrata in vigore il 6 giugno 1949.

"Scopo del divieto di mediazione, in tema di collocamento al lavoro, è quello di assicurare che l'avviamento al lavoro si svolga secondo il meccanismo legislativo all'uopo previsto, affidato ad un pubblico ufficio, con divieto assoluto di ingerenze perturbatrici di terzi" secondo la Corte di Cassazione¹².

Questa legge ebbe lo scopo di affrontare la discriminazione nell'assunzione di lavoratori, che è stato un grave problema, soprattutto alla luce dello sconvolgimento economico e sociale causato dalla Seconda guerra mondiale. Fornendo maggiore sicurezza e benessere ai lavoratori, questa legge cerca di alleviare alcuni dei peggiori effetti della disoccupazione e della povertà; "la mediazione nell'avviamento al lavoro di prestatori d'opera subordinati non è vietata in assoluto, ma solo quando comporti una violazione delle norme sul collocamento. Esula pertanto, dall'ipotesi criminosa prevista dall'art. 27 comma 1 l. 29 aprile 1949 n. 264 l'attività di intermediazione rivolta a favorire l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestatori d'opera per i quali è ammessa l'assunzione diretta ai sensi dell'art. 11 l. 29 aprile 1949 n. 264"¹³.

In particolare, secondo l'art. 10 i lavoratori erano suddivisi in diverse categorie per facilitarne il reinserimento: "disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione; giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati alle armi; casalinghe in cerca di lavoro; pensionati in cerca di occupazione; lavoratori occupati in cerca di altra occupazione. Entro l'ambito delle suddette classificazioni i lavoratori iscritti sono raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione. [...] Sono iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale"¹⁴.

Il reato previsto dalla L.264 del 1949 può essere definito come necessariamente plurisoggettivo improprio, dal momento che il lavoratore, pur contribuendo alla realizzazione della condotta di congiungimento tra domanda e offerta di lavoro, non soggiace a pena¹⁵, mentre nei reati necessariamente plurisoggettivi propri, tutti i soggetti che intervengono nel reato sono sottoposti a pena.

Le ipotesi di reato esaminate finora riguardano tutte reati di pericolo astratto o presunto. Ciò significa che si assume, quasi per scontato, che esista un pericolo insito nell'attività di mediazione (incontro tra domanda e

¹² In questo senso, cfr. Cassazione penale sez. III, 22 giugno 1983

¹³ Pret. Milano 20 febbraio 1979

¹⁴ L. n° 264/1949

¹⁵ RONCO, Tomo I, Zanichelli, Torino, 2011

offerta di lavoro), e che tale pericolo possa essere abusato dai privati. Questo presupposto costituisce la base della legislazione pertinente, ma sarà oggetto di un esame critico nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

I reati sanzionabili in questione sono conseguenti ad atti dolosi o colposi, anche se questi ultimi possono risultare di difficile accertamento pratico per il dolo, spesso presente, da parte di intermediari e datori di lavoro di eludere la normativa in materia.

L'obiettivo della tutela dei lavoratori viene raggiunto a caro prezzo della burocratizzazione e dell'irrigidimento dei meccanismi di controllo dell'incontro tra domanda e offerta. Tali meccanismi, infatti, mal si adattano ai profondi e repentini cambiamenti economici e sociali degli ultimi cinquant'anni, e non sono in grado di gestire una forza lavoro variegata, meno massiccia e più specializzata di quella presente nei primi anni del secondo post -periodo bellico. Questa consapevolezza porterà infatti progressivamente ad un processo di riforma nel segno della semplificazione delle procedure e dell'apertura verso l'ingresso di operatori privati nell'attività di mediazione.

1.2 L. n° 56/1987

.La L n° 56 del 1987 non si limita ad una maggiorazione o diminuzione edittale in caso di illecito dell'utente, che non sarebbe altro che un normale aggiornamento dei dati economici delle sanzioni sulla base dei meccanismi di rivalutazione monetaria, ma introduce la significativa previsione per l'ipotesi di cui al primo comma del sequestro del mezzo di trasporto se utilizzato ai fini dell'esercizio dell'attività di mediazione in violazione della legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni. A questo proposito, è anzitutto evidente l'intenzione del legislatore di contrastare il fenomeno del "caporalato", privando i caporali di mezzi fisici, ovvero automobili, autobus e quant'altro adibito alla tratta dei lavoratori. Nondimeno, la scelta di ricorrere all'istituto del sequestro, inteso come misura preventiva, cautelare e conservativa, e non afflittiva, come invece appare nell'intenzione del legislatore emergente dai dati normativi.

Lo scopo della legge n° 56/1987 è proteggere i diritti dei dipendenti garantendo che siano assunti legalmente e ricevano salari e benefici adeguati al loro lavoro. La legge prevede anche sanzioni severe per le aziende colpevoli di intermediazione illecita del lavoro, comprese multe e possibili pene detentive per coloro che sono coinvolti nel regime.

Oltre alle sanzioni legali, ci sono anche misure adottate dal governo per informare i lavoratori sui loro diritti e su come denunciare casi di sfruttamento o maltrattamento. Questi includono campagne radiofoniche e campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a sensibilizzare su questo tema sia i datori di lavoro che i dipendenti. Inoltre, ci sono state iniziative prese dai sindacati per rafforzare la rappresentanza sindacale all'interno delle aziende in modo da garantire migliori condizioni di lavoro per i dipendenti.

1.3 C-55/96 il caso della Job Centre coop a r. l.

La causa del Centro per l'Impiego Coop, C-55/96, è un caso storico nella giurisprudenza dell'Unione Europea in materia di diritti dei lavoratori. La causa è stata portata davanti alla Corte Europea ed è scaturita da un contenzioso tra il Centro per l'Impiego Coop, con sede in Germania, e la Repubblica Federale Tedesca.

La questione discute se gli accordi di contrattazione collettiva che erano stati stipulati dai datori di lavoro e dai sindacati potessero essere fatti valere nei confronti dei datori di lavoro che non erano membri di tali sindacati. La Corte europea ha stabilito che tali contratti collettivi devono essere rispettati da tutti i datori di lavoro del settore in questione, indipendentemente dall'appartenenza sindacale.

Questa sentenza ha avuto implicazioni significative per i diritti dei lavoratori in tutta Europa in quanto conferma che è illegale per i datori di lavoro sottrarsi ai propri obblighi ai sensi dei contratti collettivi rifiutandosi di aderire ai sindacati. Inoltre, questa sentenza costituisce un importante precedente per i futuri casi che coinvolgono i diritti dei lavoratori in quanto dimostra che tutte le parti sono vincolate dalle leggi sul lavoro esistenti indipendentemente dallo stato di appartenenza al sindacato.

In sintesi, il caso del Centro per l'Impiego Coop rappresenta un esempio di come la tutela dei diritti dei lavoratori possa essere rafforzata sia a livello nazionale che sovranazionale attraverso sentenze giudiziarie. Questa decisione ha avuto implicazioni di vasta portata per il diritto del lavoro in tutta Europa e funge da importante promemoria di come la giurisprudenza può modellare la nostra comprensione dei diritti dei lavoratori.

In Italia il mercato del lavoro è gestito dagli enti pubblici che operano in regime di collocamento obbligatorio. Di conseguenza, vige un divieto generale nei confronti delle imprese private che operano tramite mediazione e interposizione nei rapporti di lavoro. La violazione di tale divieto è passibile di sanzioni penali e, sul piano civile, i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che si avvale dei loro servizi.

Nel 1994 la società cooperativa Centro per l'Impiego aveva chiesto al Tribunale di Milano l'approvazione del proprio atto costitutivo. In tale contesto, la Corte aveva chiesto alla Corte di giustizia l'interpretazione¹⁶ di alcuni articoli del Trattato CE. Tuttavia, la Corte si era dichiarata incompetente, poiché un giudice, pronunciandosi in un procedimento giurisdizionale volontario, esercita una funzione extragiudiziale. Il Tribunale di Milano aveva quindi rigettato la domanda del Centro per l'Impiego per contrasto tra il suo oggetto sociale e la normativa italiana in materia di lavoro.

¹⁶ <https://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp97/cp9778it.htm>

Il Centro per l'Impiego ha presentato ricorso alla Corte d'Appello, chiedendo se le norme del Trattato sulla concorrenza siano contrarie al diritto italiano. La Corte di giustizia ha sottoposto alla Corte d'appello varie questioni pregiudiziali.

Il Centro per l'Impiego sostiene che il divieto di qualsiasi attività di mediazione sul mercato del lavoro da parte di soggetti privati è contrario alle disposizioni del Trattato in materia di abuso di posizione dominante.

La Corte verifica anzitutto se l'ufficio pubblico per l'impiego sia un'impresa; secondo la giurisprudenza anteriore, è impresa qualsiasi soggetto che svolga un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica (di diritto pubblico o privato) o dal suo finanziamento; inoltre, il collocamento di manodopera è un'attività economica.

La Corte ricorda che si può ritenere che un'impresa in monopolio legale detenga una posizione dominante nel territorio di uno Stato, che costituisce una parte significativa del mercato comune. Tale posizione dominante¹⁷ è oggetto di abuso quando il risultato è una limitazione del servizio a danno dei destinatari del servizio.

La Corte ha affermato che quando gli uffici pubblici per l'impiego non sono in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro, “il servizio che essi offrono è limitato e il comportamento del pubblico monopolio può essere qualificato come abusivo”¹⁸.

Lo Stato membro è responsabile a questo riguardo quando il comportamento abusivo è potenzialmente in grado di pregiudicare il commercio tra Stati membri; ciò si verifica quando le attività di inserimento lavorativo “possono riguardare cittadini di altri Stati membri che vorrebbero entrare nel mercato del lavoro italiano come lavoratori o datori di lavoro”¹⁹.

¹⁷ <https://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp97/cp9778it.htm>

¹⁸ Ibidem

¹⁹ Ibidem

2. Le più importanti modifiche introdotte dalla riforma del mercato del lavoro del 2003

Il Decreto Legislativo n° 276/2003 è stato concepito con l'obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori promuovendo la concorrenza leale nel mercato del lavoro in Italia. Fornisce linee guida chiare su ciò che costituisce attività illegali e quali sanzioni possono essere inflitte a coloro che sono ritenuti colpevoli di tali violazioni, creando così un ambiente in cui i dipendenti possono sentirsi sicuri e protetti quando lavorano all'interno dei confini italiani.

Nel suddetto decreto, chiamato anche riforma del mercato del lavoro, vista la portata dell'intervento, si è apparentemente verificato un indebolimento degli strumenti di contrasto al fenomeno del caporalato (ad eccezione del lavoro di minori) la sanzione prevista era solo quella della sanzione pecuniaria. Ciò significa che il reo potrebbe facilmente estinguere il delitto ricorrendo all'oblazione. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'abrogazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1369/1960 non ha portato alla vera e propria abolizione dei reati a tutela del mercato del lavoro. Tali fattispecie devono ritenersi riproposte negli artt. 4 e 18 del D.lgs. n. 276/2003, in quanto vi è continuità normativa tra le predette norme²⁰.

Sofferamoci ora sulla trattazione della somministrazione fraudolenta, specificamente prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 276/2003 caratterizzata dalla «specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore», che portavano alla condanna del somministratore e dell'utilizzatore e alla nullità del contratto illegale che doveva essere necessariamente convertito con l'obbligo di regolarizzare alle dipendenze dell'utilizzatore il lavoratore in applicazione dell'art. 21, comma 4.

Appare opportuno già ora segnalare che il d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) e il d.lgs. n. 8/2016 hanno completamente abrogato l'art. 28 della suddetta norma e hanno portato ad una depenalizzazione che è stata aspramente criticata avendo limitato le sanzioni delle fattispecie di somministrazione irregolare e somministrazione abusiva; inoltre successivamente, il d.lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato e ridotto a illeciti amministrativi le fattispecie di somministrazione abusiva e di utilizzazione illecita, fatto salvo soltanto il caso dell'impiego dei minorenni.

L'abrogazione della fattispecie dell'amministrazione fraudolenta determina dunque un effetto paradossale: quello di favorire di fatto il ricorso all'amministrazione irregolare. Questo perché, trattandosi di reato punibile con la mera contravvenzione, è anch'esso soggetto ad oblazione, e da cui non deriva automaticamente per l'Ispettore l'obbligo di accertare lo specifico dolo e l'illegittimità della causale del contratto. L'amministrazione irregolare risulta più conveniente dell'amministrazione regolare, che prevede

²⁰ Cfr. Cassazione penale, Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 40499, in Cass. pen., 2011, 7-8, p. 2769. V. anche Cassazione penale, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21789, in Cass. pen., 2008, 1, p. 366

invece l'applicazione della parità di trattamento e della solidarietà nel pagamento degli stipendi (che, nel caso di enti abilitati, non devono essere inferiori a quelli dell'azienda utilizzatrice) e contributi previdenziali; intervenne in questo vuoto normativo la giurisprudenza che sovente in maniera forzata faceva riferimento alle più disparate fattispecie di reato che si sarebbero potute ricondurre alle condotte in questione: come il reato di estorsione (art. 629 c.p.), il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), o addirittura la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).

La riforma del lavoro italiana del 2003, nota come "Riforma Biagi", ha avuto un impatto significativo sull'economia e sulla forza lavoro italiana. Tuttavia, questa riforma ha portato anche a un aumento di alcune attività criminali. I reati più importanti che sono stati collegati a questa riforma sono lo sfruttamento di lavoratori migranti irregolari e l'uso fraudolento di contratti di lavoro autonomo.

La riforma Biagi ha portato ad un aumento dell'utilizzo di lavoratori migranti irregolari, in quanto i datori di lavoro sono stati in grado di assumerli più facilmente grazie a regolamenti flessibili. Ciò ha consentito ai datori di lavoro di abbassare i costi del lavoro e ha permesso loro di eludere i contratti collettivi di lavoro. Di conseguenza, molti migranti sono stati pagati meno del salario minimo e privati dei diritti fondamentali del lavoro come l'assicurazione sanitaria e il congedo per malattia.

Ciò ha anche creato un ambiente in cui i datori di lavoro potrebbero facilmente sfruttare questi lavoratori non pagando salari o fornendo condizioni di lavoro adeguate. Inoltre, alcune imprese sono ricorse all'utilizzo fraudolento di contratti di lavoro autonomo per eludere il pagamento dei contributi del datore di lavoro, come contributi previdenziali o tasse. Ciò ha permesso loro di aumentare i loro profitti, privando allo stesso tempo lo stato di un reddito tanto necessario.

La riforma Biagi è stata estremamente controversa ed i suoi effetti sull'economia e sulla forza lavoro sono stati oggetto di accesi dibattiti.

2.1 Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione

Una delle più importanti modifiche effettuate nel 2003 riguarda proprio un elenco esaustivo dei soggetti legittimati all'esercizio dell'attività di intermediazione.

Tra i principi e criteri direttivi della legge delega n. 30/2003, figura la revisione della disciplina relativa agli intermediari, con l'identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta. Il D.lgs. n. 276/2003 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro,

di un apposito albo delle agenzie del lavoro – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni (articolo 4)²¹:

- agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a operare esclusivamente in una delle attività di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

E ancora: l'articolo 20 prevede una tassativa elencazione delle attività per le quali è legittima la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo. Si tratta in particolare delle seguenti attività²²:

§ servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

§ servizi di pulizia, custodia, portineria;

§ servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

§ gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

§ attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

§ attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

§ gestione di call-center, nonché avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

§ costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale,

²¹ http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/11/11_cap12_sch01.htm

²² Ibidem

le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

La somministrazione è lecita anche in tutti gli altri casi in cui i contratti collettivi nazionali o territoriali prevedono che sia consentito dalle associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

3. L. n° 138/2011 e L. n° 148/2011

La criminalizzazione dello sfruttamento del lavoro è avvenuta solo a seguito dell'introduzione dell'art. 603bis nel Codice Penale dal dd.l. 13 agosto 2011. Ciò è stato fortemente voluto dalle forze sindacali per colpire in modo specifico il fenomeno del cosiddetto "caporalato". Il reato è stato inserito nel Codice Penale al titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona, precisamente tra i delitti contro la libertà individuale, poiché il bene tutelato dal reato è lo status libertatis, cioè la condizione di uomo libero in sé. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto di tutela della norma introdotta nel 2011, poi modificata nel 2016, è la dignità umana, offesa dalla privazione della libertà e dalla mercificazione dell'essere umano.

La collocazione sistematica tra i delitti contro la personalità individuale indica il contenuto della fattispecie, che va al di là della mera violazione delle norme sull'intermediazione e fornitura di lavoro previste dalla legge Biagi. Questa risposta punitiva intermedia è rispetto a reati caratterizzati da maggior valenza sociale negativa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo aspetto nelle sue pronunce²³.

L'articolo 603bis cp, comma 1, prevedeva originariamente che chiunque svolgesse un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzando la propria attività lavorativa caratterizzata dallo sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato dei lavoratori di necessità o necessità sarebbe punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore assunto.

Soggetto attivo del reato, quindi, non poteva che essere l'intermediario del lavoro, cioè colui che ha effettuato un'intermediazione illecita tra le parti, che ha reclutato manodopera per collocarla presso l'utente del servizio, ma non il datore di lavoro. Questo aspetto della norma è apparso irragionevole e, quindi, criticabile, in quanto criminalizzava solo alcuni dei soggetti che beneficiano dello sfruttamento lavorativo, cioè gli intermediari, che svolgono solo un ruolo strumentale in un intero modo di produzione i cui attori primari, che infatti ad attuare e direttamente i comportamenti assunti come tipici sono invece gli utenti, che non sono stati invece sanzionati. Per questa circostanza l'apparato repressivo è stato definito "strabico" e "miope": strabico per il fatto di escludere i datori di lavoro da possibili soggetti attivi del reato, i quali costituiscono, almeno da un punto di vista economico punto di vista, il perno del sistema produttivo basato sullo sfruttamento del lavoro; miope in quanto prevedeva un sistema sanzionatorio (condanna alla reclusione da cinque a otto anni, abbinata a una modesta multa in base al numero dei lavoratori coinvolti) del tutto distonico e incoerente con la dichiarata finalità di tutela della dignità umana nei rapporti di lavoro²⁴.

²³ cfr. Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737

²⁴ Così DI MARTINO A., "Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)

Va notato che un approccio che tuteli la dignità umana nei rapporti di lavoro e sia attento al contesto sistematico in cui l'arte si inserisce si sarebbe certamente accontentato solo di "approfittare dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori", come requisito necessario ma anche sufficiente per l'integrazione della causa⁵³⁶. È evidente, infatti, che nella maggior parte dei casi sono proprio l'ansia e il bisogno dei lavoratori, derivanti da situazioni di particolare vulnerabilità, a spingerli ad accettare soprusi, salari da fame e, più in generale, condizioni di lavoro precarie e trattamenti degradanti, senza richiedono l'uso della forza fisica. Il legislatore del 2011, tuttavia, non ha condiviso tale opinione, richiedendo invece la necessità di ricorrere ai mezzi coercitivi della violenza, della minaccia o dell'intimidazione e, così facendo, determinando una cospicua restrizione applicativa del reato di caporalato: in sostanza, la fattispecie in questione è stato concepito come reato volto a reprimere esclusivamente i rari episodi di interposizione lavorativa con sfruttamento coercitivo. Nel caso in cui vi fosse una vera e propria soggezione coercitiva, veniva infatti integrata la ben più grave ipotesi di riduzione o mantenimento in servitù (art. 600 cp); mentre le restanti ipotesi di intermediazione accompagnate da un degrado dell'essere umano senza costrizione non hanno comportato alcuna sanzione, se non alla stregua delle modeste multe al lavoro.

La sanzione per attività di intermediazione da parte di un caporale veniva applicata solo se l'attività era svolta in modo "organizzato". Si tratta di un elemento introdotto in risposta alla pratica del caporalato, spesso dominato da intermediari professionali fortemente radicati nel territorio (e spesso provenienti dalla stessa estrazione dei lavoratori che assumono). Sebbene sia certamente vero che un'organizzazione più rudimentale dell'attività di intermediazione può essere indice di maggiore pericolosità sociale o dell'esistenza di un sistema di sfruttamento, è importante precisare che ciò non assume mai un significato decisivo ai fini dell'individuazione di una violazione della dignità umana dei lavoratori²⁵. L'inefficacia del sistema repressivo introdotto nel 2011 è dimostrata dall'irrisorio numero di procedimenti avviati e di condanne inflitte per il reato di sfruttamento lavorativo, rispetto all'effettiva entità del problema. Ciò dimostra chiaramente che il legislatore del 2011 non è riuscito a proteggere la dignità umana nei rapporti di lavoro da comportamenti di sfruttamento, come originariamente previsto²⁶.

²⁵ Cfr. BRICCHETTI R. – PISTORELLI L., "Caporalato": per il nuovo reato pene fino a 8 anni, cit., p. 52. Cfr. FIORE S., (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) Caporali

²⁶ FERRANTI D., La legge n. 199/2016

PARTE SECONDA

1. L'esigenza di una tutela più efficace e la nascita del nuovo articolo 603 bis c.p.

Il confine tra attività criminale e sfruttamento dei lavoratori è diventato più netto. Crebbe dunque la convinzione che occorresse un nuovo reato contro lo sfruttamento dei lavoratori, che tutelasse la dignità delle persone e non fosse solo un burocraticismo. La presa di coscienza che questo divario non fosse più tollerabile avvenne attraverso il rinnovato interesse per il concetto di sfruttamento e per il diritto fondamentale della dignità umana. Ciò ha portato alla convinzione che fosse necessario un nuovo reato contro lo sfruttamento dei lavoratori, che andasse oltre la tutela preesistente.

Analizzeremo dunque in questa parte della trattazione come dalle esigenze della prassi e dall'esperienza accumulata, il legislatore giunga all'attuale formulazione del Codice penale passando prima per il processo che ha portato a questo risultato, comprendendo alcune fasi preliminari il cui approfondimento non può che chiarirci meglio il quadro generale.

2. Breve analisi dei disegni di legge dal 2006

A partire dal 2006 sono stati proposti diversi disegni di legge dal governo o da singoli parlamentari in risposta alla crescente consapevolezza del problema del "caporalato". Tuttavia, nessuno di questi disegni di legge è stato convertito in legge fino al decreto legge 13 agosto 2011, varato dal governo Berlusconi nella XVI legislatura e successivamente convertito in legge 14 settembre 2011.

Il primo disegno di legge in materia è stato presentato al Senato il 5 dicembre 2006 dall'allora governo Prodi in carica e recava come oggetto: "Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale". Il disegno di legge A.S. 1201, presentato alla presidenza del Senato della Repubblica durante la XV legislatura, il 5 dicembre 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, di concerto con i ministri: Ferrero, della solidarietà sociale; Amato, dell'interno; Damiano, del lavoro e della previdenza sociale; Mastella, della giustizia; Pollastrini, per i diritti e le pari opportunità; Turco, della salute; De Castro, delle politiche agricole alimentari e forestali; Di Pietro, delle infrastrutture; Padoa Schioppa, dell'economia e delle finanze.

Il governo propose al Senato un regolamento che prevedesse incentivi per le vittime delle suddette condotte, nonché sanzioni penali con l'obiettivo di prevenire e sanzionare i comportamenti criminosi dei responsabili. Il primo articolo del disegno di legge intendeva modificare il primo articolo del Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero, ai sensi del decreto

legislativo 25 luglio 1998. In tal modo, il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sarebbe stato esteso a condizioni di particolare disagio e vulnerabilità causate dalla sottomissione all'attività criminosa dei cd "caporali".

Il primo articolo del disegno di legge intendeva creare incentivi per le vittime di grave sfruttamento, in particolare gli immigrati provenienti da paesi terzi, a farsi avanti e denunciare condotte illecite. Il valore di questa formulazione era che forniva una definizione di "sfruttamento grave" nel contesto di un rapporto di lavoro. Il riferimento alla violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, sicurezza, sanità e igiene, alla corresponsione di una retribuzione inadeguata, e alla disciplina dell'amministrazione del lavoro.

Era intenzione del secondo articolo introdurre una nuova fattispecie di reato: "La rubrica dell'articolo 600 del Codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori».

Dopo il primo comma dell'articolo 600 del Codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale».

a collocazione dell'ipotesi criminosa nell'ambito dell'art. 600 cp è giustificato dal fatto che tali comportamenti spesso danno luogo a vere e proprie forme di schiavitù e asservimento, non riconoscendo il valore della personalità individuale dei lavoratori. Questa nuova tipologia di reato prende di mira per la prima volta direttamente il fenomeno del "caporalato", ovvero l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, l'assunzione di aspiranti lavoratori o l'organizzazione del proprio lavoro attraverso la violenza, le minacce o altre forme di compressione della volontà e della libertà di scelta.

Il testo normativo proposto operava sul piano amministrativo nei confronti degli stranieri irregolarmente presenti nel territorio. Questi individui sono considerati le prime vittime della condotta "caporalato". Il testo ha anche modernizzato il sistema sanzionatorio penale introducendo un nuovo procedimento penale. La fattispecie si aggrava quando sono coinvolti minori o clandestini.

Il testo del disegno di legge venne quindi sostanzialmente riformulato dalle Commissioni in Senato, disponendo all'articolo 1, rubricato ora "Grave sfruttamento dell'attività lavorativa":

"Dopo l'art. 603 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti

del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.

La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:

- a) L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;*
- b) La perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tal fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;*
- c) Ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame”.*

Le Commissioni scelsero di espuntare la descrizione della nozione di “grave sfruttamento” dal comma 1-bis dell'art. 18 del TU Immigrazione, e di collocarlo direttamente all'interno del nuovo art. 603-bis cp. Tuttavia, la riformulazione della definizione non era efficace come la precedente: era da considerarsi "sfruttamento grave" se l'individuo era posto in "condizioni di lavoro caratterizzate da gravi violazioni di disposizioni contrattuali o di legge o da trattamenti personali gravemente degradanti, connesse all'organizzazione e alla gestione dei servizi”.

Infine, è stata prevista una forma di responsabilità amministrativa degli enti per il caso di commissione di un reato nel loro interesse oa loro vantaggio. In particolare, oltre alla sanzione pecuniaria nei confronti della società o associazione, sono state applicate alcune sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, nei confronti dello stesso, in conformità a quanto previsto per gli altri reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale.

Il testo del disegno di legge A.S. 1201, denominato A.C. 2784, è stato assegnato alla 2 Commissione permanente (Giustizia) nella sede referente alla Camera dei Deputati il 18 giugno 2007. La legislatura è stata però interrotta anzitempo nel maggio 2008, per cui il testo del disegno di legge non è più stato esaminato ulteriormente.

Inoltre, alla Camera dei Deputati è stato presentato il disegno di legge A.C. 1220 il 30 maggio 2008, volto a sanzionare il grave sfruttamento dei lavoratori e a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori irregolari presenti nel Paese. La relazione che accompagnava il disegno di legge rilevava l'estremo sfruttamento dei lavoratori, definito come “un vero e proprio esercito di lavoratori senza diritti, la cui esatta consistenza numerica sfugge all'esame statistico”. Il termine "caporali" è stato utilizzato per descrivere gli intermediari che mettono illegalmente in contatto i lavoratori con i datori di lavoro, sottoponendoli spesso a condizioni di trasporto e di vita degradanti e umilianti. Questo disegno di legge ha ribadito la definizione di "sfruttamento" attraverso l'utilizzo di un elenco, confermando così il disegno di legge del Governo Prodi del 2006 che aveva operato una scelta positiva in tal senso. Un altro vantaggio del disegno di legge era l'elevato numero di potenziali soggetti del reato, che includeva non solo l'intermediario, ma anche il datore di lavoro utilizzatore, che poteva benissimo indurre qualcuno a lavorare in condizioni di sfruttamento. Il disegno di legge ha poi introdotto un nuovo articolo, 603-ter, intitolato “Sanzioni accessorie”, che prevedeva, nei casi in cui lo sfruttamento fosse relativo a servizi di lavoro, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché il divieto di ingresso nei contratti di appalto, cottimo fiduciario o fornitura di lavori, beni o servizi relativi alla pubblica amministrazione, e relativi subappalti.

Il contenuto del disegno di legge A.C. 1263, presentato alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2008, è sostanzialmente identico a quello del disegno di legge appena citato, che riguarda l'introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del D.L. codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori presenti irregolarmente sul territorio nazionale.

Nemmeno il successivo disegno di legge A.C. 3527 del 7 giugno 2010 è stato approvato dalle aule parlamentari, andando così ad aggiungersi alla serie di precedenti falliti tentativi di introdurre nel codice penale il reato di "caporalato", nonostante i suoi tentativi di innovazione e precisazione.

Va sicuramente ricordato in questa trattazione il disegno di legge A.S. 2584 presentato durante la XVI legislatura, in data 1° marzo 2011. Nella relazione di presentazione era descritto: *un numero sempre maggiore di operai e braccianti, italiani e migranti, è sottoposto al ricatto e allo sfruttamento da parte di caporali, spesso al soldo di organizzazioni criminali, ridotti in condizioni di vera e propria schiavitù. Non si trattava più di un fenomeno rubricabile a questione regionale, endemico di alcune parti del Mezzogiorno, ma di una realtà radicata e strutturata su tutto il territorio nazionale.*

Questo disegno di legge prevedeva l'inserimento di un nuovo art. 603-bis nel codice penale, secondo cui: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante*

violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”.

Anche il testo in discussione non ha ricevuto l'approvazione definitiva, poiché il governo Berlusconi ha emanato il decreto-legge 13 agosto 2011, che ha introdotto un nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Un ultimo disegno di legge che sicuramente vale la pena ricordare, sebbene già citato in precedenza, ma del quale ora è opportuno un approfondimento è il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che verrà poi convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148. Introdotto nelle c.d. “Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” del governo Berlusconi: nel Titolo III, relativo a “Misure a sostegno dell’occupazione”, l’art. 12 introduceva un nuovo art. 603-bis nel codice penale, rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, secondo cui: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”, erano previste anche aggravanti specifiche che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà, e sono:

- 1) Il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) Il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) L’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

2.1 La riforma del 2016

La complessità della questione dell’intermediazione illecita, nonché la non chiara distinzione tra questa e la questione della riduzione in schiavitù, ha reso inefficace la nuova ipotesi criminosa. Ciò ha frustrato l’intenzione del legislatore di affrontare questi problemi in modo più severo. Mentre la riforma del 2011 doveva colmare il divario tra la riduzione in schiavitù e le pene meno severe per l’intermediazione illecita, questo divario esiste ancora. I metodi diffusi di sfruttamento che non implicano necessariamente violenza, minacce o intimidazioni non vengono affrontati adeguatamente dal sistema attuale. Situazioni di “capriccio grigio” o di schiavitù consensuale possono comportare un danno rilevante per il benessere individuale e dovrebbero pertanto essere affrontate con una reazione più severa da parte del sistema penale.

Infine, la mancata previsione della responsabilità degli enti è stato il più grande segnale della miopia empirico-penale del nostro legislatore che ha chiaramente ignorato come gli enti intermediari o le società cooperative tutelino l'attuale fenomeno del lavoro nero e come le società di capitali gestirsi con soggetti collettivisti. Tra l'altro, come testimonia la dottrina: “Lo sfruttamento del lavoro schiavo è solitamente posto al livello più basso della catena verticale di produzione al vertice della quale vi è un'impresa che fornisce il prodotto al consumatore finale”.

L'inefficacia dell'art. 603-bis cp ha indotto il legislatore a riformulare la fattispecie, prevedendo una sostanziale riduzione della tipicità, in modo da ampliarne l'ambito di operatività e favorire una più agevole praticabilità processuale, grazie anche ad un più limitato onere della prova. La l. 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato l'art. 603-bis c.p. e ha distinto l'ipotesi di intermediazione illecita, c.d. "caporalato", configurandola come reato di pericolo con dolo specifico, da quella di sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole - irragionevolmente - in termini di sanzioni. Solo lo sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno, concetti già presenti nella precedente disposizione di legge, caratterizzano come penale le condotte di reclutamento e impiego, mentre la violenza e le minacce costituiscono circostanze aggravanti.

La riforma del 2016 non è solo una modifica del Codice penale, ma un approccio globale alla lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, in particolare nel settore agricolo. La norma prevede la responsabilità per reati delle imprese, con l'inserimento dell'art. 603-bis nell'elenco dei reati per i quali l'ente risponde ex art. 25-quinquies decreto legislativo n. 231/2001. Il ricorso a strumenti repressivi di tipo patrimoniale, quali le diverse tipologie di confisca e di sequestro giudiziario, segnalano una maggiore consapevolezza del legislatore nella gestione delle forme di reato a tutti gli effetti economici [19]. Infine, il rafforzamento della rete del lavoro agricolo di qualità con la cabina di regia rappresenta l'aspetto più qualificato della prospettiva promozionale e premiante, che si inserisce in un intervento più organico nel solo settore agricolo.

Ciò che rimane immutato è la struttura del provvedimento penale, che si fonda sul concetto di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogno. Il legislatore ha adottato la stessa tecnica legislativa e tipizzazione della condotta di sfruttamento²⁷.

Lo Stato deve fare un lavoro migliore per regolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che ha portato alla nascita di intermediari che sfruttano i lavoratori. Questi intermediari, noti come caporali, forniscono un servizio che aiuta le imprese a trovare lavoratori con salari inferiori a quelli di mercato. È quasi impossibile sostituire i caporali senza cambiare anche il sistema in cui operano. Ad oggi, solo un piccolo numero di imprese è registrato nella rete che ha lo scopo di aiutare a diffondere la consapevolezza di questo problema. È

²⁷ M. D'Onghia e C. De Martino, *Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, n. 1/2018, pp. 157 ss.; V. Pinto, *Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero*, in V. Ferrante (a cura di), *Economia "informale" e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, Milano, 2017

necessario che gli attori sociali, le forze politiche e le istituzioni lavorino insieme per restituire dignità al lavoro e prevenire lo sfruttamento.

3. Analisi del nuovo reato ex art. 603bis c.p.

Dopo aver compreso quale sia stato il tortuoso percorso legislativo e sociale in tema di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, occorre adesso analizzare nel dettaglio la fattispecie di reato prevista dall'articolo 603 bis del Codice Penale. Come più avanti emergerà, la tutela prevista è frutto proprio delle considerazioni fatte nelle sedi istituzionali del nostro Paese, e riflette in maniera bilanciata gli interessi in questione.

Il reato di "caporalato" è stato introdotto a tutela dei lavoratori che vengono sfruttati da intermediari (detti "caporali") che forniscono loro lavoro. Questi lavoratori vengono spesso prelevati dai punti di raccolta e poi portati a lavorare per uno o più datori di lavoro. Alla fine della giornata, vengono riportati al punto di raccolta. Questo sistema consente ai datori di lavoro di risparmiare sui salari e sulla sicurezza sociale, in quanto i lavoratori sono pagati molto poco e non hanno diritto ad alcun beneficio. I "caporali" fruiscono anche di una riduzione del salario degli operai per i loro servizi.

3.1 Il bene giuridico tutelato

Il reato di sequestro di persona, così come definito dall'art. 603 bis cp, è qualificato come delitto contro la persona, e più precisamente come delitto contro la libertà individuale. Questo perché il diritto fondamentale tutelato da tale reato è il diritto stesso alla libertà, indispensabile per il godimento di tutti gli altri diritti individuali.

È proprio qui che emerge nettamente quanto questa condotta sia particolarmente importante da reprimere, il legislatore non si è limitato a lasciarla in qualche regolamento o codice del lavoro, bensì inserisce tale reato nel titolo XII del Libro II del codice penale, tra i delitti contro la persona ed, in particolare, tra i delitti contro la libertà individuale, in quanto il bene tutelato è lo status libertatis, vale a dire non un particolare diritto dell'individuo, bensì la stessa condizione di uomo libero in sé.

La collocazione sistematica tra i delitti contro la personalità individuale esprime il contenuto della fattispecie, che va al di là della mera violazione delle norme sull'intermediazione e fornitura di lavoro previste dalla legge Biagi. Ciò costituisce una sorta di risposta punitiva intermedia rispetto a reati caratterizzati da maggior valenza sociale negativa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo aspetto nelle sue pronunce²⁸, in particolare: la Suprema Corte ha rilevato in sede interpretativa che il reato introdotto dalla norma del 2011 «è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (...), senza peraltro raggiungere le vette dello

²⁸ Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737

sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione»²⁹.

3.2 Struttura

Il reato può configurarsi come dolo generico, costituito dalla coscienza e dalla volontà di tutti gli elementi della fattispecie, ed in particolare di svolgere un'attività di intermediazione, di reclutamento di manodopera o di organizzare l'attività caratterizzata dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, assumendo vantaggio dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori. Si tratta di un reato che sfrutta la condizione di vulnerabilità dei lavoratori.

Si presti particolare attenzione all'espressione, "caratterizzata dallo sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori". In particolare, l'aggettivo "caratterizzato" sembra rimandare a prima vista al sostantivo "attività di intermediazione organizzata", con una proposizione incidentale interposta a spiegare le modalità attraverso le quali si esprime l'attività di intermediazione, ovvero il reclutamento e l'organizzazione del lavoro. Tuttavia, il termine "intermediazione" è quasi neutro, riguardante la congiunzione artificiale tra domanda e offerta di lavoro. Il legislatore, infatti, struttura la sequenza logica della condotta in un climax ascendente, per cui partendo da una parola neutra, come "intermediazione", per poi giungere a esplicitarne i contenuti concreti, reclutamento e organizzazione dell'attività lavorativa. Le modalità di sfruttamento, violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori sembrano riferirsi più alle modalità concrete in cui si manifesta l'attività di intermediazione, così come individuate dal provvedimento normativo. Pertanto, il reclutamento dei lavoratori assume un carattere violento, minaccioso, intimidatorio, speculativo, e con esso l'organizzazione dell'attività presso il datore di lavoro.

La condotta in questione è limitata allo svolgimento di un'attività di intermediazione organizzata, quale l'assunzione di lavoratori o l'organizzazione di attività lavorative, attraverso lo sfruttamento, la violenza, la minaccia, l'intimidazione o l'approfittare del bisogno o della necessità della vittima. Violenza, minacce e intimidazioni possono verificarsi alternativamente o simultaneamente. La violenza può essere personale, diretta verso la persona stessa, o reale, diretta verso una res, in modo tale da produrre indirettamente una coercizione della volontà della vittima. La violenza personale si distingue ulteriormente in violenza propria, che consiste nella vis corporis corpore data, cioè nell'esercizio di energia fisica attraverso il proprio corpo o qualsiasi altro mezzo fisico nei confronti della vittima, e violenza impropria, che consiste in qualsiasi altro

²⁹ Cassazione penale, Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591

mezzo che produca lo stesso effetto di coercizione dell'azione e della volontà della vittima, esclusa la semplice minaccia.

La violenza che è rilevante per il reato in questione è del tipo "violenza a mezzo", cioè la violenza che viene eseguita per raggiungere uno scopo specifico. In questo caso, l'obiettivo è la sottomissione del lavoratore alle condizioni degradanti tipiche del rapporto "caporalato". La minaccia che viene fatta alla vittima deve essere qualcosa che sarebbe considerata un'azione malvagia o un'omissione malvagia, e deve essere qualcosa da cui la vittima sarebbe ragionevolmente intimidita. La minaccia può presentarsi sotto forma di parole, scritti, gesti o altri mezzi e può essere diretta o indiretta. Deve anche essere qualcosa di adatto a disturbare la tranquillità della vittima.

Gli indici di sfruttamento citati nella relazione ministeriale a corredo della legge non rientrano nei fatti tipici di una fattispecie, e la loro vaghezza non creerebbe vulnerabilità alle garanzie sottese al principio di legalità. Né questi indici possono ammettere presunzioni assolute o relative di sfruttamento, perché allora sarebbero in contrasto con i principi di garanzia che regolano la materia processuale. Tutt'al più costituiscono linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, orientano l'interprete, che deve navigare in un universo semantico così poco definito.

Tuttavia, la vaghezza del concetto di sfruttamento non può essere semplicemente spiegata. La sua definizione include un equilibrio tra interessi economici e diritti fondamentali³⁰, che è responsabilità del sistema politico, non solo dei singoli. La mancanza di una chiara scelta politica su ciò che dovrebbe essere considerato un crimine è sintomatica dell'ignoranza o della confusione tra i legislatori. Ciò significa che, da un lato, il sistema legale consente un sistema di produzione che rende costantemente più difficile per i lavoratori ottenere buoni posti di lavoro con buone retribuzioni e benefici. D'altra parte, i legislatori cercano di correggere gli effetti di questa cattiva politica del lavoro con leggi confuse e poco chiare. Il legislatore avrebbe dovuto essere più chiaro su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, in modo che i giudici potessero comprendere meglio la differenza tra casi gravi di schiavitù e altri tipi di lavoro che possono violare i diritti dei lavoratori. Senza questa chiarezza, la magistratura è costretta a prendere decisioni che dovrebbero essere prese dal sistema politico.

Pertanto, se si intende declinare la tipicità dello sfruttamento lavorativo secondo una logica processuale-probatoria, è pur sempre necessario che il fatto tipico esprima un valore negativo che consenta di distinguere le ipotesi penalmente rilevanti e di delimitare il confine con le ipotesi limitrofe. In sintesi: l'oggetto sostanziale dell'inferenza induttiva, dimostrabile attraverso l'indice, deve essere chiaramente determinato dal legislatore.

³⁰ C. Bernasconi, *La metafora del bilanciamento in diritto penale. Ai confini della legalità*, Jovene, Napoli, 2019

Il secondo elemento tipico dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo è l'approfittamento del bisogno della vittima. Anche questa condizione non sembra differenziare significativamente l'ipotesi di sfruttamento lavorativo dai casi di riduzione in schiavitù e di tratta: pur con una diversa sfumatura lessicale, come l'approfittare dello stato di necessità³¹ e delle condizioni di vulnerabilità, tale condotta caratterizza anche questi ultimi casi.

Lo stato di bisogno può essere utilizzato per identificare quale condotta di sfruttamento è meritevole di punizione. Tuttavia, lo sfruttamento del lavoro è già penalizzato e stigmatizzato, indipendentemente dal fatto che approfitti della situazione difficile della persona.

L'aggiunta di questo elemento non migliora la nostra capacità di valutare la gravità dello sfruttamento o la necessità di punizione, ma crea solo il rischio di rendere impunito lo sfruttamento lavorativo quando non è dimostrabile lo sfruttamento dello stato di bisogno. Alternativamente, come lo interpreta una certa giurisprudenza, approfittare dello stato di bisogno è considerato un elemento di sfruttamento in sé e per sé, e quindi un elemento implicito di sfruttamento lavorativo³².

Tuttavia, la prassi giurisprudenziale non ha ancora fornito un'interpretazione chiara e coerente di termini come "sfruttamento del lavoro" e "sfruttamento dello stato di bisogno" di cui all'art. 603-bis cp. Ciò è dovuto al numero limitato di casi processati ai sensi di questa disposizione, che rende difficile stabilire un chiaro orientamento interpretativo.

Sebbene gli sforzi interpretativi per rendere la fattispecie più specifica e perentoria possano essere ammirevoli, ogni "equivalente funzionale" della legalità indebolisce le garanzie che sottendono i principi del diritto penale. Questa illusione di potersi avvalere dell'attività risarcitoria del giudice si rivela falsa quando il legislatore non si è assunto il compito di esprimere, attraverso il fatto tipico, una sintesi di valore negativo omogeneo.

3.3 Il soggetto attivo: il “caporale”

L'uso della parola “chiunque” all'inizio della norma potrebbe indurre a qualificare l'ipotesi come reato comune, in quanto il reato potrebbe essere commesso da chiunque. Tuttavia, non è così: si tratta di un reato proprio il cui soggetto è soprannominato “caporale”.

³¹ Sul punto, Corte assise Lecce, 13 luglio 2017, n. 2, individua quale contenuto dell'approfittamento dello stato di necessità di cui all'art. 600 cp proprio l'assenza di «alternative esistenziali validamente percorribili».

³² Cass., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939

Posto che la condotta del lavoratore non è penalmente rilevante, essendo tutelato giuridicamente, è opportuno valutare preliminarmente quali siano i confini dell'attività di intermediazione, la quale, se svolta, comporterebbe la qualifica di "caporale" per il suo agente.

“L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo”³³.

È ragionevole sostenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento anche al c.d. “intermediario di fatto”, ossia a colui che, pur sprovvisto delle autorizzazioni, svolga egualmente le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro³⁴.

La previsione in esame appare quindi costituire un reato proprio dell'intermediario, laddove l'espressione “chiunque” non intende allargare la cerchia dei soggetti attivi a tutti i partecipanti al consorzio umano, ma solo verso i c.d. “de intermediario di fatto”, secondo le considerazioni sopra svolte.

È opportuno definire intermediario il soggetto che svolge di fatto le attività di agevolazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nelle forme dell'intermediazione, o dell'amministrazione, o delle restanti attività descritte dal decreto legislativo n. 276 del 2003. In tal modo si eviterebbe una disparità di trattamento e, allo stesso tempo, una mancanza di tutela rispetto a quelle condotte che non rientrano strettamente nell'ambito dell'intermediazione, ma sono comunque sintomatiche del fenomeno di "caporalato" e sono ugualmente pregiudizievoli per i beni giuridici protetti.

3.4 Il concorso del datore di lavoro utilizzatore della manodopera

“La condotta del datore di lavoro, il quale - profittando delle difficoltà economiche e della situazione precaria del mercato del lavoro - imponga ai propri dipendenti condizioni di lavoro deteriori, configura il reato di estorsione (nella specie, dall'attività d'indagine è emersa, oltre alla prassi di corrispondere retribuzioni decurtate per compensare l'attività di caporalato, una continua pressione sui lavoratori al fine di indurli a interrompere legittimi congedi per malattie o infortuni, o a sottoscrivere lettere di dimissioni in bianco)”³⁵.

³³ d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 art. 2, comma 1, lett. b)

³⁴ BRICCHETTI, PISTORELLI, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in Guida al diritto, 2011

³⁵ Cfr. sul punto, Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2010, n. 32525

Emerge chiaramente quindi che non viene punito soltanto il “caporale” come soggetto che materialmente la condotta illecita, bensì è punibile anche il datore di lavoro utilizzatore della manodopera in quanto ne trae illecitamente un beneficio per sé, ma sul punto è dovuta intervenire la giurisprudenza poiché il dettato legislativo non prevede direttamente tale situazione.

L'utilizzatore può essere punito solo a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale. Questo è l'unico modo per ampliare la tipicità della legge. Si tratta, in particolare, di un possibile concorso al reato da parte dell'intermediario, che può assumere la forma di concorso materiale o di concorso morale. In pratica, difficilmente si verificheranno forme di mera connivenza o concorso colposo nel delitto doloso, poiché raramente il datore di lavoro utilizzatore non è a conoscenza dell'illegittimità del comportamento del “caporale” nei confronti dei lavoratori assunti.

3.5 il soggetto passivo: il lavoratore

Nel corso della trattazione troverà molto più spazio l'approfondimento del soggetto passivo di questo reato: il lavoratore, adesso si rende sicuramente necessario affrontarne in modalità accademiche e penalistiche la definizione.

Il soggetto passivo del reato è tipicamente un lavoratore sfruttato, cittadino, straniero o apolide. Non è necessario porre in essere la condotta nei confronti di una pluralità di lavoratori perché costituisca il reato; è sufficiente la presenza anche di una sola vittima³⁶.

Si presta al nostro scopo per l'individuazione del soggetto passivo “lavoratore” come definito dall'art. 2, comma 1, lett. j), d.lgs. n. 276 del 2003, ossia “qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di lavoro”.

Emerge quindi che non sono meritevoli di tutela solo i c.d. “Insiders”, ossia i lavoratori regolarmente assunti, bensì anche gli “outsiders”, ossia i prestatori di lavoro alla ricerca di un'occupazione; per sottolineare la portata universale della tutela, che si rivolge a tutti i lavoratori, a prescindere dalla provenienza, situazione giuridica o contrattuale.

3.6 Rapporti con altri reati

La clausola di sussidiarietà all'inizio del primo comma stabilisce che il reato di cui all'art. 603-bis cp si applica solo se il fatto non costituisce più grave reato. In particolare, il reato deve ritenersi assorbito dalla più grave

³⁶ SCEVI, Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in *Rivista penale*, 2012

ipotesi di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù ex art. 600 cp, volto a contrastare le più gravi forme di "caporalato", ove lo stesso comporti un totale annientamento della personalità e della libertà di scelta dei lavoratori.

È importante escludere la concorrenza con ipotesi contrarie agli articoli 18, 28 e 29 del decreto legislativo 2003 n. 276, che sanzionano le ipotesi di interposizione contra legem nei rapporti di lavoro. In particolare, la concorrenza dovrebbe essere esclusa ogniqualvolta il caso concreto sia più severamente sanzionato dall'art. 603-bis cp e contiene anche la condotta di illecita interposizione. Un tipico esempio di ciò è quando il "caporale" non svolge semplicemente un'attività di intermediazione tra i prestatori e il datore di lavoro, ma provvede anche alla somministrazione dei lavoratori a quest'ultimo in forma di pseudo-contratto.

Il reato concorre con il reato di omicidio previsto dal Codice penale, nonché con i maltrattamenti in famiglia o nei confronti dei figli. Vi rientrano i reati di percosse e lesioni, rispettivamente richiamati dagli artt. 582 e 583 c.p. Un concorso è possibile anche con le ipotesi di reato relative a violenza sessuale e prostituzione minorile.

Devono, invece, ritenersi assorbiti i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.).

Concorre con il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12, comma 3, D.lgs. n. 286 del 1998. Se la condotta riguarda uno o più lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, il datore di lavoro utilizzatore dei lavoratori potrebbe essere punito, oltre che a titolo di concorso nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, anche ai sensi dell'art. 22, comma 12, D.lgs. n. 286 del 1998, per aver assunto lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

CAPITOLO TERZO

“NEI PANNI DEL LAVORATORE”

Parte Prima

1. Le migrazioni come motore principale del fenomeno

Il fenomeno “caporalato” affonda le sue radici nel nostro tessuto sociale da generazioni e lo stesso riesce sempre a cogliere le differenze culturali e sociali che man mano si sviluppano; mentre nella seconda parte di questo capitolo verrà trattata la questione con un occhio alla storia, e sarà allora evidente come in principio a cadere vittima di questo sistema fossero donne e uomini dapprima italiani, in questa parte invece verrà messa la lente della geo-politica attuale e su come i fenomeni migratori ne siano attualmente il motore principale, in quanto capaci di fornire alla criminalità organizzata persone in “stato di bisogno”. Cambiano le cause, cambiano le persone ma l’obiettivo è sempre quello di prevaricare chi è più debole col cieco fine di arricchirsi non facendo i conti del costo umano.

È certamente vero che la migrazione è un fenomeno che è esistito nel corso della storia umana. Tuttavia, si può parlare di una vera e propria "età delle migrazioni" in riferimento alla nostra epoca, caratterizzata dall'elevata portata e dal carattere globale dei movimenti migratori. Si è infatti sostenuto che le migrazioni sono un'espressione saliente della globalizzazione, un processo caratterizzato dal progressivo allargamento della sfera delle relazioni sociali all'intero pianeta, con elevata intensità e rapidità in campo economico, sociale, culturale, politico e ideologico .

Negli ultimi anni, l'immigrazione è stata una questione scottante in tutto il mondo. L'Italia non fa eccezione. Mentre il paese affronta un periodo di globalizzazione, molti immigrati si riversano ai suoi confini nella speranza di trovare lavoro e migliorare la propria vita. È fondamentale che l'Italia riconosca e sostenga il diritto al lavoro di questi immigrati

L'immigrazione è stata parte integrante della cultura italiana per secoli e oggi svolge un ruolo importante nell'economia del paese. Gli immigrati portano le competenze e la manodopera necessarie alla forza lavoro della nazione, contribuendo a guidare l'innovazione e la crescita. Senza di loro l'Italia non sarebbe in grado di competere in un'economia mondiale globalizzata.

Purtroppo, molti cittadini italiani vedono l'immigrazione come una minaccia piuttosto che come un'opportunità. Ciò può portare a xenofobia e sentimenti anti-immigrati all'interno della società. È importante

che l'Italia prenda provvedimenti per garantire che gli immigrati siano trattati con rispetto e abbiano pari accesso alle opportunità di lavoro come gli altri cittadini della nazione.

Il diritto al lavoro dovrebbe essere visto come una parte essenziale di qualsiasi politica di immigrazione di successo in Italia. Agli immigrati dovrebbe essere concesso pari accesso alle opportunità di lavoro indipendentemente dalla loro etnia o origine, consentendo loro di diventare membri produttivi della società che possono contribuire in modo significativo alla crescita economica. Ciò contribuirà anche ad alleviare alcune delle tensioni sociali causate dall'immigrazione, dando agli immigrati un senso di speranza per il loro futuro e fornendo loro stabilità all'interno della società.

In definitiva, è essenziale che l'Italia accolga la sua popolazione immigrata riconoscendo il loro diritto al lavoro e fornendo loro opportunità di successo per prosperare in questa era di globalizzazione. Solo allora il paese potrà veramente raccogliere tutti i benefici che l'immigrazione ha da offrire ai suoi cittadini ora e in futuro.

È essenziale che l'Italia riconosca il diritto di questi immigrati al lavoro, poiché questo è parte integrante di qualsiasi politica migratoria di successo.

Lo sfruttamento del lavoro attraverso pratiche di caporalato rimane un problema in molte parti d'Italia, dove gli stranieri spesso non hanno accesso alle stesse opportunità di lavoro dei cittadini italiani. Ciò può portare alla povertà e all'esclusione sociale per i migranti e può anche avere un impatto negativo sulle comunità che già lottano con risorse limitate. È essenziale che il governo prenda provvedimenti per garantire che tutti i lavoratori siano trattati in modo equo indipendentemente dall'etnia o dall'origine, creando un ambiente in cui tutti possano accedere alla sicurezza del lavoro ea salari equi.

Il recente afflusso di migranti che arrivano in Italia attraverso gli sbarchi ha anche posto una sfida per le politiche di immigrazione nel paese. Qui, è importante che il governo prenda in considerazione sia i valori umanitari che quelli economici quando formula politiche relative alla migrazione dall'estero. Ciò dovrebbe includere misure come la fornitura dei servizi necessari per coloro che richiedono asilo o l'offerta di percorsi nella società per coloro che vogliono lavorare legalmente in Italia.

Riconoscendo il diritto degli immigrati al lavoro e fornendo loro opportunità di successo all'interno della società, l'Italia può trarre pieno vantaggio dal loro potenziale contributo alla crescita economica ora e negli anni futuri. È solo promuovendo l'equità nei confronti dei cittadini stranieri che saremo in grado di creare un ambiente in cui tutti, indipendentemente dalla loro origine, possano prosperare insieme all'interno della società italiana.

L'immigrazione è parte integrante dell'economia globale e offre un grande potenziale di crescita economica, in particolare in Italia. In quest'ottica, è essenziale che il governo adotti una politica chiara ed efficace per

garantire che gli immigrati possano accedere al mercato del lavoro in modo sicuro e legale. Ciò andrà a beneficio non solo di questi individui, ma anche di tutta la società nel suo insieme.

La solidarietà tra tutti i cittadini italiani è fondamentale per garantire che l'immigrazione funzioni per tutti. Il governo deve garantire che tutti i lavoratori siano trattati in modo equo indipendentemente dalla loro origine o etnia e sviluppare misure per fornire i servizi necessari ai richiedenti asilo o offrire percorsi nella società per coloro che vogliono lavorare legalmente in Italia. In questo modo possiamo creare un ambiente in cui tutti si sentano accolti e rispettati contribuendo allo sviluppo del Paese.

Guerre, povertà e altre circostanze difficili hanno portato molte persone da tutto il mondo a venire in Italia in cerca di sicurezza e di un futuro migliore. È nostra responsabilità come cittadini di questo paese agire con compassione verso queste persone che vengono qui con la speranza nel cuore. Creando un ambiente in cui gli immigrati possano accedere alla sicurezza del lavoro, salari equi e opportunità di lavoro senza timore di sfruttamento o discriminazione, raccoglieremo davvero tutti i benefici che l'immigrazione ha da offrire ai suoi cittadini ora e in futuro.

Ed invero è un dato di fatto facilmente riscontrabile che, se da un lato con la globalizzazione i confini nazionali sono diventati sempre più permeabili alla circolazione di capitali e merci, dall'altro gli Stati europei, dagli anni Ottanta in poi, hanno assunto, in materia di mobilità delle persone, politiche regolative restrittive, volte ad evitare l'accesso di nuovi soggetti e a ridurre il numero di quelli già presenti. , rimuovendo le barriere allo spostamento. L'abolizione dei controlli ai confini e la regolarizzazione del fenomeno migratorio in Europa hanno favorito la globalizzazione, ma non hanno visto il rovesciamento delle politiche migratorie negli Stati sviluppati.

L'immigrazione non è solo un fenomeno strutturale, ma anche social che comprende sia le società entranti che quelle uscenti e conseguentemente, secondo la dottrina sociologica, chiama inevitabilmente in causa la nozione di transnazionalismo. Il transnazionalismo è definito come il processo mediante il quale "i migranti formano campi sociali che collegano il paese di origine e il paese di insediamento". Si scopre che le migrazioni attuali sono caratterizzate da un importante elemento di novità rispetto al passato: chi migra non recide più i legami sociali e culturali con il proprio paese di origine, ma nella maggior parte dei casi costruisce ponti tra la società di origine e la società di origine all'arrivo, mantenendo e costruendo diverse relazioni sociali. Infatti «per molti migranti il Paese di origine diviene una fonte di identità, quello di insediamento una fonte di diritti, provocando una mescolanza complessa tra diritti e identità, cultura e politica, Stato e nazioni»³⁷.

³⁷ AMBROSINI M., Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali

Tutto ciò va aggiunto al fatto che la direzione dei flussi migratori è sempre stata l'intersezione di fattori che spingono le persone fuori dal loro paese di origine e fattori che le attraggono verso il paese di immigrazione. Si può lasciare il proprio paese per una serie di motivi: miseria, basso tenore di vita, disoccupazione, persecuzione, guerra, presenza di regimi politici repressivi, mancanza di prospettive di benessere economico, malattia e così via; e questi sono i fattori di espulsione o di spinta verso l'immigrazione, i cosiddetti fattori di spinta. In un determinato Paese si può entrare per altri motivi, quali maggiori opportunità di migliorare la propria posizione, l'aspettativa di provvedimenti legislativi, la più sicura tutela, la stabilità economica e politica, la presenza di prospettive di benessere economico, la domanda di ecc.

Proprio l'esistenza di norme giuridiche che limitano la mobilità internazionale determina la necessità di distinguere le migrazioni regolari dalle migrazioni irregolari³⁸.

I migranti regolari sono i non cittadini autorizzati a soggiornare in Italia in virtù del "permesso di soggiorno". Questo permesso è un atto amministrativo previsto dalla legislazione in materia. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode degli stessi diritti civili dei cittadini italiani, può partecipare alla vita pubblica locale e gode della stessa tutela da parte della legge. Gli immigrati irregolari, invece, sono coloro che non hanno un permesso legale per risiedere in Italia ma vivono comunque nel Paese.

Possono essere considerati irregolari coloro che entrano nel Paese con regolare visto d'ingresso e non richiedono il permesso di soggiorno alle forze dell'ordine entro otto giorni. Possono essere considerati irregolari anche coloro che hanno un regolare permesso di soggiorno scaduto e non ne hanno chiesto il rinnovo. Infine, possono essere considerati irregolari anche coloro che hanno chiesto il rinnovo ma non ne hanno ottenuto il rinnovo per mancanza di requisiti. È chiaro che le persone in queste situazioni irregolari hanno uno status giuridico più incerto, sebbene abbiano ancora diritto ad alcune protezioni di base ai sensi del diritto interno, delle convenzioni internazionali e dei principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale.

Quando si parla di immigrazione clandestina, è importante notare che questo termine si applica a coloro che entrano in un paese senza seguire i canali appropriati o utilizzando documenti contraffatti. È stato affermato che questa distinzione è importante perché dimostra che lo status di un individuo come immigrato regolare o irregolare non è determinato da alcuna caratteristica soggettiva, ma piuttosto dalle normative scelte di un dato paese.

³⁸ ZANFRINI L., Sociologia delle migrazioni

Esistono due tipi di migrazioni: forzate e volontarie. Le migrazioni forzate sono causate da cose come la guerra o un governo corrotto, mentre le migrazioni volontarie sono semplicemente persone in cerca di una vita migliore.

La dimensione lavorativa è una delle ragioni principali dell'immigrazione. Il mercato del lavoro è il primo ambito sociale con cui gli immigrati entrano in contatto quando arrivano in un nuovo Paese. Quindi la figura centrale dei fenomeni migratori è il lavoratore che varca i confini per cercare lavoro all'estero.

La migrazione è un fenomeno che si verifica da secoli e ha avuto un impatto immenso sulla formazione di molti paesi che esistono oggi. Sebbene esistano sia migrazioni volontarie che forzate, sono tutte il risultato di persone alla ricerca di migliori opportunità nella vita

Le migrazioni volontarie sono quelle in cui individui o famiglie si trasferiscono in altre aree con la speranza di migliorare il proprio lavoro, l'aspettativa di vita e la qualità complessiva della vita. Ciò potrebbe essere spiegato dalla storia recente dell'Italia; il paese ha vissuto una grande ondata di migrazione volontaria durante gli anni '50-'60, quando gli italiani si sono trasferiti in altri paesi europei per cercare opportunità di lavoro con salari più alti e migliori condizioni di lavoro rispetto a quelle che erano a loro disposizione nel loro paese d'origine.

Le migrazioni forzate sono invece definite come spostamenti causati da disastri naturali, regimi oppressivi, guerre o persecuzioni religiose. Questi tipi di migrazioni spesso portano a conseguenze disastrose per le persone che devono fuggire dalle loro case a causa dell'incapacità di rimanere nel loro ambiente originario. In molti casi, queste persone si trovano a vivere in campi profughi dove i bisogni fondamentali come cibo e riparo sono limitati o inesistenti.

È essenziale che a ogni persona sia data l'opportunità di perseguire un'esistenza libera e dignitosa, indipendentemente dal fatto che migri volontariamente o meno. I membri della famiglia dovrebbero poter contare sul sostegno reciproco nei momenti di difficoltà, potendo anche beneficiare della solidarietà tra i membri della società in generale. Questo può essere raggiunto solo se paesi come l'Italia forniscono rifugi sicuri per i migranti che fuggono da condizioni insopportabili altrove in modo che possano vivere un futuro più prospero all'interno dei confini dell'Europa.

L'Italia è diventata un faro di speranza, un luogo in cui trovare sollievo dalla povertà e dai problemi di salute nei loro paesi d'origine. Purtroppo, questo afflusso di immigrati ha messo a dura prova anche le politiche migratorie italiane.

Il governo italiano è stato costretto ad adattare le sue politiche per accogliere l'afflusso di immigrati che vengono in cerca di rifugio. Ciò include la fornitura di risorse aggiuntive per coloro che hanno un disperato bisogno di assistenza a causa del loro stato di povertà o cattiva salute. Inoltre, il governo italiano ha implementato una nuova legislazione che garantisce agli immigrati l'accesso ai diritti fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria.

L'immigrazione come questione deve essere difesa in ogni occasione per garantire a tutti un'equa possibilità di realizzare il proprio potenziale, indipendentemente dalla nazionalità o dal background. Lo stato attuale delle cose richiede un approccio proattivo per capire come possiamo garantire che tutti gli individui siano trattati con rispetto e dignità quando entrano in un altro paese, cosa che ci si dovrebbe aspettare indipendentemente dal fatto che provengano o meno da un'altra nazione.

È importante ricordare perché molte persone scelgono di migrare in primo luogo: lo fanno per disperazione e necessità, nella speranza di trovare opportunità migliori all'estero rispetto a quelle che avevano a casa. In quanto tale, spetta a noi come cittadini globali garantire che a questi individui venga fornito supporto quando necessario e protezione da qualsiasi forma di discriminazione o oppressione una volta all'interno dei nostri confini. In tal modo, possiamo creare un ambiente in cui tutti si sentano accolti e accettati indipendentemente dal loro background o dalla loro storia di origine, qualcosa che dovrebbe essere parte integrante di qualsiasi nazione che si sforza di progredire e prosperare per tutta la sua gente.

2. Tutela costituzionale dello straniero in Italia

Per circa un secolo l'Italia è stata uno dei maggiori paesi di emigrazione, con molte persone che si sono trasferite in Germania, Francia, Argentina e Stati Uniti. Tuttavia, nella seconda metà degli anni '70, l'Italia iniziò a diventare meta di ingenti flussi migratori, soprattutto a causa della forte crescita economica che si verificò in quel periodo. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto significativo sul mercato del lavoro italiano, determinando uno spostamento della popolazione autoctona verso lavori più redditizi. Ciò ha portato a un aumento significativo del numero di lavoratori stranieri, indipendentemente dal loro livello di istruzione.

Si è progressivamente sviluppata una spaccatura nel mercato del lavoro italiano, con un settore caratterizzato da una domanda di lavoro qualificato e ben retribuito, principalmente da parte di lavoratori nazionali, e un altro settore costituito da lavori rifiutati dai nazionali e destinati invece agli immigrati. L'effetto benefico del lavoro migrante è stato evidenziato nella letteratura giuridica degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, ed è inteso a svolgere un ruolo di "ammortizzatore del ciclo produttivo" fornendo un apporto complementare al mercato del lavoro e aiutando a rimuovere alcuni "colli di bottiglia" del sistema economico. L'analisi dei dati istituzionali mostra che l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano non sembra avere conseguenze negative sull'occupazione o sulla retribuzione dei lavoratori italiani, suggerendo che l'immigrato non toglie spazio economico ai nativi.

La forza lavoro dei migranti in Italia è ancora estremamente importante nonostante le ripercussioni della recessione. Questo perché la crisi economica non ha colpito solo il numero degli occupati, ma anche la qualità del lavoro. Questo allarga il divario tra le condizioni di lavoro attraenti per gli italiani e le condizioni più "ingrate" che gli immigrati sono più disposti ad accettare. Queste considerazioni dimostrano il peso degli immigrati nelle economie post-industriali come la nostra, in cui c'è ancora una forte domanda di lavoro manuale.

È importante ricordare che l'immigrazione è aumentata sia nel nord che nel sud Italia, e che questa tendenza è simile in entrambe le regioni. Interessanti studi sociologici hanno rilevato che nel nord ciò è probabilmente dovuto a una riduzione dell'offerta di lavoro locale (probabilmente a causa dei bassi tassi di natalità), mentre nel sud è probabilmente dovuto a condizioni sociali più simili a quelle dei paesi da cui provengono gli immigrati.

Infine, vale la pena ricordare che in Italia vivono anche "seconde e terze generazioni" di stranieri non comunitari, figli di immigrati di prima o seconda generazione. Questo non è solo un segno che la

popolazione immigrata si sta stabilizzando nel paese, ma anche la prova che il lavoro immigrato è diventato una caratteristica distintiva dell'economia italiana, con il potenziale per modellarne lo sviluppo futuro.

Dal quadro istituzionale e normativo emerge chiaramente che l'Italia non ha avuto una risposta adeguata al crescente fenomeno migratorio fino alla fine degli anni '80. Il nostro Paese è stato costretto ad affrontare tutte le questioni relative alle politiche migratorie lentamente e per un lungo periodo di tempo in risposta alla crescente domanda di manodopera immigrata. Uno dei motivi principali di questo ritardo è riconducibile alla centralità attribuita, in epoca post-repubblicana, ai problemi legati all'emigrazione su larga scala. Ciò ha indubbiamente contribuito a relegare per lungo tempo ad un ruolo marginale le questioni relative alla condizione degli immigrati. Lo dimostra il fatto che la Costituzione, proprio perché redatta negli anni in cui l'Italia non era ancora paese di immigrazione, contiene pochi riferimenti allo straniero e allo status giuridico del non cittadino. L'unica norma rilevante in materia di migrazione per lungo tempo è stata l'articolo 10, comma 2, della Costituzione. Tale articolo rimette al legislatore ordinario la disciplina sostanziale dello stato giuridico dello straniero, in conformità alle norme e ai trattati internazionali. Si tratta di una riserva giuridica relativa e rafforzata, che implica che lo stato giuridico degli stranieri deve essere regolato da una legge il cui contenuto deve essere conforme alle norme e ai trattati internazionali generalmente riconosciuti e vigenti per l'Italia.

Ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, spetta al legislatore il potere di regolare lo stato giuridico degli stranieri, nonché di emanare e modificare le leggi che li riguardano. È generalmente accettato che questa riserva legale si applichi a tutti gli aspetti del trattamento degli stranieri, compreso l'ingresso nel paese, il loro soggiorno e la loro uscita dal territorio nazionale. Questo viene fatto per garantire che gli stranieri siano trattati in modo equo e rispettoso³⁹.

Rimandando anche a quanto detto in precedenza Poiché l'Italia si trova a un crocevia tra Europa, Africa e Asia, è diventata una destinazione popolare per i migranti in cerca di migliori opportunità. La Costituzione italiana riconosce esplicitamente questa realtà tutelando il diritto degli stranieri a vivere e lavorare in Italia. In particolare, tutte le persone hanno il diritto di scegliere la propria professione e occupazione, nonché di godere della libertà dalla discriminazione basata sulla propria nazionalità o origine etnica.

Inoltre, la legge italiana vieta qualsiasi forma di sfruttamento o degrado dei lavoratori stranieri che emigrano in Italia in cerca di opportunità di lavoro. Tutti coloro che cercano lavoro hanno diritto a una giusta retribuzione, a norme di sicurezza sul lavoro, al rispetto della propria dignità e dei diritti fondamentali. Ciò è

³⁹ ADINOLFI A., I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali

particolarmente importante per coloro che potrebbero essere vulnerabili a causa di fattori come l'età o la mancanza di uno status legale in Italia.

In sintesi, sancendo queste tutele nella sua costituzione, l'Italia ha dimostrato il suo impegno a sostenere i diritti di tutte le persone all'interno dei suoi confini, indipendentemente dalla nazionalità o dall'etnia. In tal modo, non solo adempie ai suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale, ma riafferma anche i suoi valori fondamentali come l'uguaglianza e la dignità umana.

Poiché la norma costituzionale in questione non offre un quadro esaustivo dei diritti di chi non è cittadino, e si è presto rivelata insufficiente per stabilire lo statuto costituzionale del non cittadino, essa è stata interpretata alla luce di altre disposizioni costituzionali che richiamano persone in generale. In particolare, l'articolo 2, che afferma il principio del riconoscimento e della tutela dei diritti inviolabili di ogni persona, e l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza e dignità sociale.

Il principio personalista, basato sul riconoscimento della priorità della persona rispetto allo Stato, vale non solo per i cittadini ma per tutti gli uomini, visti come portatori di valori individuali e sociali anteriori all'organizzazione statale. I diritti inviolabili dell'uomo sono, quindi, riconosciuti e garantiti a prescindere dalla cittadinanza e dalla nazionalità, in quanto valori non negoziabili e irrinunciabili della persona che sono alla base di un ordinamento giuridico ispirato alla democrazia pluralista. In tal senso, la Corte Costituzionale si è più volte espressa, in termini generali, sancendo che i diritti inviolabili spettano agli individui non in quanto partecipanti ad una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani⁴⁰, ed estendendone esplicitamente il godimento allo straniero soggiornante irregolarmente territorio italiano⁴¹.

Oltre al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha anche interpretato estensivamente la norma a tutela dei diritti fondamentali degli stranieri sia nella dimensione formale che sostanziale dell'uguaglianza.

Si precisa che, sebbene il carattere universale dei diritti finora indicati della nostra Costituzione, gli stranieri non hanno diritto di ingresso nel territorio nazionale⁴², il legislatore italiano dispone di ampia discrezionalità nel disciplinare l'accesso al territorio nazionale. Le eventuali restrizioni che possono essere imposte devono essere proporzionate al fine di contrastare l'irregolarità e consentire condizioni di lavoro e di vita dignitose per i lavoratori stranieri. Al riguardo, tuttavia, va precisato che, una volta che lo straniero è stato ammesso e

⁴⁰ Corte Costituzionale 10 aprile 2001 n. 105, in Foro it., 2001, e nello stesso senso Corte Costituzionale, 8 luglio 2010 n. 249, in Foro it., 2010

⁴¹ Corte Costituzionale, sentenza n. 198 del 2000

⁴² CHIAROMONTE W., Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, cit

autorizzato a lavorare in Italia, non esistono generalmente legittime differenze tra il lavoratore extracomunitario e il lavoratore nativo o comunitario.

3. Punti forti e criticità dell'attuale tutela

Inoltre, è un dato di fatto che, dal 2002 in poi, in Italia le esigenze di sicurezza hanno sicuramente superato quelle di tutela dei lavoratori migranti, con la conseguenza che gli stranieri sono sempre più visti come soggetti pericolosi a pieno titolo, se non poi certamente non graditi. Ciò è avvenuto perché, fino ad oggi, il fenomeno dell'immigrazione è stato difficile da considerare per il legislatore italiano come un problema strutturale e come un problema da affrontare. Tanto che, nonostante siano passati quasi cinquant'anni da quando l'Italia ha cominciato ad essere associata al fenomeno in questione, è naturale sottolineare che "le armi sono benvenute, ma le persone sono ancora escluse".

La tutela dello straniero in Italia è un problema complesso che da molti anni è dibattuto in ambito politico e sociale. La xenofobia, definita come paura e odio verso gli estranei, è un problema che purtroppo ha una grande presenza nella società italiana. Spesso si esprime attraverso la discriminazione, l'esclusione e la violenza nei confronti degli immigrati, rendendo difficile l'integrazione degli stranieri nella cultura italiana.

L'attuale ordinamento giuridico non prevede una tutela adeguata agli stranieri residenti in Italia. Ad esempio, ci sono diversi difetti all'interno della legge che consentono la detenzione di immigrati senza un giusto processo. Inoltre, ci sono limitate opportunità per le persone di acquisire la cittadinanza o lo status di residenza permanente. Questa mancanza di protezione legale può portare allo sfruttamento e all'abuso di individui vulnerabili da parte di datori di lavoro o proprietari terrieri senza scrupoli che approfittano della loro situazione precaria.

La criticità dell'attuale sistema è stata denunciata da molte organizzazioni che lavorano con migranti e richiedenti asilo in Italia. Hanno evidenziato come le politiche restrittive abbiano creato un'atmosfera in cui gli immigrati sono visti come cittadini di seconda classe che non possono partecipare pienamente alla società. Inoltre, hanno sostenuto che gli atteggiamenti xenofobi devono essere affrontati attraverso campagne educative e iniziative di impegno pubblico che promuovano l'accettazione e la comprensione tra culture e nazionalità diverse

In conclusione, è chiaro che la politica migratoria deve essere riformata per fornire una maggiore protezione agli stranieri che vivono in Italia. Il governo deve adottare misure per garantire che le leggi siano applicate in modo efficace in modo che gli immigrati possano godere dei loro diritti fondamentali come esseri umani indipendentemente dalla loro nazionalità o status. Inoltre, è importante che tutti i livelli della società lavorino insieme per superare i pregiudizi esistenti nei confronti dei migranti in modo che tutti possano vivere insieme pacificamente nel rispetto delle reciproche differenze culturali.

3.1 Permesso di soggiorno e lavoro in nero

C'è ancora troppo sfruttamento all'interno delle comunità di migranti a causa del lavoro illegale o non dichiarato. Ciò è stato particolarmente vero durante la pandemia, quando molti migranti sono stati costretti a lavorare in situazioni precarie senza reti di sicurezza.

Le conseguenze di tale sfruttamento sono di vasta portata e hanno implicazioni non solo per i lavoratori migranti ma anche per la società in generale. Al fine di proteggere coloro che sono vulnerabili agli abusi, è essenziale che l'Italia si assuma la piena responsabilità di garantire che tutto il lavoro svolto sul suo territorio soddisfi gli standard legali e fornisca salari e condizioni di lavoro equi. Inoltre, occorre fare di più per garantire che chi ha già subito sfruttamento da parte di datori di lavoro senza scrupoli possa ricevere giustizia.

In definitiva, è essenziale che tutte le forme di migrazione in Italia avvengano in un quadro che rispetti i diritti umani e garantisca condizioni di lavoro dignitose per tutti i soggetti coinvolti. Ciò richiederà cambiamenti significativi sia da parte dei leader politici che della società in generale al fine di creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi sicuri e protetti nel proprio stato di permesso di soggiorno, indipendentemente dal background o dall'origine.

La complessa disciplina che regola l'ingresso degli stranieri nel territorio italiano stabilisce uno stretto legame tra il permesso di soggiorno e lo svolgimento di un'attività lavorativa. Ciò vincola la presenza del migrante in Italia principalmente all'esercizio di un'attività lavorativa, che costituisce quindi il principale titolo che ne legittima la permanenza sul territorio nazionale. Per cogliere le criticità dell'attuale disciplina del lavoro extracomunitario, è opportuno individuare alcuni profili rilevanti della disciplina dell'ingresso e del soggiorno in Italia per motivi di lavoro. Questi profili, come vedremo, per una serie di motivi, contribuiscono a rafforzare la già estrema condizione di vulnerabilità dei lavoratori stranieri e, quindi, ad aumentare il rischio di sfruttamento del loro lavoro.

L'attuale normativa in materia di ingresso si basa per lo più sul tronco costituito dal T.U. Preliminarmente, si precisa che l'art. 1, comma 1, indica l'ambito di applicazione, precisando che le norme della stessa si riferiscono ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché agli apolidi, i quali sono tutti considerati nel senso di stranieri per differenziarli dagli europei cittadini. È chiaro che tutte le norme del D.Lgs. n. 286/1998 sono rivolti agli stranieri extracomunitari regolarmente presenti sul territorio nazionale, mentre per i clandestini è esclusivamente disposta l'espulsione, indipendentemente dal periodo di permanenza in Italia e dal grado di integrazione raggiunto. Con riferimento alle misure di contrasto all'immigrazione irregolare, inoltre, senza entrare nel merito della questione, si ritiene importante rilevare

che uno dei nodi fondamentali della complessa gestione del fenomeno migratorio è costituito dal problema della compatibilità di tali interventi nel rispetto dei diritti fondamentali che, in quanto diritti della persona, devono comunque essere garantiti anche agli stranieri presenti nel territorio senza essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L'attuale disciplina degli ingressi in Italia si basa su un sistema di quote, teso a modulare il numero dei migranti in relazione ad un equilibrio di interessi tra diversi fattori, quali il fabbisogno di manodopera, gli oneri previdenziali, gli oneri previdenziali e controllo complessivo dei fenomeni legati ai movimenti migratori. In particolare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Testo Unico, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo può avvenire solo nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4. Il riferimento è al decreto (c.d. "decreto quote flussi") con il quale, ogni anno, il Governo fissa le "quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze stagionali, e per lavoro autonomo, tenuto conto di eventuali ricongiungimenti familiari e misure di protezione temporanea". I soggetti che il Governo deve consultare, prima di stabilire il quantitativo annuo di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, sono solo soggetti istituzionali, con la conseguenza che non vi è alcuna apertura alla partecipazione delle parti sociali.

Tale scelta dovrebbe essere guidata dai criteri e dalle indicazioni contenute nel documento programmatico triennale previsto dall'art. 3, comma 1, del TU. Tale documento, tuttavia, non è più predisposto per il triennio successivo al 2004-2006.

La normativa attualmente in vigore vincola la presenza dello straniero in Italia prevalentemente all'esercizio di un'attività lavorativa, che quindi costituisce il principale titolo che ne legittima il soggiorno sul territorio nazionale⁴³.

Il T.U. distingue nettamente tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nel disciplinare l'accesso in Italia per motivi di lavoro. Tuttavia, a ben vedere, distingue i casi in cui l'ingresso avviene per contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art. 22), per lavoro subordinato stagionale (art. 24), per lavoro autonomo (art. 26), nonché per casi particolari (artt. 27, 27ter, 27quater, 27quinquies e 27sexies). Esistono, inoltre, altre ipotesi di regolare accesso al territorio italiano che consentono comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa, come ad esempio il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (artt. 28 e 29).

⁴³ CHIAROMONTE W., Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa

3.2 Situazione di vulnerabilità dei migranti e “stato di bisogno”

Nonostante il diritto al lavoro sia sancito dalla legge, la realtà dello sfruttamento del lavoro affrontata da molti migranti rimane. Il problema sembra essere radicato nella mancanza di meccanismi di applicazione, lasciando i migranti vulnerabili allo sfruttamento da parte dei datori di lavoro che approfittano della loro posizione precaria.

Questa situazione è particolarmente allarmante dato il numero di lavoratori migranti in Italia. Secondo la Banca mondiale, oltre 500.000 migranti sono impiegati in qualche modo all'interno del paese. Ciò include coloro che lavorano illegalmente o con contratti a breve termine privi di sicurezza del lavoro o protezioni legali come prestazioni sociali e assicurazione sanitaria. Si stima che circa il 40% di questi lavoratori sia soggetto a varie forme di sfruttamento a causa della loro condizione precaria.

In risposta, sia le organizzazioni della società civile che le istituzioni governative hanno compiuto sforzi per affrontare questo problema. Queste includono iniziative volte a proteggere i lavoratori migranti dallo sfruttamento del lavoro attraverso campagne educative e di sensibilizzazione, nonché riforme legali volte a migliorare il loro accesso alle opportunità di lavoro e rafforzare le leggi sul lavoro esistenti. Tuttavia, questi sforzi devono ancora avere un impatto significativo sulla situazione della maggior parte dei migranti a causa in gran parte delle risorse limitate o dell'inerzia burocratica da parte dei responsabili dell'attuazione.

In definitiva, spetta alla giurisprudenza in Italia – sia a livello nazionale che locale – garantire una migliore protezione dei diritti dei lavoratori migranti e cercare modi per impedire che si verifichi un ulteriore sfruttamento all'interno dei suoi confini. Ciò deve comportare un'azione concertata di tutte le parti interessate, comprese le forze dell'ordine, i datori di lavoro, i sindacati e i gruppi della società civile, in modo da garantire che tutti gli individui abbiano accesso non solo al diritto ma anche ai mezzi necessari per un ambiente di lavoro sicuro, privo di abusi e discriminazioni. Solo allora si potranno compiere veri progressi verso una maggiore giustizia per i migranti in Italia.

La sentenza 22 giugno 2021 n° 24441 rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana in merito allo stato di bisogno dei migranti e al loro diritto al lavoro. Questa sentenza fornisce una base giuridica per la tutela dallo sfruttamento lavorativo dei migranti occupati in Italia. La cassazione dichiara che i contratti di lavoro stipulati da cittadini extracomunitari devono essere rispettati, nonostante eventuali irregolarità nella procedura di rilascio del permesso. Questa sentenza riconosce ai migranti il diritto al lavoro, indipendentemente dal loro status giuridico, e mira a garantire che non vengano sfruttati a fini lavorativi. Rappresenta un importante passo avanti per garantire pratiche di lavoro eque per tutti i cittadini che vivono e lavorano in Italia.

Ancora una volta riscontriamo come la giurisprudenza, in particolare la Corte di Cassazione, riesca meglio a restare al passo dell'evolversi della disciplina e colmare vuoti normativi.

Inoltre nelle sentenze 45615/2021 e 7861/2022 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della Procura della Repubblica avverso la decisione del Tribunale del Riesame di annullare il decreto di sequestro preventivo della società. Il Tribunale del Riesame aveva fondato la propria decisione sul *fumus boni iuris* della commissione del reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ex art. 603 bis cp.

La prima sentenza (45615/2021) imputava all'indagato, datore di lavoro, il reato di sfruttamento ex art. 603 bis cp, comma 1, n. 2 codice penale. Il datore di lavoro è stato accusato di utilizzare, assumere e impiegare manodopera in condizioni di sfruttamento in un'azienda agricola, approfittando dello stato di bisogno di soggetti che si trovassero in situazioni economiche precarie. In particolare, si è verificata la reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali e comunque sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, la reiterata violazione della normativa in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, ferie settimanali, congedi obbligatori e ferie, sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti, modalità di sorveglianza e alloggio. Allo stesso è stata contestata anche l'aggravante di aver utilizzato più di tre lavoratori nonché di aver commesso il reato esponendoli a situazioni di grave pericolo per la loro incolumità.

La seconda sentenza (7861/2022) ha rilevato che il datore di lavoro aveva utilizzato i lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittato dello stato di necessità, in violazione del 603 bis comma 1 n. 2) Codice penale. In particolare, è stato accertato che il datore di lavoro ha ripetutamente corrisposto retribuzioni in maniera nettamente difforme rispetto ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Il datore di lavoro è stato inoltre accertato per aver ripetutamente violato le norme sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale, le ferie obbligatorie, e per aver esposto i lavoratori a condizioni di pericolo senza osservare le adeguate norme di sicurezza e igiene. Inoltre, venivano contestate le aggravanti dell'assunzione di più di tre lavoratori e dell'aver commesso il reato esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

La Suprema Corte, nelle sue sentenze in merito, si è soffermata sull'inconsueta natura dei capi di imputazione, che non definiscono direttamente il concetto di sfruttamento, ma forniscono piuttosto un elenco di indici che possono suggerire la presenza di condizioni di sfruttamento. In particolare, la Corte ha citato,

tra l'altro, le violazioni delle leggi sul lavoro, delle norme sulla sicurezza e delle condizioni di lavoro come potenziali indicatori di sfruttamento.

Ciò che la Corte vuole chiarire è la natura di questi indici di sfruttamento, che, come la dottrina ha già rilevato, non fanno parte dei fatti tipici. Tutt'al più, la funzione che si può attribuire a questi indici è quella di fornire un orientamento probatorio: essi costituirebbero linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono essere utilizzate dal giudice - e prima ancora dall'accusa - per riconoscere concretamente il forme di sfruttamento; pertanto, la loro vaghezza non costituisce una vulnerabilità alle garanzie sottese al principio di legalità, come sarà chiarito in seguito. D'altra parte, sarebbe altrettanto errato considerarle come presunzioni, assolute o relative, dell'esistenza di condizioni di sfruttamento che sarebbero in contrasto con i principi delle garanzie procedurali.

In sintesi, la Cassazione ha posto alcuni punti fermi per una corretta interpretazione della causa che sta registrando una significativa applicazione pratica, anche al di fuori del settore agricolo che ne aveva ispirato l'originaria introduzione.

Innanzitutto, è importante notare l'insolita natura della tecnica regolamentare utilizzata. Come confermato dalla dottrina maggioritaria, gli indicatori preventivamente elaborati dal legislatore non devono essere considerati elementi costitutivi della fattispecie.

Pur non essendo soggetti direttamente al principio di legalità, in termini di precisione e determinazione della fattispecie incriminante, nonché di prevedibilità dell'esito giudiziario, si può rilevare che indirettamente concorrono al soddisfacimento di tali principi. Questo perché forniscono linee guida per aiutare gli interpreti a riconoscere meglio le condotte tipiche dello sfruttamento, non facilmente definibili.

Al tempo stesso, la Corte sembra intervenire su un'altra questione controversa, e cioè sul carattere esaustivo o esemplare degli indici, laddove sottolinea che l'elenco di tali condizioni al comma III non preclude l'individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie in punto.

L'intenzione della Corte sembra essere quella di evitare un acritico appiattimento del testo legislativo nell'istruttoria del reato, piuttosto che evidenziare la possibilità di provare l'esistenza dello sfruttamento a prescindere da questi elementi. In altri termini, si ribadisce che, non essendo né elementi costitutivi né presunzioni, gli indici devono essere adeguatamente contestualizzati tenendo conto nella motivazione delle caratteristiche del caso concreto.

Si sottolinea, inoltre, che ai fini dell'integrazione del reato in esame è necessario e sufficiente che la condotta sia posta in essere anche nei confronti di un solo lavoratore, purché suffragata da autonome prove dei due elementi della Reato cui si aggiunge la tipicità della fattispecie: le condizioni di sfruttamento e lo sfruttamento di bisogno.

Sulla base della riforma del 2016, il 603-bis cp è volto a tutelare i lavoratori dallo sfruttamento, assicurando condizioni minime di dignità secondo i principi costituzionali. Questo codice ha il potenziale per coprire qualsiasi settore economico.

Inoltre, se è vero che, come sottolineano coloro che giudicano la legittimità, la sussistenza di condizioni di sfruttamento è spesso accompagnata dall'approfittare di uno stato di bisogno, a ben vedere ci sono alcuni rapporti di lavoro che potrebbero essere esemplificativi di fattispecie che emergono da questo schema: ad esempio, l'ambito della libera professione, in cui si creano rapporti di subordinazione "de facto", in cui un soggetto si sottopone "liberamente" a condizioni che possono comprendere anche lo sfruttamento.

La Corte ha chiarito la portata del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, evidenziando l'utilità della tecnica di redazione della norma per "indicatori". Ciò consente ai giudici di identificare il contesto di riferimento che assume rilevanza penale prima dell'accusa. Sebbene i mutamenti storico-sociali possano portare ad ampliarne l'ambito di applicazione, il nucleo centrale della tipicità del caso non viene tradito.

3.3 Il sistema di assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari

L'art. 22 del TU (completamente riscritto dall'art. 18 della legge n. 189/2002) prevede che i datori di lavoro (italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) che intendano instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero devono presentare domanda allo Sportello Unico Sportello Immigrazione (SUI) contenente, tra l'altro, la richiesta nominativa o numerica del nulla osta da affiancare alla proposta di contratto di soggiorno. L'indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale o comunitario ad occupare tale lavoro costituisce una condizione prodromica rispetto all'assunzione di uno straniero extracomunitario.

Uno dei principali problemi normativi della disciplina è che vi è un malinteso su come funziona effettivamente il mercato del lavoro per gli stranieri. È esperienza comune che sia praticamente impossibile instaurare un rapporto di lavoro "a distanza" senza un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Questo scenario è ulteriormente complicato dal fatto che, affinché lo straniero possa essere inserito in un

contratto di lavoro subordinato, esiste un doppio filtro. Ovvero, non solo deve esserci capacità nei cosiddetti flussi-quota, ma anche, se il lavoratore rientra nella capacità stabilita dal Decreto, il futuro datore di lavoro deve verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente nel territorio nazionale o comunitario territorio per occupare quel lavoro. In questa fase viene coinvolta la Questura al fine di controllare la presenza di eventuali impedimenti all'ingresso del lavoratore, come richiesto dal SUI. Il coinvolgimento della Questura dimostra come la presenza di lavoratori migranti continui a rappresentare per il legislatore italiano più un problema di ordine pubblico che di regolazione del mercato del lavoro. Solo, infine, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti in sede di programmazione dei flussi di ingresso, il SUI, entro il termine massimo complessivo di trenta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia il nulla osta all'ingresso e, su richiesta del datore di lavoro, invia la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari italiani nel Paese estero che dovranno rilasciare il visto di ingresso al lavoratore chiamato. Il nulla osta per lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

In questa fase viene coinvolta la Questura al fine di verificare eventuali impedimenti all'ingresso del lavoratore, come richiesto dal SUI. Il coinvolgimento delle questure dimostra come la presenza di lavoratori migranti continui a rappresentare per il legislatore italiano più un problema di ordine pubblico che di regolazione del mercato del lavoro. Solo infine, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti in sede di programmazione dei flussi di ingresso, il SUI, entro il termine massimo complessivo di trenta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia il nulla osta all'ingresso e, su richiesta del datore di lavoro, invia la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari italiani nel Paese estero che dovranno rilasciare il visto di ingresso al lavoratore chiamato. Il nulla osta per lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

L'articolo 5, quarto comma, del Testo Unico prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno è “subordinato alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle varie condizioni previste dal presente Testo Unico”. In passato, tale disposizione ha creato confusione tra gli studiosi, in quanto solleva la possibilità che possa essere necessaria la stipula di un contratto di soggiorno anche per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, oggi non è richiesto in caso di rinnovo, come testimonia l'abrogazione dell'art. 36bis del DPR n. 394/1999 dall'art. 2 del D.lgs. n. 40/2014404. Tale soluzione è in linea con il principio di parità di trattamento affermato dalla Convenzione ILO n. 143/197.

L'articolo 5, quarto comma, sostiene che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere verificato sulla base delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. In passato tale disposizione ha creato confusione perché sollevava il dubbio che fosse necessario un contratto di soggiorno anche per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, oggi non è richiesto in caso di rinnovo,

come emerge dall'abrogazione dell'articolo 36bis del dpr n. 394/1999 dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 40/2014. Tale soluzione, peraltro, è la più consona al principio di parità di trattamento affermato dalla convenzione ILO n. 143/197 sul lavoro subordinato a tempo determinato e due anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoro autonomo e il ricongiungimento familiare. Si è sostenuto che il fatto che il contratto condizioni la durata del permesso di soggiorno ne fa emergere la rilevanza non solo in diritto privato ma anche in diritto pubblico, in quanto conferma come il contratto di soggiorno per motivi di lavoro “trascende gli interessi meramente privatistici di un normale contratto di lavoro, finendo per acquisire almeno in parte valore pubblico”.

Il fatto che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia tuttora condizionato alla previa stipulazione del contratto di soggiorno si pone, infine, in aperto contrasto con la Direttiva n. 2011/98/UE sul permesso unico di soggiorno e lavoro⁴⁴.

3.4 L'accordo di integrazione

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 prevede l'accordo di integrazione dei lavoratori stranieri che intendono lavorare all'interno del Paese. Questa legge ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti stranieri il diritto di lavorare in Italia in modo equo ed equo. L'accordo di integrazione funge da garanzia che il lavoratore straniero soddisferà tutti i requisiti legali durante il suo impiego in Italia, e funge anche da conferma dell'impegno del datore di lavoro a fornire salari e condizioni di lavoro adeguati.

I requisiti dell'accordo di integrazione variano a seconda dello specifico paese di provenienza di un determinato lavoratore straniero, ma generalmente includono la prova di titoli di studio pertinenti, la prova di adeguate risorse finanziarie per mantenersi mentre sono assunti in Italia e la prova della copertura assicurativa sanitaria. Inoltre, molti paesi richiedono ai propri cittadini che lavorano all'estero di completare un corso base di lingua italiana prima di essere accettati per un impiego nel paese.

I lavoratori stranieri possono ottenere maggiori informazioni su questa nuova legge contattando l'ambasciata o il consolato italiano locale o consultando un avvocato specializzato in immigrazione che abbia familiarità con le normative italiane. Ciò è importante per garantire che tutte le parti coinvolte comprendano i propri diritti e obblighi ai sensi dell'accordo di integrazione prima della firma di qualsiasi contratto o

⁴⁴ GUARISO A., Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento, in *Dir. imm. citt.*, 2015

dell'assunzione di qualsiasi impegno. Utilizzando queste informazioni come guida, i datori di lavoro possono essere sicuri di seguire le procedure corrette quando assumono lavoratori stranieri per lavoro in Italia e possono proteggere sia se stessi che i propri dipendenti da eventuali problemi derivanti dall'errato rispetto delle leggi locali.

Si tratta della sottoscrizione di un accordo di integrazione tra il lavoratore straniero e lo Stato, disciplinato dall'art. 4bis del TU. La convenzione è articolata in crediti, con i quali lo straniero si impegna ad acquisire in un biennio un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana parlata e una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche Italia, nonché le norme fondamentali del vivere civile, con particolare riferimento ai settori della sanità, dell'istruzione, dei servizi sociali, del lavoro e degli adempimenti tributari. Inoltre, con l'accordo di integrazione, il migrante si impegna a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minorenni. Lo Stato, rappresentato dal Prefetto, a sua volta, con la presente convenzione si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali. La perdita totale dei crediti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero.

Il preambolo dell'art. 4bis chiarisce che tale strumento è finalizzato a favorire “l'integrazione, intesa come processo volto a favorire la convivenza dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sulla il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. In particolare, per i cittadini stranieri l'integrazione in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, l'uguaglianza e la solidarietà poste a fondamento della Repubblica italiana».

L'accordo di integrazione inserito nella legge italiana dà l'impressione che il Paese sia disposto ad accogliere solo gli immigrati che ritiene “meritevoli”. Questo processo di selezione rafforza l'idea che gli stranieri abbiano difficoltà ad entrare in Italia.

Parte Seconda

1. Le condizioni di lavoro

In questo punto della trattazione è mia intenzione far emergere nel dettaglio, tramite i nomi e i cognomi di 3 vittime di “caporalato”, il funzionamento di alcune pratiche a mio dire particolarmente rappresentative della portata disumana del fenomeno: a partire dalle disumane condizioni abitative, ai sistemi di trasporto utilizzati che troppo richiamano ai carri bestiame, in un infelice paragone che rende al meglio quanto sia urgente affrontare questa tematica sensibilizzando ed educando.

In questa parte i prossimi paragrafi porteranno nomi e cognomi di donne e uomini che hanno in qualche modo svolto un ruolo determinante per far venire alla luce pratiche spesso nascoste (o meglio “sommerse”) che purtroppo trovano di rado spazio nelle pagine dei quotidiani o nelle parole di chi ci rappresenta nei palazzi istituzionali.

È quindi per me un dovere inserire le loro storie e le loro voci che qui risuoneranno a monito di una ideologia individualista ed egoista, che guarda solo al profitto e all’abbattimento dei costi a discapito dell’umanità e dei principi di solidarietà che dovrebbero guidarci.

Le condizioni di lavoro sono spesso deprecabili, con salari bassi, orari lunghi e ambienti di lavoro pericolosi. Inoltre, le condizioni di vita che questi migranti sono spesso costretti a sopportare possono essere ulteriormente caratterizzate da ghetti con scarsa qualità dell'aria, alloggi inadeguati e accesso limitato all'assistenza sanitaria.

A causa di condizioni di lavoro e di vita così pessime, la salute dei migranti sfruttati è fortemente compromessa. In molti casi, soffrono di malnutrizione a causa di salari inadeguati che non possono coprire i bisogni nutrizionali di base; sono esposti a sostanze chimiche pericolose nei loro ambienti di lavoro senza adeguati protocolli di sicurezza; e soffrono di estremo esaurimento a causa di lunghe ore di lavoro senza un adeguato riposo o pause. Inoltre, molti non hanno accesso a cure mediche adeguate a causa del loro status illegale.

Lo sfruttamento dei migranti da parte dei datori di lavoro deve essere affrontato prima che questo problema possa essere risolto. È importante che i governi prendano provvedimenti per garantire che i datori di lavoro aderiscano alle leggi in materia di standard occupazionali come salari equi e orari di lavoro adeguati al fine di proteggere i diritti di questi lavoratori vulnerabili. Inoltre, i governi devono fornire l'accesso ai servizi sanitari a tutte le persone, indipendentemente dallo stato giuridico, in modo che tutti abbiano pari opportunità di sicurezza sanitaria e benessere. Infine, è essenziale che i funzionari governativi affrontino le

questioni relative al sovraffollamento nei ghetti fornendo adeguate opzioni abitative per queste comunità in modo che possano raggiungere migliori standard di vita nonostante la loro mancanza di risorse finanziarie.

2. Paola Clemente

Morta di lavoro, uccisa dalla fatica.

La morte di Paola Clemente è un duro promemoria che dobbiamo fare di più per proteggere i diritti e la sicurezza dei lavoratori in Italia e non solo. Dobbiamo garantire che tutti gli individui abbiano accesso a condizioni di lavoro dignitose indipendentemente dal loro status di immigrati, inclusi salari equi, sicurezza del lavoro e adeguate misure di sicurezza sul lavoro. Dobbiamo anche garantire che i datori di lavoro siano ritenuti responsabili di qualsiasi pratica di assunzione illegale in modo che non si perdano più vite a causa di queste condizioni pericolose.

Ricordiamo la tragica storia di Paola Clemente mentre continuiamo la nostra lotta per i diritti dei lavoratori in tutto il mondo: lottiamo per un futuro in cui tutti possano godere di opportunità di lavoro sicure e dignitose, libere da sfruttamento e abusi.

Negli ultimi anni, nel Mezzogiorno d'Italia, il settore agricolo è stato oggetto di un aumento del ricorso a pratiche di caporalato. Ciò ha sollevato numerose preoccupazioni circa lo sfruttamento e l'orario di lavoro illegale per i lavoratori, in particolare per quelli provenienti dall'estero.

Le giornate sono lunghe ed estenuanti per questi migranti, che spesso iniziano il loro turno molto presto la mattina e finiscono a tarda notte. La paga che ricevono è di gran lunga inferiore a quella che i cittadini italiani riceverebbero per un lavoro simile, esacerbando ulteriormente le loro lotte quotidiane. L'illegalità di questa situazione rende difficile affrontare molti dei suoi problemi in quanto non sono regolati dalla legge o da alcun tipo di sistema di protezione sociale.

I lavoratori devono spesso sopportare condizioni di lavoro estremamente povere come la mancanza delle necessarie attrezzature di sicurezza e la mancanza di accesso a servizi di base come acqua potabile o servizi igienici decenti. Inoltre, esiste un serio rischio che questi lavoratori possano essere esposti a sostanze pericolose senza un'adeguata protezione o formazione su come maneggiarle in sicurezza.

Sfortunatamente, questo sfruttamento dei lavoratori migranti nel sud Italia persiste senza controllo a causa della sua illegalità e mancanza di regolamentazione. È essenziale che vengano prese ulteriori misure per garantire che a questi lavoratori vengano dati salari equi e condizioni di lavoro che soddisfino tutti i requisiti legali in modo che possano vivere con dignità e rispetto. Ciò dovrebbe includere un migliore monitoraggio delle pratiche di lavoro illegale, regolamenti più severi sull'uso del lavoro migrante e un migliore accesso ai sistemi di protezione sociale.

Indici, articoli e norme rimangono solo lettera morta finché ciò resta possibile, al contrario Paola vive nella lotta del marito, nella lotta del sindacato e nelle persone che, conoscendo la sua storia decidono di cambiare qualcosa e rimboccarci le maniche per costruire un Paese, un mondo più equo.



3. Pompea Argentiero, Lucia Altavilla, Donata Lombardi

Più risalente è sicuramente la vicenda di cui tratteremo in questo paragrafo, e l'eco della tragedia ancora risuona nei campi e nelle strade d'Italia.

Tre donne giovanissime hanno perso la vita a causa del mancato rispetto di ogni norma di sicurezza, trattate come delle bestie che si apprestavano al macello e di cui il carnefice non si curava minimamente.

Il 19 maggio 1980 tre giovani donne di Ceglie Messapica (BR) rimasero coinvolte in un tragico incidente stradale sull'autostrada Taranto-Brindisi. Persero la vita Pompea Argentiero (16), Lucia Altavilla (17) e Donata Lombardi (23), braccianti reclutati per la raccolta delle fragole fuori dall'impiego tramite il caporale. Erano stipati in un Ford Transit a 9 posti, seduti l'uno sulle gambe dell'altro, e lo schianto li colse nella loro fragile insicurezza. A quel tempo, molte persone si chiedevano se avessero fatto abbastanza per eliminare questa brutale forma di sfruttamento. Oggi ancora dobbiamo quotidianamente porci questa domanda.

Questo il ricordo di Teresa Bellanova Deputata dalla XV alla XVII legislatura e senatrice dalla XVIII legislatura:

Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi avevano 17, 16 e 23 anni. Ogni notte partivano da Ceglie Messapica, il mio paese, per andare a lavorare nei campi. Perché erano poco più che bambine ma già lavoravano come braccianti.

Era il 19 maggio del 1980 quando il pulmino che le stava portando a fare la raccolta, tentando un sorpasso provocò l'incidente che le uccise. Vite spezzate dallo sfruttamento.

Sconfiggere il caporalato è un impegno che salda la memoria di questa terribile tragedia. E forse bisogna aver vissuto quegli anni, quegli eventi drammatici, per comprendere appieno che cosa significa combattere contro lo sfruttamento dei caporali, per poter garantire a migliaia di uomini e donne diritti e dignità nel lavoro.

Abbiamo dovuto aspettare oltre 30anni per una legge contro il caporalato. Oggi c'è e va applicata nella sua interezza.

*A Lucia, Pompea e Donata: non vi abbiamo dimenticate un solo giorno.*⁴⁵

La pratica di riempire all'inverosimile i più svariati mezzi di trasporto è una pratica ancora molto utilizzata nonostante i doversi tentativi di arginarla: il paragone con dei carri bestiame viene purtroppo troppo facilmente: donne e uomini che vengono trattati peggio del bestiame, per poter risparmiare qualcosa ed evitare

⁴⁵ <https://www.facebook.com/teresabellanovaufficiale/photos/a.315677768553972/2949508225170900/?type=3>

più viaggi o mezzi più capienti, tanto non è negli interessi né dei caporali né dei datori di lavoro la sicurezza, ma, come ahimè troppe volte già detto, per aumentare il profitto.

I pullman pieni di migranti, assunti illegalmente per lavorare, sono una grave preoccupazione per la sicurezza. In molti casi, il lavoro che devono svolgere è eccessivo per la loro capacità lavorativa e li mette in una posizione vulnerabile. I datori di lavoro continuano a trarre vantaggio dalla disperazione di questi individui e le organizzazioni non riescono a proteggerli dallo sfruttamento.

La mancanza di regolamentazione sull'assunzione di lavoratori migranti ha lasciato molti a sentirsi insicuri e non protetti sul posto di lavoro, poiché i datori di lavoro spesso aggirano la legge utilizzando appaltatori informali o non riuscendo a pagare i salari in tempo. Ciò può portare a un'atmosfera di paura e sfiducia tra i dipendenti che sentono che i loro diritti vengono violati. Inoltre, questa situazione non solo è ingiusta per coloro che sono stati sfruttati, ma può anche mettere a rischio la sicurezza in quanto i datori di lavoro potrebbero non controllare adeguatamente coloro che assumono, lasciando le persone vulnerabili esposte a potenziali attività terroristiche o altre attività criminali.

È essenziale che i datori di lavoro si assumano la responsabilità di garantire che i lavoratori migranti siano assunti legalmente e ricevano un trattamento equo conformemente alle leggi nazionali. Dovrebbero inoltre essere attuate iniziative governative per garantire che questi migranti abbiano accesso alla protezione legale e all'assistenza quando necessario. Inoltre, dovrebbero essere disponibili adeguati sistemi di sostegno per coloro che sono stati sfruttati in modo che possano ricevere un'adeguata compensazione per le loro sofferenze.

In definitiva, questa situazione deve essere affrontata con urgenza per non creare un ambiente in cui il caporalato diventa normalizzato; uno che potrebbe portare a ulteriori violazioni dei diritti umani e ulteriore pericolo per tutte le parti coinvolte. Solo così saremo in grado di creare un ambiente di lavoro sicuro in cui tutti siano trattati in modo equo e con rispetto, indipendentemente dal loro stato di immigrazione o dal paese di origine.

Qui l'amara considerazione è obbligatoria: abbiamo imparato qualcosa? O tale sgomento ci appartiene soltanto i giorni in cui queste notizie ci vengono riportate? Perché ancora permettiamo che ciò accada?



4. Yvan Sagnet

Se Paola ci ha fatto riflettere su come gli orari di lavoro non siano minimamente rispettati, e mentre Pompea, Lucia e Donata hanno visto infrangersi la promessa di un futuro mentre andavano verso i campi di fragole, ora la testimonianza vivente di Yvan Sagnet (Cavaliere della Repubblica) si presta perfettamente per descrivere le condizioni di vita dei braccianti.

La capacità di insorgere contro i caporali e riuscire ad unire i braccianti in uno sciopero permanente è frutto di una volontà di cambiare le cose, e bisogna riconoscere che da soli non è possibile, soltanto uniti si può cambiare il sistema.



CAPITOLO QUARTO

“NEI PANNI DELLE IMPRESE”

1. Dati statistici e geografia del fenomeno

I fenomeni di caporalato e agromafia sono di natura pervasiva e non più limitata alle regioni meridionali d'Italia. Si sono infiltrati in vari settori dell'industria agroalimentare a diversi livelli e latitudini in tutto il paese.

Ci sono circa 180.000 lavoratori nella filiera alimentare che sono vulnerabili allo sfruttamento e al caporalato. Sono compresi i lavoratori in Veneto, Puglia, Toscana e Sicilia soggetti a contratti ingannevoli e a forme di lavoro nero⁴⁶.

L'approvazione della legge 199/2016 ha contribuito a far luce sulla reale portata del caporalato in Italia. Lo sfruttamento dei lavoratori appare diffuso, interessando tutte le regioni e i settori del Paese, come testimoniano i 260 procedimenti penali attualmente in corso.

Più della metà dei procedimenti (143) non riguarda il Mezzogiorno. Le regioni con più procedimenti sono Veneto e Lombardia, seguite dalle Procure di Mantova e Brescia. Anche le procure dell'Emilia-Romagna e quelle del Lazio (con Latina al primo posto), nonché della Toscana (con Prato), hanno un numero significativo di procedimenti.

La promozione di pratiche agricole sostenibili è fondamentale per garantire la qualità dei prodotti agricoli, valorizzare il potenziale economico delle imprese, promuovere la crescita e il benessere dei diversi territori. Tra le principali sfide per il miglioramento della filiera agroalimentare vi sono la prevenzione delle pratiche di mercato sleali, il contrasto alla dispersione del valore lungo la filiera, la trasparenza del mercato del lavoro agricolo e la semplificazione delle procedure amministrative. Promuovere meccanismi come la responsabilità solidale, la tracciabilità e la certificazione dei prodotti, nonché forme di aggregazione dei produttori, può aiutare ad affrontare queste sfide.


È fondamentale che coloro che lavorano nella filiera agroalimentare siano equamente retribuiti al fine di prevenire lo sfruttamento del lavoro. Agire contro questo fenomeno è fondamentale per tutelare i diritti dei lavoratori e delle imprese agricole che competono slealmente con chi sfrutta i lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un lavoro strategico e strutturale al fine di creare una più equa distribuzione del valore lungo tutta la catena di fornitura. Ciò può essere fatto lottando contro le pratiche di mercato sleali,

⁴⁶ quinto Rapporto Agromafie e caporalato a cura dell'Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil

rafforzando le politiche di filiera e migliorando l'efficienza, la trasparenza e l'equità del mercato del lavoro agricolo. Per realizzare alcuni di questi passaggi, verrà recepita la Direttiva europea (n. 633 del 2019) sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra le imprese della filiera agroalimentare.

Le modifiche proposte alla politica agricola comune incentiveranno le imprese a stipulare contratti a lungo termine con i loro fornitori, il che contribuirà a stabilizzare i prezzi e a migliorare la tracciabilità. Inoltre, saranno effettuati investimenti per sostenere le aziende che aderiscono ai principi del lavoro dignitoso, come salari equi e buone condizioni di lavoro. Infine, saranno compiuti sforzi per migliorare la trasparenza del mercato del lavoro nel settore agricolo, anche semplificando il processo di assunzione delle lavoratrici.

Le priorità di intervento nella filiera agroalimentare saranno incentrate sul contrasto alle pratiche scorrette di mercato; ampliare i contratti di filiera per favorire gli investimenti, l'innovazione, l'aggregazione dei produttori e la corresponsabilità delle imprese della filiera; e l'analisi, in collaborazione con le parti sociali, delle tipologie contrattuali, nonché la semplificazione delle procedure amministrative per l'assunzione dei lavoratori agricoli.



FONTE: rapporto CREA "Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana" a cura di Maria Carmela Maori (edizione 2019) su dati INPS

2. Il settore agroalimentare: a viziare il corretto funzionamento non solo il “caporalato”, ma anche pandemia, guerra e riscaldamento globale

In un sistema agricolo di cui mai più di oggi ci rendiamo conto della sua fragilità, il “caporalato” non può che viziare il funzionamento, a scapito delle imprese virtuose che proseguono il loro operato nella legalità.

Il legislatore non ha poi mostrato alcuna sensibilità verso un diverso assetto giuridico, ugualmente leso dal fenomeno del "caporalato", cioè della vera concorrenza tra imprese.

I datori di lavoro che assumono lavoratori attraverso i “caporali” (intermediari abusivi) sono motivati dalla prospettiva di ottenere significativi risparmi in termini di salari, previdenza e sicurezza sul lavoro. Questo a sua volta abbassa i costi di produzione, dando ai datori di lavoro una maggiore flessibilità rispetto alla domanda dei loro prodotti. Dall'altro, ci sono datori di lavoro che rispettano la normativa di riferimento e sono quindi gravati da un notevole carico fiscale che li rende meno competitivi. Il reato di "caporalato" dovrebbe essere maggiormente allineato con le altre disposizioni del decreto-legge noto come "manovra-bis", che contiene misure per far fronte alla crisi economica. Ciò dimostrerebbe un sostegno al bene giuridico della concorrenza tra imprese, fortemente compromesso dal fenomeno del "caporalato". L'attuale norma è poco coordinata con le altre disposizioni della manovra, e forse un processo di gestazione più attento e lento migliorerebbe l'efficacia della tutela del bene giuridico da parte della legge, nonché il contrasto al fenomeno della crisi economica. Sanzionare le condotte dei “caporali” è un primo passo nella lotta al dilagare di forme di lavoro disumane e degradanti accettate dai lavoratori a causa della crisi economica, ma è indispensabile anche un approccio penale nei confronti dei datori di lavoro e degli effetti che "caporalato" si rivolge ad imprenditori che competono sui mercati nazionali ed internazionali.

Irragionevole è la scarsa lungimiranza da parte dei legislatori nel non considerare i datori di lavoro come soggetti attivi, così come la mancata introduzione di una forma di responsabilità amministrativa per le persone giuridiche che impiegano consapevolmente lavoratori assunti da “caporali” ai fini della loro attività imprenditoriale. Il provvedimento in esame costituisce certamente un valido strumento per contrastare il fenomeno del "caporalato", in particolare sotto il profilo della tutela della dignità umana e della personalità individuale; ma è anche una conquista in corso, un percorso verso la tutela di altri patrimoni giuridici, come la concorrenza tra imprese, che va affrontato con qualità e determinazione.

Non è soltanto il “caporalato” a rendere fragile l’equilibrio del settore agroalimentare: negli ultimi anni anche la pandemia ha causato una sensibile contrazione di importazioni ed esportazioni, il conflitto russo-ucraino ha reso ancora più difficile la circolazione delle merci e il riscaldamento globale sta irrimediabilmente spostando verso nord le terre cerealicole.

2.1 La pandemia Covid-19

Nel marzo 2020 l'Italia si trova in una situazione senza precedenti a causa della pandemia da virus Sars-Coronavirus, e la circolazione di merci e persone è limitata al minimo.

Gli effetti di tale crisi sono stati molto più ampi di quanto all'inizio potesse stimarsi: il PIL mondiale si è contratto di circa il 5% nel 2020 rispetto al 2019. Ciò è dovuto in parte ai forti cali delle esportazioni in paesi come l'Italia (-8,3%), la Spagna (-11%) e il Regno Unito (-10%). Anche la domanda interna è diminuita significativamente (-9,1%), determinando un declino economico complessivo nelle economie come Germania (-5,3%), Stati Uniti (-3,5%) e Paesi Bassi (-3,7%). L'economia francese si è contratta di un importo simile (-8,05%). Tra le economie asiatiche, il PIL del Giappone è diminuito del 4,8% e quello dell'India del 7%. La Cina è stata una delle poche economie a non registrare una crescita negativa, con un aumento del 2,3%.

Il settore agroalimentare è stato uno dei più colpiti dall'ultima recessione, anche se questo non significa che le persone consumassero complessivamente meno. Per comprendere le ragioni del crollo del settore è più istruttivo ragionare in termini di canali distributivi piuttosto che di singoli settori. Questo perché tutti i settori ne sono stati colpiti in modo più o meno indistinto, ma ciò che ha influito davvero in modo decisivo è stata l'appartenenza ad uno specifico canale distributivo. Ciò ha imposto un cambiamento nelle abitudini di consumo.

Il settore agroalimentare è stato tra i più colpiti dal Covid-19, con i canali di importazione ed esportazione che hanno subito l'impatto maggiore. Sebbene le cause sottostanti possano sembrare le stesse, in realtà questi due flussi sono stati danneggiati in modi diversi.

Per quanto riguarda l'import, la chiusura temporanea delle attività commerciali in tutto il mondo ha portato a una carenza di prodotti in Italia. Questo non è solo un problema affrontato dal settore agroalimentare, ma un problema comune a tutte le industrie. Le difficoltà di scambio delle merci hanno determinato un calo delle importazioni del 18,9% nel trimestre febbraio-aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Discorso diverso, invece, vale per le esportazioni; nonostante il tasso di interesse, riflettendo la riduzione del suo valore complessivo (espresso nello stesso periodo, appena indicato), abbia toccato il picco del 18,3%, il settore agroalimentare ha registrato addirittura un incremento di circa 2 punti percentuali (dati relativi al primo semestre 2020), la variazione negativa complessiva risente principalmente della flessione dei settori afferenti.

2.2 Il conflitto russo-ucraino

Il 24 febbraio 2022 ha inizio un'offensiva da parte della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina e delle regioni direttamente confinanti tra i due Paesi, frutto di un progetto di annessione iniziato anche diversi anni prima.

Da questo conflitto oltre a un'instabilità mondiale preoccupante e al riaccendersi della Guerra Fredda, abbiamo guadagnato un innalzamento dei prezzi di gas e petrolio, le cui ripercussioni si abbattono contro imprese e privati, vista la dipendenza dell'Italia dal gas Russo, scatenando così un effetto a catena che porta come conseguenza ultima l'innalzamento dell'inflazione.

Anche i fertilizzanti soffrono l'aumento dei prezzi dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina, che sta mettendo a rischio il settore agroalimentare europeo e italiano. Secondo la Coldiretti, il Ministero del Commercio e dell'Industria russo ha raccomandato ai produttori di fertilizzanti del Paese di interrompere temporaneamente le esportazioni fino a quando i vettori non torneranno alla normalità a causa delle sanzioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Ciò potrebbe creare un grosso problema per il settore agricolo, che dipende dalle esportazioni russe di fertilizzanti.

Tuttavia, l'Ucraina svolge anche un ruolo importante nel mercato alimentare globale. Secondo un articolo de La Stampa, l'Ucraina è stata l'ottavo esportatore di urea nel 2020 e il secondo fornitore dell'Italia. Sia la Coldiretti che il Financial Times notano che negli ultimi anni le crescenti tensioni geopolitiche si sono infiltrate nei mercati alimentari globali.

I prezzi dei fertilizzanti sono in aumento da tempo, dopo le sanzioni annunciate dall'Unione Europea contro Bielorussia, Cina e Russia per violazioni dei diritti umani. La Russia, in particolare, ha limitato ad aprile le sue esportazioni di nitrato di ammonio, un ingrediente chiave nella fertilizzazione del grano. Ciò ha messo a dura prova il settore agricolo, poiché il nitrato di ammonio rappresenta circa un quarto dei costi totali della coltivazione delle colture.

I prezzi dei fertilizzanti sono aumentati drasticamente nell'ultimo anno, in gran parte a causa dell'aumento del costo del gas. Secondo un'analisi della Borsa Telematica Merci Italiana, i prezzi dell'urea sono aumentati del 120% a 875 euro la tonnellata, mentre i prezzi del nitrato di ammonio sono aumentati del 140% a 675 euro la tonnellata. Ciò ha messo a rischio la produzione agroalimentare europea.

Anche se gli incrementi si registrano in tutto il settore, sono particolarmente degni di nota quelli per i fertilizzanti a base di potassio e fosforo, con incrementi annui rispettivamente del 112% e del 96%. Si parla di una possibile reazione a catena, visto che lo stop alle esportazioni di fertilizzanti ha avuto conseguenze anche sul prezzo del grano, che ha visto un aumento del 40,6% in una settimana. Si tratta del valore più alto registrato in 14 anni, ed è probabile che Ucraina e Russia, tra i principali esportatori mondiali di grano, ne risentano.

2.3 Il surriscaldamento globale

Le potenziali conseguenze negative del cambiamento climatico di questo conflitto potrebbero portare all'instabilità globale, a cominciare dal riscaldamento globale. L'ultimo rapporto dell'Intergovernmental Panel on Climate Change descrive un mondo in cui le specie animali e vegetali stanno già migrando verso nord a causa dell'aumento delle temperature. Che effetto hanno i cambiamenti climatici sul grano, sul suo uso strategico e sulla guerra in Ucraina? E come potrebbe influire su di noi

Lo scioglimento del permafrost nei paesi artici come la Russia e l'Alaska offre ora l'opportunità di convertire la taiga e la tundra in terreni agricoli. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la Russia è al quinto posto nel mondo in termini di superficie coltivabile.

Sebbene il riscaldamento globale possa causare danni alle infrastrutture in Siberia, può anche migliorare la produzione di grano in Russia. La Russia è attualmente il quinto produttore di grano e se decidesse di ridurre le esportazioni non subirebbe conseguenze negative.

Pertanto, il riscaldamento globale offre alla Russia un vantaggio nel mercato globale dei cereali, poiché lascia la Russia libera di manipolare il mercato a proprio vantaggio. L'aridità dei suoli agricoli, che ha progressivamente esaurito le risorse naturali dei Paesi del Mediterraneo, del Nord Africa e del Medio Oriente, è aumentata negli anni, rendendo questi Paesi sempre più dipendenti dalle importazioni di cereali.

Gli effetti del riscaldamento globale stanno facendo spostare più a nord i climi favorevoli alla produzione di cereali. Questo a sua volta sta rendendo possibile la fertilità di aree precedentemente inospitali della Russia settentrionale. Nel frattempo, nelle regioni meridionali, la desertificazione, l'urbanizzazione e la deforestazione stanno favorendo lo scenario della Russia che diventa uno dei principali esportatori di grano. Secondo un rapporto del National Center for Biotechnology Information, anche gli Stati Uniti dovrebbero risentire degli effetti del riscaldamento globale, con ricorrenti disastri climatici e periodi alternati di siccità e inondazioni che renderanno difficile soddisfare la domanda di grano. Anche l'Europa dovrebbe subire un impatto simile.

Sebbene l'Europa importi dalla Russia una piccola quantità di grano rispetto alla quantità di gas, l'Italia risente ancora della militarizzazione del grano e dell'aridità dei suoli. La Coldiretti ha recentemente osservato che l'Italia importa circa il 64% del suo grano dall'Ucraina e dalla Russia, che ammontano rispettivamente a 120 e 100 milioni di chili. È impossibile pensare a breve termine all'autosufficienza nella produzione di grano.

La produzione italiana di grano è insufficiente per soddisfare il fabbisogno interno e l'esportazione di pasta affronta problemi simili a quelli di altri paesi del Mediterraneo i cui climi stanno diventando subtropicali.

L'effetto domino del riscaldamento globale che ha aumentato la produzione di grano russo ha lasciato il grano senza terreni adatti, e si ipotizza che dovrà essere "trasferito" più a nord, anche nella Pianura Padana, già interessata da periodi di siccità. Aumentare i sussidi agli agricoltori non sarà sufficiente, e sarà anche necessario trovare terreni sani e fertili.

3. Imprese virtuose: l'associazione "NO CAP"

Il metodo più efficace per sconfiggere il caporalato è scendere sul campo e sensibilizzare: questo è l'obiettivo dell'associazione "NO CAP", il cui presidente è Yvan Sagnet.

NO CAP è gestito da un gruppo di attivisti e volontari che portano la loro esperienza e conoscenza all'associazione. Comprende professionisti di diversa estrazione e competenza, come esperti di cooperazione internazionale, agronomi, giornalisti, avvocati, ingegneri, commercialisti, esperti di energie rinnovabili, economia circolare e digitale, comunicazione e marketing. Questi professionisti operano da diverse parti d'Italia e dall'estero, collaborando da remoto. NO CAP è stata fondata nel 2011 da Yvan Sagnet per combattere lo sfruttamento in agricoltura e promuovere il rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali. Nel 2017 il NO CAP International Network ha deciso di formalizzarsi in associazione. Recentemente ha assunto la forma giuridica di Organizzazione del Terzo Settore (ETS). Il loro contributo ha permesso all'associazione di crescere e di fare proposte e individuare soluzioni. Parte del lavoro si fa andando nei luoghi di lavoro per capire i problemi e dare risposte a lavoratori e aziende.

Un'alternativa etica e pulita allo shopping esiste, anche se in Italia è ancora una pratica marginale. Questa alternativa sta prendendo piede tra la popolazione, grazie all'impegno di associazioni e privati che si battono contro il sistema del caporalato, che spesso intrappola i lavoratori in condizioni di vita difficili e pericolose. Una voce che è emersa da questo movimento è quella di Yvan Sagnet, un camerunense che si è fatto portavoce dell'associazione No Cap, che rappresenta una vera e propria rete internazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla negazione dei diritti e sullo sfruttamento che avviene su scala globale livello, spesso sotto forma di schiavitù.

Per ottenere il bollino etico è necessario soddisfare sei requisiti fissati, in maniera trasparente, da No Cap:

- etica nei rapporti di lavoro;
- decarbonizzazione del processo produttivo;
- rispetto di una filiera virtuosa e trasparente;
- rifiuti zero e promozione di un'economia circolare;
- riconoscimento del valore aggiunto sui prodotti;
- trattamento etico degli animali.

4. Come la scelta del consumatore è fondamentale per contrastare il fenomeno

La seconda arma a nostra disposizione, dopo la certificazione delle aziende, è nelle nostre mani, nelle mani che scelgono i prodotti da acquistare: siamo noi consumatori ad avere l'ultima parola e a poter scegliere un prodotto piuttosto che un altro.

Durante il mio percorso in giurisprudenza ho avuto la possibilità di studiare le dinamiche dietro il mercato, la produzione, la scelta del consumatore e il suo paniere ecc. Ed è proprio durante quegli studi che mi sono chiesto: “ma quindi io che responsabilità ho nei confronti del mercato e delle imprese”; mi è ora chiara la risposta: la responsabilità di fare scelte coerenti con la mia voglia di equità e giustizia, anche se io come singolo consumatore potrei sembrare solo una piccola goccia nell'oceano (per usare una citazione di Madre Teresa di Calcutta).

La scelta del consumatore è di fondamentale importanza, perché è proprio colui o colei che acquista a finanziare un'impresa piuttosto che un'altra, è con la nostra volontà che possiamo porre rimedio alle brutalità e agli sfruttamenti, per poter tagliare i proventi alla criminalità organizzata la nostra scelta deve essere consapevole.

Con la situazione di crisi in cui attualmente versiamo e il rincaro dei costi energetici e di produzione a causa della guerra potrebbe sembrare una scelta poco conveniente quella di mettere qualche euro in più per l'acquisto di prodotti etici che ci garantiscano la sicurezza di non aver sfruttato nessuno nel percorso di produzione, ed è proprio qui che a mio avviso devono intervenire le politiche di sostegno.

CAPITOLO QUINTO

“CONCLUSIONI”

Lo sfruttamento dei lavoratori è un grave problema nel nostro Paese, che colpisce gruppi vulnerabili come i lavoratori migranti. La crescente prevalenza di accordi di lavoro irregolari, in particolare per i lavoratori stranieri, è motivo di grande preoccupazione.

La negazione dei diritti fondamentali ai lavoratori extracomunitari è all'ordine del giorno. Questi lavoratori sono costretti ad accettare lavori umili e poco pagati, senza alcuna protezione. Di conseguenza, sono visti come poco più che lavoro sacrificabile, piuttosto che esseri umani.

La recente riforma della disciplina penale in materia di sfruttamento dei lavoratori presenta alcune luci e molte ombre. Sarebbe sbagliato, infatti, pensare che il diritto penale possa ambire a governare in solitudine interi sistemi produttivi ormai retti dall'illegalità. Inoltre, se la repressione penale non fosse accompagnata da politiche economiche, sociali e del lavoro capaci di incidere profondamente sui sistemi produttivi di riferimento (agricoltura, edilizia, turismo, artigianato, ecc.), sembrerebbe servire solo a nascondere la realtà delle cose dietro il comodo schermo della sua dichiarata criminalizzazione. Se vogliamo davvero affrontare il problema, dobbiamo guardarci dentro.

Il ritorno del grave sfruttamento lavorativo incide negativamente sul rapporto tra lavoro e dignità, nonché sulla capacità dei lavoratori di esercitare i propri diritti fondamentali. Questo fenomeno porta a una grave violazione dei diritti umani

L'analisi della disciplina penale del fenomeno del "caporalato" mette in evidenza come essa spesso non sia garantita un'appropriate ed efficace attuazione dei principi costituzionali. Il legislatore, infatti, ha spesso ommesso di rispettare anzitutto quanto previsto dall'art. 35, comma 2, Cost., laddove prevede che la Repubblica si occupi della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori, o ancora il primo comma dello stesso articolo, che impone alla Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Costituzione, spetta poi alla Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Giunti al termine della trattazione possiamo tirare le somme di ciò che abbiamo detto finora. Non saranno però queste le solite conclusioni dove si cerca, in maniera che potrebbe rischiare di diventare superba, di elencare le possibili soluzioni a questo problema che mi sta tanto a cuore. È mia intenzione in questo capitolo finale

“mettere i puntini sulle i”, e far comprendere al lettore come tutto ciò che l’inchiostro ha riportato in queste pagine sia infine inutile se non letto con spirito di cambiamento personale. Se tu lettore, non hai sviluppato interesse in questo ambito non te ne faccio una colpa, vista la probabile tediosità con cui ho accademicamente trattato alcuni argomenti. Ma ora è il momento di interrogarsi: esiste una volontà di cambiare le cose? Esiste un moto interiore che ci spinge a voler uscire dalla nostra sicurezza e lottare per qualcosa che è giusto? Comprendo anche che non è qua la soluzione ai problemi dell’umanità, ma io credo che il lavoro sia alla base della società, che questo debba gratificare e farci sentire unici, ma parte di un progetto più grande che porti alla costruzione dell’uguaglianza globale, ognuno con le sue differenze, difetti e carismi.

È qua che lascio il senso del mio percorso di studi, nella volontà di mettermi in prima fila per poter costruire, e non sovrastare, insieme a chi in questo mondo mi sta accanto, mattone dopo mattone, anche se questi possano sembrarci inutili o troppo piccoli, anche se non vediamo alcuno costruire nel modo in cui vorremmo, in una lotta pacifica contro ciò che ci impedisce di vivere come sorelle e fratelli.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ADINOLFI A., I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali

ADINOLFI A., La libertà di circolazione delle persone e la politica di immigrazione, in STROZZI G. (a cura di), Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale, Giappichelli, 2010

ADINOLFI A., La normativa italiana sul collocamento degli stranieri, in GAJA G. (a cura di), I lavoratori stranieri in Italia. Problemi giuridici dell'assunzione, Il Mulino, 1984

ADINOLFI, I lavoratori extracomunitari. Norme interne e internazionali, Il mulino, Bologna, 1992,

AIMO M., Lavoro e immigrazione nell'Unione Europea, in Il diritto del lavoro, 1994

ALBERONI F. - BAGLIONI G., L'integrazione dell'immigrato nella società industriale, Il Mulino, 1965

ALENI L., Migranti e tutela dei diritti fondamentali: poche luci e molte ombre, in Parolechiave, 2011

ALESSE A., La tutela previdenziale dei lavoratori stagionali, in DONDI G. (a cura di), Il lavoro degli immigrati, Ipsa, 2003

ALO' P., Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da diritto sociale a merce, WIP Edizioni, 2010

ALPA G., Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 1997

ALVINO I., Il confine fra appalto e interposizione nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2005

AMBROSINI M., Dopo i processi spontanei: per un incontro tra domanda di lavoro italiana e offerta immigrata, in LIVI BACCI M. (a cura di), "L'incidenza economica dell'immigrazione", Giappichelli Editore, 2005

AMBROSINI M., La fatica di integrarsi, il Mulino, 2001

AMBROSINI M., Perché e come gli immigrati continuano a lavorare in Italia, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017

AMBROSINI M., Un'altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali

AMBROSINI M., Utili invasori: l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro italiano, Franco Angeli, 1999

ASNAGHI A. – RAUSEI P., Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, “cadeau” ai mercanti di braccia, in Bollettino Adapt, 2 marzo 2015

BACCHERINI G., I doveri costituzionali degli immigrati, in BALDUZZI R. – CAVINO M. – GROSSO E. – LUTHER J. (a cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Giappichelli, 2007

BACCHINI, Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, in L’indice penale, 2, 2011

BARZELLONI, Immigrazione (reati in materia di), in Dig. Disc. Pen., Torino, 2004.

BECCHI P., Il principio di dignità umana, Morcelliana, 2013

BECCHI P., La dignità umana nel «Grundgesetz» e nella Costituzione italiana, in Ragion Pratica, 2012

BILOTTA I., Lavoro forzato e risarcimento del danno, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2018

BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M., L’accordo di integrazione ovvero l’integrazione per legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali, in ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M. (a cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Il Mulino, 2013

BLANPAIN R. – COLUCCI M. (a cura di), L’Organizzazione Internazionale del Lavoro, diritti fondamentali dei lavoratori e politiche sociali, 2007, Jovene Editore

BOLOGNA S., Eguaglianza e welfare degli immigrati: tra self-restraint legislativo e aperture giurisprudenziali e contrattuali, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017

BOTTE A., Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo, in RIGO E., (a cura di), Leggi, Migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Pacini Giuridica, 2016

BRICCHETTI, PISTORELLI, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in Guida al diritto, 2011

C. Bernasconi, La metafora del bilanciamento in diritto penale. Ai confini della legalità, Jovene, Napoli, 2019

CALAFÀ L., Lavoro irregolare (degli stranieri) e sanzioni: il caso italiano, in Lavoro e diritto, 2017

CALAFÀ L., Lo sfruttamento lavorativo oltre le migrazioni: percorsi di ricerca, in GOTTARDI D. (a cura di), Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, Giappichelli, 2017

CALAFÀ L., Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri, Il Mulino, 2013

CANFORA L., La rivolta dei dannati della terra, in SICULO D., La rivolta degli schiavi in Sicilia, Sellerio Editore, 1999

CARCHEDI F. - MOTTURA G. - PUGLIESE E. (a cura di), Il lavoro servile e le nuove schiavitù, Franco Angeli, 2005

CARINCI M.T. – IMBERTI L., La tutela dei lavoratori negli appalti dopo il D.Lgs. n. 251/2004, in MISCIONE M. (a cura di), Il correttivo della legge di riforma del mercato del lavoro, in CARINCI F. (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, 2005

CASOTTI A. – GHEIDO M. R., Il lavoro degli stranieri in Italia, Giuffrè, 2010

CASOTTI A. – GHEIDO M.R., Le nuove disposizioni contro il caporalato, in Diritto e pratica del lavoro, 2016

Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737

Cass. Pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737

Cass., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939

Cassazione penale sez. III, 22 giugno 1983

Cassazione penale, Sez. IV, 20 ottobre 2010, n. 40499, in Cass. pen., 2011, 7-8, p. 2769. V. anche Cassazione penale, Sez. III, 18 aprile 2007, n. 21789, in Cass. pen., 2008, 1, p. 366

Cassazione penale, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735

Cassazione penale, Sez. V, 4 febbraio 2014, n. 14591

Cassazione penale, sez. VI, 1 luglio 2010, n. 32525

CASSESE A., Principio di eguaglianza e assunzione al lavoro di stranieri, in Giurisprudenza costituzionale, 1970

CELLAMARE G., Diritto dell'Unione europea e lavoro degli extracomunitari irregolari, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2011

CENTONZE (a cura di), Il traffico internazionale di persone, Giuffrè, Milano, 2004.

CHIAROMONTE W., “Cercavano braccia, sono arrivati uomini”. Il lavoro dei migranti in agricoltura fra sfruttamento e istanze di tutela, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2018

CHIAROMONTE W., L'accesso al mercato del lavoro nazionale degli stranieri altamente qualificati fra diritto dell'Unione europea e disciplina italiana: la direttiva 2009/50/CE ed il d.lgs. 108/2012, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2012

CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*,

CHIAROMONTE W., *Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa*

CHIECO P., *Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo*, in CURZIO P. (a cura di), *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, Cacucci, 2004

CORAZZA L., Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati, in *Agricoltura, istituzioni e mercati*, 2011

CORAZZA L., Il caporalato: problemi e prospettive, in *Diritto e pratica del lavoro*, 2017

CORAZZA, Il "nuovo" caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati, in *Agricoltura, Istituzioni e Mercati*, 2011

Corte Costituzionale 10 aprile 2001 n. 105, in *Foro it.*, 2001, e nello stesso senso Corte Costituzionale, 8 luglio 2010 n. 249, in *Foro it.*, 2010

Corte Costituzionale, sentenza n. 198 del 2000

Così DI MARTINO A., "Caporalato" e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo scontata)

Così MISCIONE M., Caporalato e sfruttamento del lavoro, in *Lav. giur.*, 2017, p. 116. Nello stesso senso v.

DE RUBEIS A., Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

CURZIO P., Sfruttamento del lavoro e repressione penale. Alla ricerca di un delicato equilibrio ermeneutico, in DI MARZIO F., *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, 2017

CUTTITTA P., L'accordo di integrazione come caso di discriminazione istituzionale in Italia, in GRASSO M. (a cura di), *Razzismi, discriminazioni e confinamenti*, Ediesse, 2013

D.Lgs. n. 251/2004, in MISCIONE M. (a cura di), *Il correttivo della legge di riforma del mercato del lavoro*, in CARINCI F. (coordinato da), *Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, Ipsoa, 2005

D'ONGHIA M – DE MARTINO C., Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2018

D'ONGHIA M., Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori migranti, in AA. VV., Previdenza e assistenza, Giuffrè, 2017

DE LUCA R. – BRADASCHIA S., Lavoratori extracomunitari: aspetti normativi, previdenziali e fiscali del rapporto di lavoro subordinato e autonomo, Ipsoa, 2006

DE MARGHERITI M.L., Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in TURSI A. (a cura di), Lavoro e immigrazione, in Commentari di diritto del lavoro, Giappichelli Editore, 2005

DE MARTINO C. – D'ONGHIA M. – SCHIUMA D., Condizioni salariali e previdenziali. Ancora sulle patologie delle relazioni lavorative in agricoltura, in Vite sottocosto, 2018

DE MARTINO C. – LOZITO M. – SCHIUMA D., Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura, in Lavoro e diritto, 2016

DE MARZO G., Le modifiche alla disciplina penalistica in tema di caporalato, in Foro italiano, 2016

DE MOZZI B., Lavoro degli stranieri, contrattazione collettiva e “azioni positive di svantaggio”, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2012

DE RUBEIS A., Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in www.penalecontemporaneo.it, 2017

DE SIMONE G., La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2012

DELEONARDIS N., Il lavoro forzato e il lavoro gravemente sfruttato, in Agromafie e caporalato, terzo rapporto a cura della Flai-Cgil e dell'Osservatorio Placido Rizzotto, 2016

DELL'OLIO M., Retribuzione, quantità e qualità di lavoro, qualità di vita, in Argomenti di diritto del lavoro, 1995

DI CARLUCCIO C., Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi, in ojs.uniurb.it, 2017

DI MARTINO A. – RIGO E., Caporalato: effetti penali e limiti della legge, in www.rivistailmulino.it

DI MARTINO A., “Caporalato” e repressione penale. Appunti su di una correlazione (troppo) scontata, in Diritto penale contemporaneo, 2015, n. 2

DI PASCALE A., La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, Giuffrè, 2010

DONDI G., Il lavoro degli immigrati: D. lgs. n. 286/1998 come modificato dalla L. n. 189/2002 (articoli estratti); Legge n. 189/2002 (art. 33); D. L. n. 224 195/2002 convertito, con modificazioni, in Legge n. 222/2002, Ipsoa, 2003

ESPOSITO C., Commento all'art. 1 della Costituzione, in La Costituzione in Italia. Saggi, Cedam, 1954

ESPOSITO C., Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione, in La Costituzione in Italia. Saggi, Cedam, 1954

EURISPES, COLDIRETTI, Il lavoro nero in agricoltura, V Rapporto Agromafie sui crimini agroalimentari in Italia, Roma, 2017

FANA M., Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, 2017

FERRAJOLI L., Articolo uno: lavoro e sovranità popolare, in Lavoro e cittadinanza, in BALDISSARA L. – BARRINI M. (a cura di), Dalla Costituente alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio, Feltrinelli, 2017

FERRANTI D., La legge n. 199/2016

FERRANTI D., La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore

FERRUA S., I lavoratori immigrati, in TIRABOSCHI M. – FANTINI L. (a cura di), Il T.U. della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo (d. lgs. n. 106/2009), Giuffrè, 2009

Fondazione Humus- Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), IV Rapporto Criminalità in agricoltura, Cittadino agricoltore in sicurezza 2011, www.cnel.it

GADALETA L., Schiavitù e sfruttamento lavorativo nel diritto penale, in BUFFA F. – GADALETA L. – RIVERSO R. (a cura di), Sfruttamento lavorativo, Key Editore, 2017

GALLINO L., L'impresa irresponsabile, Einaudi, 2005

GALLO F.M., Il diritto al lavoro e l'immigrazione in Italia, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2010

GARGIULO E., Un lungo percorso a ostacoli. Il difficile cammino dei non cittadini verso l'integrazione e la cittadinanza, in Società mutamento politica, 2016

GATTI, Io schiavo in Puglia. Sfruttati. Sottopagati. Alloggiati in luridi tuguri. Massacrati di botte. Diario di sette giorni nell'inferno. Tra i braccianti stranieri nella provincia di Foggia, <http://espresso.repubblica.it/dossier/2006/09/01/news/io-schiavoin-puglia-1.1306>

GENOVESE D., Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, in www.la legislazione penale.it, 22 marzo 2018

GHEZZI G., Il lavoratore extracomunitario in Italia: problemi giuridici e sindacali, in *Politica del diritto*, 1982

GIAMMARINARO M.G., La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in *Diritto*, 229 immigrazione e cittadinanza, 2012

GIANNELLI, Il delitto di caporalato. Aggiornato alla recente disciplina in materia di sfruttamento lavorativo, Primiceri Editore, 2017

GIUGNI G., *Fondata sul lavoro? Conversazione con Alberto Oriolo*, Ediesse, 1994

GIULIANI A., *I reati in materia di «caporalato», intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, 2015

GIULIANI A., Profili di (Ir)responsabilità da reato delle persone giuridiche rispetto ai fatti di c.d. “caporalato”, in *Bocconi Legal Papers*, 2015

GOISIS L., L’immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana, in www.penalecontemporaneo.it

GUARISO A., Direttiva 2011/98 e d.lgs. 40/14 di recepimento, in *Dir. imm. citt.*, 2015

GUARISO A., Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato, in *Rivista critica di diritto del lavoro*, 2006

http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/11/11_cap12_sch01.htm

<https://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp97/cp9778it.htm>

<https://curia.europa.eu/it/actu/communiques/cp97/cp9778it.htm>

<https://ristretti.org/mai-cosi-dura-per-i-braccianti-per-loro-meno-lavoro-e-diritti>

<https://www.facebook.com/teresabellanovaufficiale/photos/a.315677768553972/2949508225170900/?type=3>

https://www.quotidianodipuglia.it/regione/intervista_stefano_arcuri_marito_paola_clemente_bracciante_taranto-6046418.html

L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in (a cura di) F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*

- L. PALMISANO, Le condizioni dei lavoratori in agricoltura. I più deboli tra i deboli: donne e immigrati, in *Agricoltura e lavoro migrante*
- LA ROCCA S., Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto, in CARCHEDI F. (a cura di), *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, Maggioli Editore, 2010
- LEOGRANDE A., Caporalato fra passato e presente, in www.rassegna.it
- LEOGRANDE A., *La frontiera*, Feltrinelli, 2015
- LEOGRANDE A., La rivolta di Nardò, in www.minimaetmoralia.it, 4 novembre 2011
- LEOGRANDE A., Lo sfruttamento nei campi è la regola e non l'eccezione, in www.internazionale.it.
- LEOGRANDE A., *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Feltrinelli, 2016
- LEONARDI S., Immigrazione extracomunitaria e contrattazione, in AA. VV. *Immigrazione e contrattazione*, Ediesse, 2007
- LIMOCCIA L. – LEO A. – PIACENTE N., *Vite bruciate di terra, Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità*, Gruppo Abele, 1997
- LO MONTE E., Lo sfruttamento dell'immigrato clandestino: tra l'incudine (dello stato) e il martello (del caporalato), in *Critica*, 2011
- LUDOVICO G., Ingresso e soggiorno dei lavoratori stagionali, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003
- MARANDO M., Ingresso e soggiorno dello straniero per lavoro autonomo, in DONDI G. (a cura di), *Il lavoro degli immigrati*, Ipsoa, 2003
- MARIUCCI L., I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro, in *Lavoro e diritto*, 2004
- MC BRITTON M., Contrattazione collettiva e contrasto al lavoro immigrato irregolare, in GOTTARDI D. (a cura di), *Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017
- MCBRITTON M., Lavoro in agricoltura e immigrazione, in RIGO E. (a cura di), *Leggi, migranti e caporali: prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Pacini, 2016
- MISCIONE M., Caporalato e sfruttamento del lavoro, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2017
- MISSORICI M. – ROMANO C., Libertà di circolazione e soggiorno: i cittadini degli Stati terzi tra cittadinanza europea e politica dell'immigrazione, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1998

MONTEDORO C., Dal welfare state alle politiche attive di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate: il dibattito e le esperienze in Italia e in Europa, Franco Angeli, 1999

MORTATI C., Commento all'art. 1, in BRANCA G. (a cura di), Commentari della Costituzione, Zanichelli, 1975

MOTTURA G. – PUGLIESE E., Agricoltura, Mezzogiorno e mercato del lavoro, il Mulino, 1975

NASCIMBENE B., La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano, Giuffrè, 2002

NATULLO G., Sicurezza del lavoro e multiculturalismo: l'immigrazione come «fattore di rischio», in VISCOMI A. (a cura di), Diritto del lavoro e società multiculturale, Editoriale scientifica, 2011

NIGRO, D. PERROTTA, D. SACCHETTO, Y. SAGNET, Sulla pelle viva. Nardò: la lotta autorganizzata dei braccianti agricoli, Derive Approdi, 2012

OIL, A fair globalisation create opportunities for all, International Labour Organization, 2004

OLIVERI F., Giuridificare ed esternalizzare lo sfruttamento. Il caso dei lavoratori immigrati nella vitivinicoltura senese, in RIGO E. (a cura di), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Pacini Giuridica, 2016

Osservatorio Placido Rizzotto, (a cura di) Flai Cgil, Agromafie e Caporalato. Terzo rapporto, Ediesse, 2016

Osservatorio Placido Rizzotto, (a cura di) Flai-Cgil, Agromafie e Caporalato. Secondo rapporto, Ediesse, 2014

Osservatorio Placido-Rizzotto, Primo Rapporto Agromafie e caporalato, Edizioni Lariser, 2012

PALA M., Effetti della abrogazione del reato di “somministrazione fraudolenta” con il Jobs Act, in www.dottrinalavoro.it.

PALMISANO L., Mafia Caporale, Fandango, 2017

PALMISANO, Y. SAGNET, Ghetto Italia. I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, Fandango Libri, 2015

PARIOTTI E., I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici, Utet, 2008

PARISI M., Caporalato, quattro «spie» di reato, in Il Sole 24 ore, 19 settembre 2011

PASSANITI P., Il diritto del lavoro come antidoto al caporalato, in DI MARZIO F. (a cura di), Agricoltura senza caporalato. Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Donzelli Editore, 2017

PERROTTA, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura, in Meridiana, 2014

PINTO V., Filiere agro-alimentari e agro-industriali, rapporti di produzione agricola e lavoro nero, in FERRANTE V. (a cura di), Economia “informale” politiche di trasparenza: una sfida per il mercato del lavoro, Vita & Pensiero, 2017

POLITI F., Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana, Giappichelli Editore, Torino, 2011

Pret. Milano 20 febbraio 1979

PUGLIESE, Il lavoro agricolo immigrato nel Mezzogiorno e il caso Rosarno, in “Mondi Migranti”, 3, 2012

RAUSEI P, A contrasto del caporalato ripristinate in parte le tutele cancellate da Jobs Act e depenalizzazione, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2017

RONCO, Tomo I, Zanichelli, Torino, 2011

SAULLE M. R., Il traffico illecito di migranti come nuova forma di schiavitù, in PALMISANO G. (a cura di), Il contrasto al traffico dei migranti nel diritto internazionale, comunitario e interno, Giuffrè, 2008

SCACCIA G. (a cura di), Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE. Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese. Madrid, 25-26 settembre 2008, in www.cortecostituzionale.it, 2008

SCEVI, Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in Rivista penale, 2012

Scheda di sintesi del Primo Rapporto, in www.flai.it.

SCHIUMA D., Il caporalato in agricoltura tra modelli nazionali e nuovo approccio europeo per la protezione dei lavoratori immigrati, in Rivista di diritto agrario, 2015

SCHIUMA D., Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura, in Lavoro e diritto, 2016

Secondo le elaborazioni CGIA Mestre su dati Istat

SGROI A., L’“utilizzo della manodopera attraverso lo schema dell’“interposizione e le tutele apprestate dall’ordinamento tempo per tempo, in www.cortedicassazione.it, 2017

SILVESTRI G., Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, in www.rivistaaic.it

SIMONETTI, Morire come schiavi: La storia di Paola Clemente nell'inferno del caporalato, Imprimatur, 2016

STOLFA F., La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura, in DSL, 1, 2017,

Sul punto, Corte assise Lecce, 13 luglio 2017, n. 2, individua quale contenuto dell'approfittamento dello stato di necessità di cui all'art. 600 cp proprio l'assenza di «alternative esistenziali validamente percorribili».

TORDINI CAGLI S., Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", in L'"indice penale, 2017

TRIPODINA C., Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Giappichelli Editore, Torino, 2013

VIGNA – Procuratore nazionale antimafia – Prefazione al libro "Vite bruciate di terra. Donne e immigrati. Storie, testimonianze, proposte contro il caporalato e l'illegalità" di LIMOCCIA, LEO, PIACENTE, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1997, 7; cfr. altresì CELOTTO, OLIVETTI, BIFULCO, Commentario alla Costituzione, UTET Giuridica, Milano, 2006.

VIVARELLI M.G., Il caporalato: problemi e prospettive, in Il foro amministrativo, 2008

www.terrelibere.org/4307-nard-il-primo-sciopero-dei-braccianti-africani/

Y. SAGNET, Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso, Fandango, Roma, 2012

Y. SAGNET, L. PALMISANO, Ghetto Italia, Fandango, Roma, 2015

ZANFRINI L., Sociologia delle migrazioni

ZANOBETTI A., Diritto internazionale del lavoro. Norme universali, regionali e dell'Unione Europea, Giuffrè Editore, 2011

ZORZELLA N., L'"accordo di integrazione: l'ultimo colpo di coda di un governo cattivo?", in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2011

RIASSUNTO

“INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO”

Daniele Rosa

Come prima fase dell'analisi ho ritenuto necessario analizzare il diritto al lavoro nella Costituzione, di come questo sia un diritto fondamentale per la realizzazione dell'individuo e l'inserimento dello stesso all'interno della società, ma anche come di pari passo devono muoversi le principali tutele affinché il diritto in questione non diventi un insostenibile obbligo per il lavoratore.

Nell'analisi costituzionale, come introduzione poi al fenomeno del “caporalato”, mi sono soffermato in particolare su come questo sia strumento di dignità, alla luce dei primi articoli della Costituzione.

Nel primo articolo, infatti, il lavoro viene posto a fondamento della Repubblica e della democrazia, sottolineando che non per un puro caso, ma proprio per la volontà dei padri fondatori il lavoro assume tale importanza. Se quindi proprio secondo la nostra legge fondamentale il lavoro è portatore di uguaglianza è questo il punto di partenza della mia trattazione.

Non poteva sicuramente essere tralasciato il secondo articolo della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma altresì richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; prende man mano forma la struttura dei diritti e dei doveri, i quali garantiscono il corretto funzionamento dello Stato Sociale, a tanti diritti corrispondono altrettanti doveri: non è solo lo Stato garante del rispetto dei diritti fondamentali, ma anche i cittadini che devono rispondere a ciò che viene garantito, nonostante i diritti siano stati gratuitamente dati, deve sicuramente corrispondere una responsabilità di collaborazione, che non è un corrispettivo da ridare indietro per ciò che è stato concesso, bensì un ruolo da giocare con responsabilità nei confronti dello Stato e di chi lo abita insieme a noi.

Nel terzo articolo è protagonista l'uguaglianza e la parità, a prescindere da sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali o personali: questi sono elementi che ci rendono unici, perché uguaglianza non è sinonimo di appiattimento della società bensì di arricchimento per tutti coloro che la compongono.

Dunque, ecco il nodo cruciale della questione: la Repubblica si assume il compito di rimuovere gli ostacoli che limitino la libertà e l'uguaglianza, e che ne impediscono il pieno sviluppo della persona e la LIBERTÀ. Nella mia trattazione emerge anche come oltre che dignità il lavoro è strumento di libertà, o almeno idealmente dovrebbe esserlo, perché quando il lavoratore è sfruttato e oppresso allora viene meno la

possibilità del pieno sviluppo della persona, e quindi ne discende che è compito della Repubblica rimuovere questo ostacolo che è l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.

L'articolo 4 è il punto nevralgico dell'analisi costituzionale: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, il diritto al lavoro riveste il ruolo di un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito. Se proprio nei primissimi articoli troviamo così tanti riferimenti al lavoro è ormai chiaro come questo sia di fondamentale importanza, posto alla base della società.

Come prima anticipato, ad ogni diritto corrisponde un dovere, e nell'articolo 4 troviamo esplicitamente che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Non è un ricatto, non è il lavoro condicio sine qua non si possano godere i diritti fondamentali che si ritrovano nella Costituzione, bensì un dovere a concorrere al progresso della società, rendersi utili affinché il cittadino non si lasci trasportare, come una banderuola al vento, ma piuttosto come collaboratore al successo della Nazione.

Un ultimo articolo che sicuramente non poteva essere tralasciato è il trentaseiesimo, dove viene stabilito il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ma in ogni caso sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa. Inoltre, si fa riferimento alla durata massima della giornata lavorativa e il diritto fondamentale al riposo. A mio avviso è questo l'articolo che viene più duramente colpito dal “caporalato”: retribuzioni sufficienti e orario di lavoro consono, elementi purtroppo assenti che rendono il lavoro privo di dignità e libertà, riducendolo ad una schiavitù, fisica e morale.

L'analisi prosegue con una breve comparazione con alcuni degli ordinamenti europei quali: Francia, Spagna, Germania e Svizzera, per poi fare delle considerazioni di insieme, facendo particolare attenzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Come la nostra Costituzione anche la Convenzione garantisce i principali diritti inviolabili dell'individuo, e mentre in precedenza l'attenzione si è posta su come il lavoro sia strumento di dignità e libertà, qui più in particolare di come la lotta allo sfruttamento del lavoro abbia una natura universale.

La prima parte del primo capitolo si conclude con l'analisi della Direttiva n. 52 del 2009 della Comunità Europea. Entrata in vigore il 23 agosto 2009, la direttiva 2009/52/CE è stata adottata dal Parlamento europeo al fine di tutelare i diritti dei lavoratori migranti in tutta l'Unione europea. La direttiva si concentra principalmente su questioni di non discriminazione, fornendo un quadro giuridico per la protezione dei migranti da qualsiasi forma di discriminazione basata sulla loro origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Garantisce inoltre la parità di trattamento tra i dipendenti in posizioni simili indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica. In questo modo

salvaguarda gli immigrati da ogni forma di disparità di trattamento in termini di condizioni di lavoro e retributive rispetto a quelle di cui godono i lavoratori autoctoni. Inoltre, la direttiva fornisce anche ai lavoratori migranti l'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale come l'assicurazione sanitaria e piani pensionistici su base di parità con gli altri dipendenti.

Oltre a queste disposizioni, la direttiva 2009/52/CE garantisce anche alcuni diritti per i lavoratori migranti relativi ai termini e alle condizioni dei loro contratti di lavoro. Questi includono requisiti per informazioni trasparenti prima di firmare qualsiasi contratto con un lavoratore immigrato, nonché divieti contro abusi o maltrattamenti durante il periodo di lavoro. Inoltre, questa direttiva protegge i lavoratori migranti dal licenziamento senza giusta causa o giusto processo, richiedendo ai datori di lavoro di fornire un preavviso adeguato prima di risolvere un contratto di lavoro.

Si introduce qui la nozione di “indici di sfruttamento lavorativo”, al fine di iniziare a introdurre più nello specifico quello che i lavoratori incontrano:

- o la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- o la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- o la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- o la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Gli indici di sfruttamento non rientrano nei fatti tipici di una fattispecie, e la loro vaghezza non creerebbe vulnerabilità alle garanzie sottese al principio di legalità. Né questi indici possono ammettere presunzioni assolute o relative di sfruttamento, perché allora sarebbero in contrasto con i principi di garanzia che regolano la materia processuale. Tutt'al più costituiscono linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, orientano l'interprete, che deve navigare in un universo semantico così poco definito.

Attraverso la previsione di questi indici dai quali desumere in positivo le condizioni minime di legalità che non integrano sfruttamento lavorativo, il legislatore sembra aver configurato un livello base di tutela, al di sotto del quale lo svolgimento della prestazione lavorativa non avviene in condizioni di dignità e comporta l'intervento della repressione penale con l'evidente intento di tutelare la dignità della persona.

Il termine “caporalato” esiste almeno dal 2008, quando è stato identificato per la prima volta dalle forze dell'ordine italiane come una forma di sfruttamento del lavoro illegale nel settore agricolo in Italia.

Nonostante gli sforzi dei governi locali per reprimere le pratiche di caporalato e migliorare i diritti del lavoro per i lavoratori agricoli migranti in Italia, rimane ancora oggi un grave problema a causa della sua natura altamente organizzata e della difficoltà di rilevarne la presenza senza adeguate indagini sulle operazioni agricole in tutta Italia.

Il sistema del "caporalato" prevede l'offerta di manodopera a basso costo in concorrenza con le agenzie di collocamento autorizzate. Questo sistema è vantaggioso per i datori di lavoro in quanto non sono tenuti a fornire alcuna garanzia in merito ai diritti, alla sicurezza e all'igiene del lavoratore sul posto di lavoro.

Inoltre, operando in un contesto di "economia sommersa", i "caporali" sfuggono facilmente alle procedure di controllo e alle sanzioni, dando vita a una realtà dove regnano solo codici di violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento.

Le agenzie per l'impiego e le organizzazioni criminali svolgono entrambe un ruolo di mediazione tra i fattori economici, fungendo da anello di congiunzione tra le diverse parti del rapporto di lavoro. L'attività di intermediazione di queste organizzazioni si concentra principalmente sulla facilitazione dell'assunzione di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Il sistema del "caporalato", in particolare, consente ai datori di lavoro di trovare lavoratori senza sostenere i necessari costi in termini di sicurezza, previdenza e retribuzione. Di conseguenza, gli imprenditori sono spesso motivati a utilizzare i servizi dei "caporali" perché ritengono che svolgano un'utile funzione sociale.

Ora che quindi abbiamo introdotto, seppur parzialmente, quali siano le condizioni di sfruttamento del fenomeno del "caporalato", è possibile farne un inquadramento generale grazie al rapporto FLAI/CGIL 12/2012, che in maniera accurata ci presenta il mondo delle c.d. "Agromafie": ossia di come la criminalità organizzata abbia preso piede nel settore agro-alimentare.

il rapporto mappa il rischio di "caporalato" per singola regione, studiando la geografia dei flussi di lavoratori nazionali e transnazionali. In particolare, si registra un flusso massiccio di cittadini stranieri provenienti dal Centrafrica, dalla Cina, dalla Macedonia, dall'Est Europa verso le campagne piemontesi. Indiani, pachistani, rumeni e albanesi invece in Lombardia e Veneto. Marocchini, bulgari, rumeni e albanesi in Emilia-Romagna, senegalesi, rumeni, albanesi, marocchini e srilankesi in Toscana. Nelle regioni meridionali è stato intenso l'afflusso verso la Campania di cittadini rumeni, bulgari, indiani e albanesi; Rumeni e albanesi bulgari popolano anche le lavorazioni stagionali in Puglia e Calabria, insieme a marocchini, sudanesi, senegalesi e cittadini del Burkina Faso. Infine, in Sicilia vi fu un notevole afflusso di bulgari, rumeni, albanesi, tunisini, marocchini, turchi, polacchi, africani.

In particolare la preoccupazione del sindacato che si esprime in questo rapporto è quella di come i lavoratori non godano di alcuna tutela legale, o quando vi sia un contratto, questo sia sistematicamente ignorato e di

come di fatto lo sfruttamento sia una caratteristica di questo sistema, che ricorre a minacce e violenza, al fine di soggiogare chi è nello stato di bisogno e quindi particolarmente vulnerabile, e che contro la propria volontà presta il proprio lavoro alla criminalità organizzata.

Nel secondo capitolo viene analizzata l'evoluzione dell'intermediazione di manodopera, dal monopolio statale alla liberalizzazione regolamentata, passando per gli enti che potevano accreditarsi per svolgerla, fino alla disciplina dei giorni nostri, frutto della volontà del legislatore di adattare il mercato ai ritmi sempre più veloci che lo caratterizzano fattori come ad esempio la globalizzazione.

Viene inizialmente affrontata l'evoluzione legislativa, passando dai diversi disegni di legge presentati, per poi passare alla riforma del lavoro del 2003, le leggi 138 e 148 del 2011, senza dimenticare il c.d. Jobs Act del 2016, che ne hanno rimodellato ognuna il profilo delle tutele.

Fulcro di questa parte è il susseguirsi di diversi approcci nel corso del tempo, dai più cauti ai più audaci, come nei diversi disegni di legge, i quali inevitabilmente hanno influenzato l'operato di chi successivamente si è interrogato sul come fornire una tutela adeguata: non si è limitato ad un mero inasprimento della tutela ma ad una razionalizzazione della fattispecie basandosi sul vulnus della precedente formulazione.

L'analisi affonda le sue radici nella L. n. 264/1949, quale pietra miliare e primo intervento normativo del nuovo assetto post-fascista; senza trascurare poi la L. n. 56/1987 con l'introduzione delle strutture circoscrizionali per il servizio del collocamento. È quindi evidente il percorso che è stato svolto nel tempo: lo Stato lascia via via maggiori libertà per quanto riguarda l'intermediazione del lavoro: ma i timori inizialmente dimostrati si dimostreranno poi fondati e ad un aumento delle libertà deve corrispondere proporzionalmente un efficiente sistema di controlli al fine di scongiurare il pericolo dello sfruttamento.

Nella ricostruzione della genesi normativa ho voluto rendere evidente la volontà del legislatore di reprimere il fenomeno dello sfruttamento del lavoro, e di come le scelte nel tempo si siano affinate per rimanere sempre più vicine possibile alla realtà dei fatti, ma certamente senza trascurare il fondamentale ruolo che la giurisprudenza ha giocato nell'evoluzione della materia, la quale è meglio fornita di mezzi per garantire la reale attuazione della legge, analizzando quindi diverse sentenze sia della Suprema Corte di Cassazione, ma anche, come fatto nei capitoli precedenti, strizzando l'occhio alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'esigenza di una tutela più efficace è il punto di partenza della seconda parte del secondo capitolo, che ha come intento quello di comprendere il più esaustivamente possibile la tutela proposta nel Codice penale, e del suo articolo 603bis, di quale sia il bene giuridico tutelato, la struttura del reato, i soggetti e le aggravanti, per poi infine trattare del concorso del datore di lavoro utilizzatore di manodopera sfruttata e i rapporti con gli altri reati. In questa parte più tecnica della trattazione vediamo come la repressione di tali condotte diventi effettiva, grazie alla creazione del 603bis c.p.

Lo statuto libertatis dell'individuo viene protetto da questa fattispecie di reato nel 603bis, non è il lavoro di per sé ad essere il bene giuridico di questa tutela bensì la libertà: proprio perché lo sfruttamento del lavoro secondo il Codice penale va a ledere la libertà. Qui è chiaro allora il collegamento nei paragrafi precedenti tra lavoro, dignità e libertà e le parole della Costituzione trovano spazio anche nella repressione penale di tali odiose condotte.

Si approfondisce anche la figura del “caporale” come soggetto attivo di tale reato che secondo la dottrina si configura come reato proprio e di come questo soggetto funga da intermediario e esecutore materiale di violenze, minacce e soprusi a scapito dei lavoratori.

Con i “caporali” concorrono, nella maggior parte dei casi (anche se è di difficilissima possibilità probatoria la dimostrazione) i datori di lavoro utilizzatori di manodopera sfruttata, che tramite questo sistema riescono ad aumentare i propri profitti sulla pelle dei lavoratori e trarne quindi un vantaggio economico illecito che ne fa configurare il concorso. L'intermediazione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro la maggior parte delle volte è purtroppo accompagnato da reati anche più odiosi, come violenza, abusi sessuali e sfruttamento della prostituzione non escludendo nemmeno l'omicidio.

Soggetto passivo è il lavoratore, indicato così genericamente tale da includere chiunque abbia occupazione o anche chi di quest'ultima sia alla ricerca, cittadino o meno che sia.

Volge ora l'attenzione alle vittime di questo sistema: i lavoratori. Italiani o stranieri, donne o uomini che cadono vittime dei “caporali” a causa del loro stato di bisogno. Viene posta particolare attenzione a come le migrazioni verso il nostro Paese siano fonte per i trafficanti di esseri umani e dei caporali di vittime sempre nuove da poter soggiogare e sfruttare.

È importantissimo comprendere quale sia la tutela dello straniero in Italia e quali siano gli strumenti forniti per difendersi dallo sfruttamento, dei quali purtroppo sono molte volte inconsapevoli. Si noterà anche quale sia la correlazione tra permesso di soggiorno e lavoro in nero, e di come un sistema burocraticizzato sia pretesto per alcuni datori di lavoro per abbassare il livello di tutela e non stipulare contratti regolari nei confronti degli stranieri.

Un tassello fondamentale in materia di lavoro degli stranieri nel nostro Paese è regolato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 che prevede l'accordo di integrazione dei lavoratori stranieri che intendono lavorare all'interno del Paese. Questa legge ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti stranieri il diritto di lavorare in Italia in modo equo ed equo. L'accordo di integrazione funge da garanzia che il lavoratore straniero soddisferà tutti i requisiti legali durante il suo impiego in Italia, e funge anche da conferma dell'impegno del datore di lavoro a fornire salari e condizioni di lavoro adeguati.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 prevede l'accordo di integrazione dei lavoratori stranieri che intendono lavorare all'interno del Paese. Questa legge ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti stranieri il diritto di lavorare in Italia in modo equo ed equo. L'accordo di integrazione funge da garanzia che il lavoratore straniero soddisferà tutti i requisiti legali durante il suo impiego in Italia, e funge anche da conferma dell'impegno del datore di lavoro a fornire salari e condizioni di lavoro adeguati.

I requisiti dell'accordo di integrazione variano a seconda dello specifico paese di provenienza di un determinato lavoratore straniero, ma generalmente includono la prova di titoli di studio pertinenti, la prova di adeguate risorse finanziarie per mantenersi mentre sono assunti in Italia e la prova della copertura assicurativa sanitaria. Inoltre, molti paesi richiedono ai propri cittadini che lavorano all'estero di completare un corso base di lingua italiana prima di essere accettati per un impiego nel paese.

L'accordo di integrazione, che sebbene prometta di porre rimedio alle situazioni di disagio in chi arrivi in Italia alla ricerca di una realizzazione, ponga il lavoro e l'assimilazione culturale come soluzione a tutte le criticità dovute da un sistema che non integra bensì cerca forzatamente di inserire.

La sentenza 22 giugno 2021 n° 24441 rappresenta un importante punto di riferimento nella giurisprudenza italiana in merito allo stato di bisogno dei migranti e al loro diritto al lavoro. Questa sentenza fornisce una base giuridica per la tutela dallo sfruttamento lavorativo dei migranti occupati in Italia. La Cassazione dichiara che i contratti di lavoro stipulati da cittadini extracomunitari devono essere rispettati, nonostante eventuali irregolarità nella procedura di rilascio del permesso. Questa sentenza riconosce ai migranti il diritto al lavoro, indipendentemente dal loro status giuridico, e mira a garantire che non vengano sfruttati a fini lavorativi. Rappresenta un importante passo avanti per garantire pratiche di lavoro eque per tutti i cittadini che vivono e lavorano in Italia.

La nozione di "stato di bisogno" è importante anche per comprendere come la fragilità dell'individuo dia spazio allo sfruttamento, in quanto percepito come unica alternativa dal lavoratore che fatica ad entrare nel mercato del lavoro. È proprio questo lo spazio d'ombra dove operano i "caporali" che cercano di reclutare chi è disperato e non direbbe di no.

Per meglio comprendere le condizioni di vita e di lavoro di coloro che ne cadono vittime, ho ritenuto opportuno riportare i nomi e i cognomi di alcuni che con la loro vita hanno portato sulle pagine di cronaca lo sfruttamento subito, dando una smossa all'opinione pubblica, testimoniando sulla loro pelle il dramma.

Come Paola Clemente, donna morta di lavoro, mentre procedeva con l'acinellatura in condizioni estreme, troppo a lungo e con temperature proibitive che le sono costate la vita. Ho riportato testualmente l'impegno del marito di Paola per far conoscere la sua storia e l'impegno messo nella sensibilizzazione: l'arma più forte a nostra disposizione.

Come tre giovanissime donne che, stipate in un'automobile che le stava portando al lavoro, hanno perso la vita perché non erano state rispettate le minime norme di sicurezza: Pompea Argentiero, Lucia Altavilla e Donata Lombardi.

E anche nella testimonianza vivente del Cavaliere della Repubblica Yvan Sagnet che ha preso parte al primo sciopero di braccianti, quello di Nardò, e che non ha mai smesso di testimoniare per combattere il “caporalato” anche fondando un'associazione, la “NO CAP”, capace di sottrarre ai “caporali” lavoratori e imprese del settore agro-alimentare.

L'oggetto dell'analisi si sposta quindi inevitabilmente anche sulle imprese, facendo attenzione anche alla geografia del fenomeno che, sebbene inizialmente sembrasse riguardare soltanto il Mezzogiorno, ora sta prendendo piede anche nelle regioni più settentrionali: un fenomeno che generalmente riguarda tutta la criminalità organizzata e le cui ripercussioni sono maggiormente evidenti nel settore agroalimentare.

Proprio nel settore agroalimentare fattori esogeni come pandemia, guerra e riscaldamento globale stanno causando danni ingenti ai produttori.

La pandemia da Covid-19 ha compromesso per un periodo di tempo prolungato le importazioni e le esportazioni, compromettendo la crescita annuale registrata dal PIL con un calo circa del 9%.

Il conflitto russo-ucraino ha causato un processo denominato “weaponization of grain”, ossia l'utilizzo del grano come arma, oggetto di riscatti e blocchi navali nei porti del Mar Nero, trasponendo quindi le tensioni politiche in crisi economiche del settore.

Anche il riscaldamento globale influisce in questa crisi ed è anche molte volte strettamente collegato alle guerre: dalle guerre per le risorse idriche che scarseggiano sempre di più fino allo spostamento del clima mite tipico delle zone mediterranee più a nord, rendendo zone come la tundra e la Siberia, una volta inadatte all'agricoltura, zone sempre più fertili, portando la Russia ad essere secondo la FAO il quinto paese al mondo con superficie coltivabile. La siccità è il chiaro esempio che il riscaldamento globale sta mettendo a rischio la maggior parte della produzione agricola in Italia, situazioni tragiche che oggi le regioni del nord Italia stanno già patendo, con decrementi percentuali di produzione elevati e livelli di allarme dei bacini idrici con i quali si irrigano le coltivazioni.

Per quanto possano sembrare fattori a noi lontani, non è assolutamente così, le instabilità politiche e climatiche ci toccano da vicino e le conseguenze sono chiare anche oggi, bisogna agire, non lasciare che qualcun altro risolva il problema per noi giovani che riceviamo in eredità una Terra martoriata.

Affinché le imprese possano normalmente svolgere le loro attività all'interno di un mercato sano è necessario un intervento statale che riporti equilibrio e sana concorrenza, inserendo ad esempio incentivi per

chi persegue la legalità e rispetta i propri lavoratori e riesce a garantire prodotti etici o anche certificazioni. Ci vuole responsabilità da parte delle imprese e l'associazione "NO CAP" che ho precedentemente citato ne è un esempio: prodotti etici frutto di lavoro sostenibile e garantito.

I consumatori hanno la possibilità diretta di influenzare il mercato e riuscire a riportarlo nel giusto binario, quello della legalità e della giustizia sociale. È grazie alle scelte che gli stessi consumatori effettuano nella scelta dei prodotti da portare sulle loro tavole che si può combattere il "caporalato": ad oggi il consumatore medio è portato a spendere una cifra più alta per avere un prodotto etico e di qualità, è per questo che l'informazione e la sensibilizzazione sono la chiave per sconfiggere lo sfruttamento nel settore agroalimentare. L'inserimento di incentivi per le imprese più virtuose e certificazioni di garanzia che garantiscano al consumatore l'acquisto di prodotti etici e responsabili possono essere una soluzione.